

XV legislatura

**Disegni di legge  
A.A.SS. nn. 1512, 95,  
366, 510 e 664**

Disposizioni in materia di  
intercettazioni

giugno 2007  
n. 158



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini \_3789

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M.T Stolfi \_3927

D. Bassetti \_3787

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio:

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò \_3435

S. Biancolatte \_3659

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: \_

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Domenico Argondizzo \_2904

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Chiara Micelli \_3521

Antonello Piscitelli \_4942

XV legislatura

**Disegni di legge**  
**A.A.SS. nn. 1512, 95,**  
**366, 510 e 664**

Disposizioni in materia di  
intercettazioni

giugno 2007  
n. 158

a cura di: S. Marci  
hanno collaborato: S. Ferrari



## INDICE

PREMESSA .....	Pag.	1
LA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO.....	"	3
Limiti di ammissibilità e presupposti delle intercettazioni (artt. 266 e 267 c.p.p.) .....	"	4
Lo svolgimento delle operazioni (artt. 267 e 268 c.p.p).....	"	5
La conservazione della documentazione (art. 269 c.p.p) .....	"	10
Utilizzazione delle registrazioni e dei verbali (artt. 270 e 271 c.p.p.) .....	"	10
Intercettazione del latitante.....	"	11
Discipline speciali in materia di intercettazioni .....	"	12
Le intercettazioni preventive .....	"	13
Pubblicazioni dei verbali .....	"	15
Intercettazioni telefoniche nei confronti di parlamentari .....	"	17
I dati sul traffico telefonico .....	"	18
L'attività dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali	"	20
La legge 20 novembre 2006, n. 281 .....	"	24
Norme penali .....	"	25
L'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche condotta dalla 2 <sup>a</sup> Commissione (Giustizia) del Senato della Repubblica .....	"	27
A.S. 1512 - SCHEDE DI LETTURA		
Articolo 1		
<i>(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale)</i>		
Scheda di lettura .....	"	31
Testo a fronte .....	"	35
Articolo 2		
<i>(Modifica all'articolo 220 del codice di procedura penale)</i>		
Scheda di lettura .....	"	39
Testo a fronte .....	"	41
Articolo 3		
<i>(Introduzione degli articoli 240-bis e 240-ter del codice di procedura penale)</i>		
Scheda di lettura .....	"	43
Testo a fronte .....	"	47

Articolo 4		
<i>(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale)</i>		
Scheda di lettura .....	"	51
Testo a fronte .....	"	53
Articolo 5		
<i>(Modifica all'articolo 266-bis del codice di procedura penale)</i>		
Scheda di lettura .....	"	55
Testo a fronte .....	"	57
Articolo 6		
<i>(Introduzione degli articoli 266-ter e 266-quater del codice di procedura penale)</i>		
Scheda di lettura .....	"	59
Testo a fronte .....	"	63
Articolo 7		
<i>(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale)</i>		
Scheda di lettura .....	"	65
Testo a fronte .....	"	69
Articolo 8		
<i>(Introduzione dell'articolo 267-bis del codice di procedura penale)</i>		
Scheda di lettura .....	"	73
Testo a fronte .....	"	77
Articolo 9		
<i>(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale)</i>		
Scheda di lettura .....	"	79
Testo a fronte .....	"	83
Articolo 10		
<i>(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies del codice di procedura penale)</i>		
Scheda di lettura .....	"	87
Testo a fronte .....	"	95
Articolo 11		
<i>(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale)</i>		
Scheda di lettura .....	"	107
Testo a fronte .....	"	109
Articolo 12		
<i>(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale)</i>		
Scheda di lettura .....	"	111
Testo a fronte .....	"	113

Articolo 13		
<i>(Modifica all'articolo 293 del codice di procedura penale)</i>		
Scheda di lettura .....	"	115
Testo a fronte .....	"	117
Articolo 14		
<i>(Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale)</i>		
Scheda di lettura .....	"	119
Testo a fronte .....	"	121
Articolo 15		
<i>(Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale)</i>		
Scheda di lettura .....	"	123
Testo a fronte .....	"	125
Articolo 16		
<i>(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)</i>		
Scheda di lettura .....	"	127
Testo a fronte .....	"	129
Articolo 17		
<i>(Modifica all'articolo 431 del codice di procedura penale)</i>		
Scheda di lettura .....	"	133
Testo a fronte .....	"	135
Articolo 18		
<i>(Modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e disposizioni sui costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni per le prestazioni a fini di giustizia)</i>		
Scheda di lettura .....	"	137
Testo a fronte .....	"	141
Articolo 19		
<i>(Introduzione dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)</i>		
Scheda di lettura .....	"	143
Testo a fronte .....	"	145
Articolo 20		
<i>(Introduzione dell'articolo 90-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)</i>		
Scheda di lettura .....	"	147

Testo a fronte .....	"	149
Articolo 21 ( <i>Modifiche al codice penale</i> )		
Scheda di lettura .....	"	151
Testo a fronte .....	"	157
Articolo 22 ( <i>Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali</i> )		
Scheda di lettura .....	"	161
Testo a fronte .....	"	167
Articolo 23 ( <i>Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281</i> )		
Scheda di lettura .....	"	177
Testo a fronte .....	"	179
Articolo 24 ( <i>Abrogazioni</i> )		
Scheda di lettura .....	"	181
Testo a fronte .....	"	185
Articolo 25 ( <i>Regime transitorio</i> )		
Scheda di lettura .....	"	193
Articolo 26 ( <i>Copertura finanziaria</i> )		
Scheda di lettura .....	"	195
ALTRI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE .....	"	197
DOCUMENTAZIONE		
Documento approvato dalla 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica a conclusione dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche (Doc. XVII, n. 2).....	"	205



DATI ELABORATI DALLA DIREZIONE GENERALE DI STATISTICA  
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RELATIVI AL QUADRIENNIO  
2003-2006

- Decreti di autorizzazione e convalida alle intercettazioni telefoniche .....	"	243
- Bersagli intercettati distinti per tipologia (utenze, ambienti, altro).....	"	248
- Costi per intercettazioni e noleggio apparati.....	"	253

## PREMESSA

L'A.S. 1512, dal titolo "*Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*", è stato trasmesso in data 19 aprile dalla Camera dei deputati, che lo aveva approvato il 17 aprile, e annunciato nella seduta antimeridiana del 19 aprile 2007, n. 144.

Esso è stato assegnato, in data 23 aprile 2007, alla Commissione 2<sup>a</sup> (Giustizia), in sede referente, con il parere delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali), 4<sup>a</sup> (Difesa) e 5<sup>a</sup> (Bilancio).

L'originario disegno di legge governativo (A.C. 1638) è stato presentato alla Camera dei deputati il 14 settembre 2006, annunciato nella seduta pomeridiana n. 37 del 19 settembre 2006 e assegnato in pari data alla II Commissione permanente (Giustizia) in sede referente, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VII (Cultura), IX (Trasporti) e XIV (Politiche comunitarie).

Ad esso sono stati abbinati i seguenti disegni di legge: A.C. 366 (Jannone, "*Disposizioni per l'informazione al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni*"); A.C. 1164 (Migliore e altri, "*Modifiche alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*"); A.C. 1165 (Fabris e altri, "*Nuove norme in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di pubblicazione di atti dei procedimenti penali*"); A.C. 1170 (Craxi e altri, "*Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni*"); A.C. 1257 (Nan, "*Disposizioni in materia di informazione sulle intercettazioni di comunicazioni*"); A.C. 1344 (Mazzoni e Formisano, "*Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di pubblicazione di atti del procedimento penale*"); A.C. 1587 (Brancher e altri, "*Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore*"); A.C. 1594 (Balducci, "*Istituzione dell'archivio riservato delle intercettazioni telefoniche e di pubblicazione arbitraria di atti o di notizie relativi ai procedimenti penali*").

In data 25 gennaio 2007, la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha deliberato di conferire il mandato al relatore, on. Tenaglia, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge A.C. 1638, come risultante dall'approvazione degli emendamenti, deliberando altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La discussione sulle linee generali in Aula si è svolta il 29 gennaio 2007.

La votazione finale e l'approvazione hanno avuto luogo il 17 aprile 2007.

L'A.S. 95, dal titolo "*Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e pubblicazione di atti del procedimento penale*" (Valentino), è stato presentato in data 28 aprile 2006. Esso è stato annunciato nella seduta

antimeridiana del 28 aprile 2006, n. 1 ed è stato assegnato, in data 6 giugno 2006, alla Commissione 2<sup>a</sup> (Giustizia), in sede referente, con il parere delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici).

**L'A.S. 366**, dal titolo "*Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni*" (Cossiga), è stato presentato in data 17 maggio 2006. Esso è stato annunciato nella seduta antimeridiana del 18 maggio 2006, n. 4 ed è stato assegnato, in data 27 giugno 2006, alla Commissione 2<sup>a</sup> (Giustizia), in sede referente, con il parere della Commissione 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali).

**L'A.S. 510**, dal titolo "*Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell'art. 617-septies del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale*" (Calvi), è stato presentato in data 29 maggio 2006. Esso è stato annunciato nella seduta antimeridiana del 31 maggio 2006, n. 7 ed è stato assegnato, in data 6 giugno 2006, alla Commissione 2<sup>a</sup> (Giustizia), in sede referente, con il parere della Commissione 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali).

**L'A.S. 664**, dal titolo "*Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore*" (Castelli), è stato presentato in data 20 giugno 2006. Esso è stato annunciato nella seduta antimeridiana del 27 giugno 2006, n. 9 ed è stato assegnato, in data 6 luglio 2006, alla Commissione 2<sup>a</sup> (Giustizia), in sede referente, con il parere delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici).

## LA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Le intercettazioni telefoniche trovano la propria disciplina di carattere generale negli artt. 266 - 271 c.p.p.. L'esame della legislazione in materia deve essere compiuto alla luce dell'art. 15 Cost., secondo il quale: *"la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge"*.

La Corte costituzionale ha costantemente affermato che: *"... nell'art. 15 della Costituzione trovano protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 della Costituzione, e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale ... l'art. 266 c.p.p. e, più in generale, le disposizioni contenute nel capo quarto, del titolo terzo, libro terzo, del codice di procedura penale costituiscono un'attuazione per via legislativa dei predetti principi, che, al pari delle norme similari previste nel codice di rito previgente, stabilisce una disciplina complessiva delle intercettazioni telefoniche in relazione ai poteri d'indagine a fini di repressione penale e alla loro utilizzabilità come mezzi di prova in giudizio. Più precisamente le anzidette disposizioni stabiliscono i limiti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche (art. 266), i presupposti e le forme dei provvedimenti che ne dispongono l'effettuazione (art. 267), lo svolgimento puntuale delle conseguenti operazioni (art. 268), i modi e i limiti di conservazione della documentazione delle intercettazioni stesse (art. 269) e, infine, l'utilizzabilità di queste ultime in altri procedimenti e i relativi divieti (artt. 270 e 271). Le speciali garanzie previste dalle norme appena ricordate a tutela della segretezza e della libertà di comunicazione telefonica rispondono all'esigenza costituzionale per la quale l'inderogabile dovere di prevenire e di reprimere reati deve essere svolto nel più assoluto rispetto di particolari cautele dirette a tutelare un bene, l'invulnerabilità della segretezza e della libertà delle comunicazioni, strettamente connesso alla protezione del nucleo essenziale della dignità umana e al pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali (art. 2 della Costituzione). In altri termini, il particolare rigore delle garanzie previste dalle disposizioni prima citate intende far fronte alla formidabile capacità intrusiva posseduta dai mezzi tecnici usualmente adoperati per l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche, al fine di salvaguardare l'invulnerabile dignità dell'uomo da irreversibili e irrimediabili lesioni"*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 81 del 26 febbraio - 11 marzo 1993.

## **Limiti di ammissibilità e presupposti delle intercettazioni (artt. 266 e 267 c.p.p.)**

Come sottolineato dalla Corte costituzionale, in considerazione della potenziale invasività dei mezzi tecnici adoperati, l'intercettazione è circondata da particolari cautele:

a) in primo luogo, è possibile fare ricorso alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche solo nei procedimenti relativi ai **reati tassativamente elencati** all'art. 266, comma 1, c.p.p.. Si tratta di: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; f) *bis*) delitti previsti dall'art. 600 *ter*, terzo comma, c.p. (distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale pedopornografico, nonché distribuzione o divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori);

b) in secondo luogo, ai sensi dell'art. 267, comma 1, c.p.p., il giudice può autorizzare l'intercettazione telefonica solo nel caso in cui vi siano **gravi indizi di reato**. Secondo la Corte di cassazione, "*tale requisito va inteso non in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell'accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche*"<sup>2</sup>. La Suprema Corte afferma inoltre costantemente che "*i gravi indizi di reato, e non di reità, che, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni devono concernere l'esistenza dell'illecito penale e non la colpevolezza di un determinato soggetto, sicchè per procedere legittimamente alle operazioni non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine; né la mancata individuazione dell'autore dell'illecito in relazione al quale è disposta l'intercettazione influisce sull'utilizzabilità dei suoi esiti nello stesso procedimento, a fini di prova di condotte criminose collegate*"<sup>3</sup>;

c) infine, l'intercettazione deve essere **assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini**.

---

<sup>2</sup> Cass. Pen., sez. V, 8 ottobre 2003, n. 41131, in Cass. Pen., 2004, 4, 1337.

<sup>3</sup> Cass. Pen., sez. I, 3 dicembre 2003, n. 16779, in Dir. e giust., 2004, 41, 111.

Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti (c.d. intercettazioni ambientali). Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. (abitazione, altro luogo di privata dimora o appartenenze di essi) l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa<sup>4</sup>.

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 266 c.p.p., nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi (art. 266-bis c.p.p.).

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, c.p.p., non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, i risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguite in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati (e la relativa documentazione dovrà essere distrutta, ai sensi del richiamato art. 271 c.p.p.).

### **Lo svolgimento delle operazioni (artt. 267 e 268 c.p.p.)**

Ai sensi dell'art. 267 c.p.p., il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre l'intercettazione. L'autorizzazione è data con decreto motivato. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato timore di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, è lo stesso pubblico ministero a disporre l'intercettazione con decreto motivato. Tale decreto va comunicato immediatamente e comunque non oltre 24 ore al giudice per le indagini preliminari. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i 15 giorni, ma può essere

---

<sup>4</sup> "È infondata, in riferimento agli art. 3 e 14 cost., la q.l.c. degli art. 189 e 266-271 c.p.p. e segnatamente, dell'art. 266 comma 2 dello stesso codice, nella parte in cui non estendono la disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p. alle riprese visive o videoregistrazioni effettuate nei medesimi luoghi, in quanto il modello normativo evocato dal giudice "a quo" come "tertium comparationis" è inconferente, stante la sostanziale eterogeneità delle situazioni poste a confronto: la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni, da un lato; l'invasione della sfera della libertà domiciliare in quanto tale, dall'altro. L'ipotesi della videoregistrazione che non abbia carattere di intercettazione di comunicazioni potrebbe essere disciplinata soltanto dal legislatore, nel rispetto delle garanzie costituzionali dell'art. 14 cost." (Corte costituzionale, sentenza n. 135 dell'11-24 aprile 2002).

prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di 15 giorni, qualora ne permangano i presupposti<sup>5</sup>.

Il codice non prevede un termine di durata massima delle intercettazioni, che possono essere quindi teoricamente disposte durante tutto il periodo di durata delle indagini preliminari (tale periodo, nelle ipotesi di cui all'art. 407 c.p.p., può essere anche di due anni).

I decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni sono annotati, in ordine cronologico, su un apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero. Per ciascuna intercettazione, vengono annotati l'inizio e il termine delle operazioni.

Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria. Ai sensi dell'art. 268, comma 3, c.p.p., le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. La Suprema Corte ha chiarito che *"deve considerarsi impianto in dotazione alla polizia giudiziaria qualsiasi apparecchiatura della quale la stessa abbia la disponibilità presso i propri uffici, a prescindere dallo strumento contrattuale all'uopo utilizzato per conseguire tale disponibilità, e dunque anche il materiale tecnico che, appartenendo a privati, venga da costoro consegnato in via precaria per effetto di noleggio o di qualunque altro contratto"*<sup>6</sup>.

Nei casi in cui (1) gli impianti installati presso la procura della Repubblica risultino insufficienti o inadeguati e (2) esistano eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Tale decreto deve essere adeguatamente motivato, a pena di inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni, sia riguardo all'insufficienza o inadeguatezza degli impianti della Procura sia circa le eccezionali ragioni d'urgenza richieste dall'art. 268, comma 3, c.p.p.<sup>7</sup>.

Tale disciplina risponde all'esigenza di prevenire abusi in sede di esecuzione delle operazioni, evitando che gli organi ad essa preposti effettuino controlli sul traffico telefonico al di fuori di una specifica e puntuale verifica da parte dell'autorità giudiziaria.

Il comma 3-bis dell'art. 268 c.p.p. prevede che il pubblico ministero possa disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a

---

<sup>5</sup> "Il decreto di proroga della durata dell'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni non richiede alcuna motivazione allorché risponda a tutti i requisiti del decreto autorizzativo originario, rinviando ad esso implicitamente per ogni necessaria indicazione" (Cass. Pen., 20 dicembre 2004, n. 2612. In tale sede, la Corte ha ricordato altresì che l'onere della motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche e/o ambientali esige una "minore specificità rispetto a quella del decreto di autorizzazione originario". (La Corte cita quali precedenti: Cass., sez. I, 22 dicembre 1998, Laghi; Id., sez. VI, 5 ottobre 1994, Celone).

<sup>6</sup> Cass. Pen., S.S.U.U., 29 novembre 2005, n. 2737, in Dir. e giust., 2006, 7, 27.

<sup>7</sup> Cass. Pen., sez. VI, 9 ottobre 2002 in Foro ambrosiano 2003, 333.

privati, quando si procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche.

Le modalità concrete di esecuzione delle intercettazioni emergono dal provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali il 15 dicembre 2005, in esito all'indagine sulle modalità con le quali i fornitori dei servizi di comunicazioni danno esecuzione a provvedimenti di intercettazione telefonica e telematica adottati dall'autorità giudiziaria (sui risultati di tale indagine, si veda *infra*).

In seguito alla ricezione del decreto dell'autorità giudiziaria con il quale si autorizza l'intercettazione, i fornitori del servizio di comunicazione provvedono a duplicare la linea di comunicazione dell'indagato e instradano la linea duplicata verso un c.d. CIT (centro intercettazioni telefoniche), indicato dall'autorità giudiziaria richiedente e connesso ad una rete fissa. Tali attività sono svolte senza intermediazione di terzi e i fornitori del servizio non hanno accesso ai contenuti delle comunicazioni e delle conversazioni. A seconda dei casi, tenendo conto delle specifiche richieste dell'autorità giudiziaria, il fornitore comunicherà una serie di dati accessori relativi, ad esempio, ai dettagli delle chiamate entranti, ai tentativi di chiamata in entrata o in uscita e alla localizzazione geografica dell'utenza intercettata.

Alla luce di tali modalità di esecuzione, con ordinanza del 12 dicembre 2003, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha promosso giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 3, c.p.p., sostenendo che la previsione di limitazioni al ricorso a impianti esterni alla procura risulterebbe anacronistica, a fronte del progresso tecnologico e del correlato mutamento delle modalità tecniche di esecuzione delle operazioni di intercettazione. Secondo il giudice *a quo*, poiché esse non si eseguono più, come in passato, collegando materialmente dei cavi presso impianti pubblici di telefonia — sistema che poteva prestarsi ad abusi da parte della polizia giudiziaria — bensì tramite la comunicazione del decreto del pubblico ministero al gestore del servizio telefonico, i cui tecnici provvedono quindi ad inserire il numero telefonico cellulare da intercettare all'interno di un sistema automatizzato, convogliando la relativa fonia presso il punto di ascolto sino allo scadere del periodo di intercettazione indicato nel decreto stesso, i paventati abusi della polizia giudiziaria risulterebbero difficili e collegati solo ad attività patologiche e di rilevanza penale (quale, ad esempio, la comunicazione al gestore telefonico di falsi decreti): attività peraltro possibili anche qualora le operazioni venissero eseguite tramite gli impianti installati nella procura della Repubblica. In difetto di un'adeguata *ratio* tecnica, le disposizioni impugnate sacrificerebbero dunque ingiustificatamente l'interesse — pure costituzionalmente garantito — alla prevenzione e alla repressione dei reati, in quanto esse impedirebbero per ragioni puramente contingenti — quale la mancanza di impianti presso la procura della Repubblica — di svolgere indagini che lo stesso legislatore presuppone assolutamente indispensabili (tale essendo la condizione che legittima le intercettazioni), ove non concorra l'ulteriore requisito dell'"eccezionale urgenza": requisito che finirebbe per precludere nella stragrande maggioranza dei casi, con



intrinseca incoerenza dell'assetto normativo, il ricorso al mezzo investigativo in questione.

Con ordinanza n. 443 del 16-29 dicembre 2004, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della suddetta questione di legittimità costituzionale. Essa ha ribadito che l'aver il legislatore privilegiato, per l'effettuazione delle operazioni di intercettazione, l'impiego degli apparati esistenti negli uffici giudiziari – dettando una disciplina volta a circoscrivere, con apposite garanzie, l'uso di impianti esterni – non può qualificarsi, in sé, come scelta arbitraria, avuto riguardo anche alla particolare invasività del mezzo nella sfera della segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata: e ciò proprio perché si tratta di una scelta finalizzata ad evitare che gli organi deputati alla esecuzione delle operazioni di intercettazione ed al relativo ascolto possano operare controlli sul traffico telefonico, al di fuori di una specifica e puntuale verifica da parte dell'autorità giudiziaria. Quanto, poi, al carattere "anacronistico" impresso a tale giustificazione dalle attuali modalità tecniche di esecuzione delle intercettazioni, la Corte ha affermato non essere suo compito "inseguire" il progresso tecnologico, valutando se esso renda necessario od opportuno un adeguamento, o addirittura il superamento delle originarie regole di cautela: trattandosi, al contrario, di valutazione istituzionalmente rimessa al legislatore.

Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale, nel quale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle intercettazioni<sup>8</sup>.

I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Peraltro, ancora prima del deposito in segreteria (e dunque ancor prima che i difensori delle parti abbiano ricevuto avviso) il pubblico ministero ha facoltà di richiedere l'applicazione di misure cautelari sulla base dei verbali (non è dunque necessaria ai fini cautelari la trascrizione integrale delle registrazioni con le forme e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie, che è invece

---

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 89 disp. att. c.p.p., il verbale contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni.

necessaria solamente per l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento e per la conseguente valutazione come prove in sede di giudizio)<sup>9</sup>.

Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni.

Dal momento del deposito, cade il segreto sui verbali di intercettazione, ai sensi dell'art. 329 c.p.p..

Il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni indicate dalle parti<sup>10</sup>, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno 24 ore prima.

Come rilevato dal giudice V. Zagrebelsky<sup>11</sup>, tale procedura ha le seguenti finalità (a) proteggere la privacy della persona le cui conversazioni sono state intercettate e delle persone coinvolte in queste conversazioni; (b) consentire alle parti di addurre come prove le conversazioni a proprio favore; (c) consentire al giudice di scegliere le conversazioni escludendo quelle non addotte come prove dalle parti, quelle irrilevanti o quelle il cui uso non è consentito dalla legge.

A tal proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sottolineato che *"la tenuta di un'udienza-stralcio per scartare il materiale irrilevante o inutilizzabile, ed evitare che sia reso di pubblico dominio, costituisce un'essenziale garanzia a tutela della riservatezza, e la sua eventuale omissione significa, alternativamente, che la legge interna non è stata rispettata o che essa non è conforme alla Convenzione"*<sup>12</sup>. In particolare, la Corte ha riscontrato una

---

<sup>9</sup> Cass. Pen. 17 febbraio 1995, n. 1003, in Cass. Pen. 1996, 2294. Si veda anche Cass. Pen. 13 ottobre 1999, n. 3243, in Cass. Pen. 2001, 1293.

<sup>10</sup> *"La richiesta delle parti deve essere mirata, cioè indirizzata verso specifiche conversazioni indicate, per le quali il giudice sia in grado di esercitare il previsto vaglio di non manifesta irrilevanza"* (Cass. Pen. Sez. I, 21 febbraio 1994, in Cass. Pen., 1995, 1298).

<sup>11</sup> Si veda l'opinione in parte dissenziente del Giudice Zagrebelsky alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo citata alla nota successiva.

<sup>12</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, 17 luglio 2003, caso Craxi (n. 2) c. Italia, in Dir. e giust., 2003, 33, 80. In tale sede, la Corte ha altresì affermato che *"ai sensi dell'art. 8 della convenzione europea dei Diritti dell'Uomo ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare e della propria corrispondenza. Tale nozione copre le conversazioni telefoniche, la cui intercettazione nell'ambito di un processo penale realizza un'interferenza con il diritto garantito dall'art. 8. Ove le trascrizioni di dette intercettazioni, depositate nella segreteria del p.m. e aventi un contenuto strettamente privato, vengano pubblicate dalla stampa quotidiana, i diritti dell'imputato sono compressi in maniera incompatibile con la convenzione. In circostanze in cui le garanzie che lo Stato avrebbe dovuto apprestare per evitare la divulgazione del materiale custodito in segreteria si sono rivelate insufficienti, incombe sul Governo convenuto l'obbligo di iniziare un'inchiesta efficace per chiarire come i giornalisti abbiano avuto accesso ai documenti e per punire, ove necessario, i responsabili di eventuali violazioni di legge o di regolamento"*.

violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare<sup>13</sup>.

Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie (e dunque tutela del contraddittorio e dell'intervento della difesa nel corso dell'attività trascrittiva, mediante la nomina di un consulente tecnico di parte).

Le trascrizioni o le stampe, realizzate con le suddette garanzie, sono inserite nel fascicolo per il dibattimento (mentre, come si vedrà, i verbali - effettuati dalla polizia giudiziaria senza il contraddittorio con la difesa - e le registrazioni delle comunicazioni intercettate sono custoditi dal pubblico ministero).

I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico.

### **La conservazione della documentazione (art. 269 c.p.p.)**

I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione. Le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio<sup>14</sup>. La distruzione viene eseguita sotto il controllo del giudice.

### **Utilizzazione delle registrazioni e dei verbali (artt. 270 e 271 c.p.p.)**

Ai sensi dell'art. 270 c.p.p., i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che

---

<sup>13</sup> "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

<sup>14</sup> "Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 comma 2, ultima proposizione, c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., nella parte in cui impone l'applicazione del rito camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p. alla decisione del g.i.p. sulla richiesta del p.m., avanzata contestualmente all'istanza di archiviazione, volta alla distruzione della documentazione attinente a intercettazioni telefoniche (la Corte ha osservato che nel caso di specie l'applicazione del rito camerale assicura alle parti il diritto di essere sentite in relazione alla eventuale utilità di uno strumento probatorio, acquisito con sacrificio della propria sfera di riservatezza, nel quale in futuro, in caso di riapertura delle indagini, potrebbe fondarsi, ad avviso delle parti medesime, un giudizio di non colpevolezza a proprio vantaggio)" (Corte costituzionale, sentenza n. 463 del 15-30 dicembre 1994).

risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nel qual caso verbali e registrazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento<sup>15</sup>.

Non possono essere utilizzate:

- le intercettazioni eseguite al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
- le intercettazioni il cui espletamento sia avvenuto in difformità dalle procedure e dalle garanzie contenute negli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p. (non è dunque prevista l'inutilizzabilità nel caso di difformità dal disposto dei restanti commi dell'art. 268 c.p.p.);
- le intercettazioni relative a conversazioni delle persone vincolate da segreto professionale, quando hanno ad oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano depresso sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

In ogni stato e grado del processo, il giudice dispone che la documentazione inutilizzabile per i motivi suesposti sia distrutta, salvo che costituisca corpo di reato.

### **Intercettazione del latitante**

L'art. 295 c.p.p. prevede che, al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 266 e 267 c.p.p., può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli artt. 268, 269 e 279 c.p.p.. Il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'art.

---

<sup>15</sup> Sul punto, la Corte costituzionale ha avuto modo di esprimersi più volte: "*Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 comma 1 c.p.p., nella parte in cui consente l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti limitatamente a quelli relativi a reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101 comma 2, 111 e 112 Cost. Oltre a doversi ribadire quanto da ultimo affermato nella sentenza n. 366 del 1991, la limitazione che trattasi non può ritenersi viziata da irragionevolezza, in quanto la eccezionale possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi relativi all'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, risponde all'esigenza di ammettere una deroga alla regola generale del divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti, giustificata dall'interesse dell'accertamento dei reati di maggiore gravità*" (sentenza n. 63 del 10-24 febbraio 1994); "*Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 comma 1 c.p.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., sul presupposto che consenta l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi solo se risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. I limiti imposti da detta norma, infatti, si riferiscono soltanto a "processi" diversi e alla utilizzabilità di quei risultati come elementi di prova, mentre non escludono la possibilità di dedurre notizie di reato dalle intercettazioni legittimamente disposte nell'ambito di altro procedimento*" (sentenza n. 366 del 23 luglio 1991).

51, comma 3-*bis*, c.p.p.<sup>16</sup>, nonché dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4), c.p.p.<sup>17</sup>. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte.

## **Discipline speciali in materia di intercettazioni**

Al fine della repressione di alcuni delitti di particolare gravità, il legislatore ha previsto casi specifici in cui le suesposte garanzie subiscono attenuazioni.

Il problema è stato affrontato inizialmente con riferimento alle indagini relative a delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono. In tal caso, l'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152<sup>18</sup>, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 1991, n. 203, in deroga a quanto disposto dall'art. 267 c.p.p., ha sancito che l'autorizzazione a disporre l'intercettazione è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è **necessaria** per lo svolgimento delle indagini (e non già "assolutamente indispensabile" alla loro prosecuzione, come recita l'art. 267 c.p.p.) e sussistono **indizi sufficienti** (non sono dunque necessari i gravi indizi di reato richiesti dall'art. 267, comma 1, c.p.p.). Ancora, quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 c.p., l'intercettazione è consentita, contrariamente alla regola generale, anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

La durata delle operazioni non può superare i 40 giorni (invece che gli ordinari 15 giorni) e può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di 20 giorni, qualora permangano i presupposti. Il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.

---

<sup>16</sup> Si tratta dei delitti, consumati o tentati, di cui agli [artt. 416, sesto comma, \(associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.\), 600 \(riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù\), 601 \(tratta di persone\), 602 \(acquisto e alienazione di schiavi\), 416-bis \(associazione di tipo mafioso\) e 630 \(sequestro di persona a scopo di estorsione\) c.p.](#), dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 \("Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"\)](#), e dall'art. 291-*quater* del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 \("Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale"\)](#).

<sup>17</sup> Si tratta dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché dei delitti di cui agli artt. 270, terzo comma, c.p. (ricostituzione di associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato delle quali sia stato ordinato lo scioglimento) e 306, secondo comma, c.p. (partecipazione a banda armata).

<sup>18</sup> "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa".

La medesima disciplina è stata poi estesa ai seguenti reati:

a) delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604 c.p.<sup>19</sup>) e reati connessi alla prostituzione di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75<sup>20</sup>. Tale estensione è stata operata con l'art. 9 della legge 11 agosto 2003, n. 228<sup>21</sup>;

b) assistenza agli associati ad associazioni sovversive e ad associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-ter c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 c.p.p.<sup>22</sup>. L'estensione è stata operata dall'art. 3 del decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374<sup>23</sup>, convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2001, n. 438.

### **Le intercettazioni preventive**

Le intercettazioni preventive, disciplinate dall'art. 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p., mirano non già ad accertare reati ma a prevenirne la commissione e specialmente ad acquisire notizie concernenti la prevenzione di delitti di particolare gravità e allarme sociale. La Corte costituzionale - nella citata ordinanza 443/2004 - ha sottolineato che, al di là dell'identità del mezzo tecnico, le intercettazioni preventive sono un istituto diverso per presupposti, finalità, struttura e procedura rispetto alle intercettazioni regolate dagli artt. 266 e ss. c.p.p. e, in quanto tale, caratterizzato da una disciplina distinta e da un livello di garanzie complessivamente inferiore.

Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374<sup>24</sup>, convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2001, n. 438, ha integralmente sostituito l'art. 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p., estendendo la possibilità di effettuare intercettazioni preventive alle indagini per il contrasto del terrorismo.

Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse

---

<sup>19</sup> Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi.

<sup>20</sup> "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui".

<sup>21</sup> "Misure contro la tratta di persone".

<sup>22</sup> Si veda la nota n. 17.

<sup>23</sup> "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale".

<sup>24</sup> "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale".

le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4<sup>25</sup> e 51, comma 3 *bis*, c.p.p.<sup>26</sup>. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p..

Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di 40 giorni, prorogabile per periodi successivi di 20 giorni ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.

Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali.

Con le medesime modalità può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive **non** possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. Le attività di intercettazione preventiva e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.

L'art. 5 del suddetto decreto-legge 374/2001 ha provveduto ad abrogare ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive e ha inoltre stabilito quanto segue. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche preventive sono eseguite con impianti installati presso la procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione (e dunque, contrariamente a quanto accade nei casi ordinari, non sono previsti, in aggiunta alla valutazione di idoneità, uno specifico obbligo di motivazione riguardo a requisiti di eccezionale urgenza ed una correlata sanzione di inutilizzabilità in caso di inosservanza). Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni preventive è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli

---

<sup>25</sup> Si veda la nota 17.

<sup>26</sup> Si veda la nota 16.

ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le intercettazioni preventive, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.

Successivamente, l'art. 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144<sup>27</sup>, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 155, estende la facoltà di eseguire intercettazioni preventive all'attività informativa e di sicurezza anti-terrorismo. Si è dunque stabilito che il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori del SISMI (Servizio per le informazioni e la sicurezza militare) e del SISDE (Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica) a richiedere l'autorizzazione per svolgere le intercettazioni preventive, quando esse siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale. Tale autorizzazione è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale<sup>28</sup>.

### **Pubblicazione dei verbali**

L'art. 114 c.p.p. vieta la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. Tale disposizione va letta in combinazione con l'art. 329 c.p.p., secondo cui sono coperti dal segreto, fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria (peraltro, quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero).

L'art. 114 c.p.p. vieta altresì la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

---

<sup>27</sup> "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale".

<sup>28</sup> La scelta di riservare all'autorità giudiziaria il potere autorizzatorio in tema di intercettazioni preventive è stata definita apprezzabile dal Consiglio superiore della magistratura nella deliberazione del 30 luglio 2005, avente ad oggetto "Parere richiesto dal Ministro della giustizia in data 28 luglio 2005 concernente il testo del decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, nella riunione del 22 luglio 2005, limitatamente alle parti riguardanti l'Amministrazione della giustizia: "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale".



Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.

E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'art. 472, commi 1 e 2, c.p.p.. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia.

Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private.

E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

Ai sensi del già citato art. 329 c.p.p., anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

L'art. 115 c.p.p. dispone che, salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli artt. 114 e 329, comma 3, lettera b) (divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni), c.p.p. costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone suddette il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.

Oltre a comportare l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari, la violazione delle norme in materia di pubblicazione può assumere rilevanza penale, ai sensi dei seguenti articoli:

Art. 684 c.p. (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila.

Art. 326 c.p. (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio) Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

### **Intercettazioni telefoniche nei confronti di parlamentari**

Particolari garanzie sono previste, a tutela delle loro prerogative, nel caso in cui le intercettazioni debbano essere disposte nei confronti di membri del Parlamento, alla luce dell'art. 68, terzo comma, Cost. che prescrive l'autorizzazione della Camera di appartenenza per la sottoposizione dei membri del Parlamento ad intercettazioni. La disciplina è contenuta nella legge 20 giugno 2003, n. 140<sup>29</sup>. L'art. 4 prevede che, quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni o acquisire tabulati di comunicazioni, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire. In attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.

Ai sensi dell'art. 5, con la richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 4, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.

Fuori dalle ipotesi previste dall'art 4, il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi

---

<sup>29</sup> "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione, nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato".

procedimenti, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'art. 269, commi 2 e 3, c.p.p..

Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'art. 268, comma 6, c.p.p., ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati suddetti, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego.

Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione di tali disposizioni devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento<sup>30</sup>.

## **I dati sul traffico telefonico**

L'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<sup>31</sup> (di seguito il "Codice della privacy") disciplina la conservazione e l'utilizzo dei dati concernenti il traffico telefonico<sup>32</sup>. Esso stabilisce che i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore del servizio telefonico per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati.

---

<sup>30</sup> Sulla normativa in questione si è espressa la Corte costituzionale (sentenza n. 163 del 21 aprile 2005) che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e dell'art. 7 della legge 140/2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost. "*Gli art. 6 e 7 l. 140/03, nella parte in cui prevedono l'inutilizzabilità delle intercettazioni cui abbia "preso parte" un parlamentare, sebbene quest'ultimo non fosse la persona indagata, vanno interpretate nel senso che l'inutilizzabilità non investe le conversazioni nelle quali uno degli interlocutori si sia limitato a riferire quanto appreso da un parlamentare. Ne consegue che è inammissibile, per difetto del presupposto interpretativo adottato dal giudice rimettente, la q.l.c. dei citati art. 6 e 7 l. 140/03*".

<sup>31</sup> "Codice in materia di protezione dei dati personali".

<sup>32</sup> Un intervento legislativo in tal senso era stato sollecitato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 281 del 7-17 luglio 1998, n. 281 (si veda anche la sentenza n. 81 del 26 febbraio-11 marzo 1993).

Decorso tale termine, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi, per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p.<sup>33</sup>, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

Entro il primo termine di ventiquattro mesi, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'art. 391-*quater* c.p.p..

Dopo la scadenza del primo termine di ventiquattro mesi, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.

Il trattamento dei dati per le finalità di repressione dei reati è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'art. 17 dello stesso Codice della privacy, volti anche a: a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento; b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il primo termine di ventiquattro mesi; c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso tale termine, l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi previsti; d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati.

Tuttavia, l'art. 6 del già citato decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144<sup>34</sup>, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 155 ha previsto una moratoria di circa trenta mesi sulle suddette disposizioni. Esso ha stabilito infatti che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2007, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico. Tali dati, esclusi comunque i

---

<sup>33</sup> Si veda la nota 17.

<sup>34</sup> "*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*".

contenuti delle comunicazioni, e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi, debbono essere conservati fino a quella data dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'art. 132 del Codice della privacy, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità di contrasto del terrorismo internazionale, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.

## **L'attività dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali**

### **1. Provvedimenti in materia di intercettazioni telefoniche legali**

Come già anticipato, il 2 agosto 2005, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha annunciato di avere avviato accertamenti presso i principali gestori telefonici interessati all'esecuzione di intercettazioni autorizzate dall'autorità giudiziaria, al fine di verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati in riferimento alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle disposizioni a garanzia della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Il Garante ha chiesto alle società di trasmettere informazioni e documenti utili per una piena valutazione delle modalità con le quali vengono svolte, a qualunque titolo, attività connesse con le intercettazioni di comunicazioni sia telefoniche, sia informatiche, telematiche o ambientali. Ai gestori è stato chiesto anche di fornire dati numerici utili a comprendere l'entità del fenomeno. L'Autorità ha rivolto ai gestori una serie di specifiche richieste, e cioè di indicare: 1) le unità organizzative e i luoghi presso i quali sono effettuate attività connesse a quelle di intercettazione, o comunque a supporto di attività investigative o di indagine svolte a qualunque titolo; 2) quali specifiche funzioni svolgano le unità organizzative ed operative dei gestori, con quali modalità e a quale concreto titolo, indicando anche se tali funzioni siano esercitate solo in relazione ad utenti e abbonati delle stesse società, ovvero anche a clienti di altre società; 3) se e come tali funzioni siano eventualmente oggetto di forme di coordinamento organizzativo o informatizzato, ovvero di conoscibilità interna, indicandone le concrete modalità; 4) se, e con quali concrete modalità, si procede ad una conservazione organizzata anche temporanea di flussi di dati, dati, o trascrizioni, a livello locale o centrale; 5) le tipologie di *software* utilizzato o di prevista utilizzazione; 6) i soggetti, anche esterni, aventi a qualunque titolo legittimo accesso a dati. Il Garante ha chiesto, infine, quali misure di sicurezza siano state adottate a garanzia della segretezza, con riferimento sia alle operazioni in corso, sia ai dati raccolti.

In data 15 dicembre 2005, l'Autorità ha reso pubblici i risultati della propria indagine.

L'Autorità ha rilevato che *"dagli accertamenti svolti non sono emersi profili di illiceità nel trattamento dei dati personali. In termini generali, le modalità esecutive previste dai diversi fornitori per le varie fasi di svolgimento dei servizi garantiscono un primo livello di sicurezza dei dati personali, con procedure sottoposte a un processo di certificazione di regola secondo standard internazionali di sicurezza. In base agli elementi acquisiti va però constatata la necessità di incrementare sensibilmente tale livello di sicurezza, in particolare per quanto riguarda le diverse interazioni tra i fornitori e l'autorità giudiziaria. Il Garante rileva quindi la necessità di prescrivere ai fornitori di adottare alcuni accorgimenti e misure, ulteriori rispetto a quelle minime di cui agli artt. 33 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali e al disciplinare tecnico allegato, atti a garantire maggiormente la protezione dei dati. Tali prescrizioni riguardano la forma e l'autenticità dei decreti di inizio attività che pervengono ai fornitori, le modalità di invio e di ricezione della relativa documentazione, la gestione dei profili di autorizzazione e l'attribuzione dei diritti di accesso alle risorse informatiche, anche con riferimento a singoli incaricati. Non sono oggetto di prescrizione i profili concernenti più direttamente la conservazione dei dati di traffico per finalità di accertamento e repressione dei reati, che saranno oggetto dell'apposito provvedimento del Garante da adottare ai sensi dell'art. 132, comma 5, del Codice. L'organizzazione delle funzioni aziendali dedicate ai servizi di supporto all'autorità giudiziaria, come attestata dai fornitori, risulta nel suo complesso sufficiente, rispondendo in termini generali a criteri di suddivisione delle competenze e di accentramento della responsabilità. Devono essere tuttavia perseguiti, con idonei strumenti organizzativi, livelli di sicurezza più elevati, limitando in particolare la conoscibilità delle informazioni comunque attinenti all'attività svolta per scopi di giustizia ... dall'analisi dei vari flussi informativi si evidenzia la necessità di un rigoroso controllo, per evitare che venga dato seguito ad ipotetiche richieste da parte di soggetti non legittimati. Sono altresì necessarie modalità di comunicazione tra i fornitori e l'autorità giudiziaria che garantiscano maggiormente la riservatezza delle informazioni scambiate ... nel prestare altri servizi a supporto di indagini giudiziarie oltre alle intercettazioni, i fornitori vengono a conoscenza di una notevole mole di informazioni personali collegate alle modalità di comunicazione della persona sottoposta ad intercettazione con i propri interlocutori. Queste informazioni vengono elaborate e raccolte dal fornitore, per essere successivamente consegnate all'autorità giudiziaria che le ha richieste. Almeno per il lasso di tempo intercorrente tra la loro raccolta e la comunicazione all'autorità giudiziaria, queste stesse informazioni possono essere trattate lecitamente tramite i sistemi tecnologici e le funzioni aziendali preposte dal fornitore, il quale rimane però investito della responsabilità di proteggerle in modo idoneo a prevenire, per quanto tecnicamente possibile, ogni forma di abuso".* Alla luce di tali osservazioni, l'Autorità ha indicato ai fornitori gli

adeguamenti necessari per mettere in sicurezza il trattamento di questa particolare categoria di dati<sup>35</sup>. Ai gestori veniva concesso un termine di 180 giorni per porre in essere tali adeguamenti.

Con provvedimento del 20 settembre 2006, l'Autorità garante, rilevata la mancata, parziale o ritardata attuazione delle misure prescritte nel dicembre 2005, ha ordinato ai gestori telefonici di ultimare entro e non oltre 90 giorni l'adozione delle misure di sicurezza imposte per mettere in sicurezza i dati personali e i flussi informativi riguardo alle attività svolte per le intercettazioni disposte dalla magistratura, chiarendo che, scaduto il nuovo termine, essa avrebbe vietato agli inadempienti le operazioni di trattamento dei dati riferite alle attività in materia di intercettazioni.

Alla luce di quanto precede, in data 25 gennaio 2007, il Garante, rilevato che un gestore non aveva adottato alcune delle misure prescritte e, in particolare, non aveva approntato sistemi di posta elettronica certificata o altri sistemi sicuri di comunicazione, mantenendo la prassi di ricevere e inviare i dati tramite fax, modalità non ritenuta più conforme agli standard di sicurezza più elevati richiesti per i flussi informativi con l'autorità giudiziaria, ha disposto nei confronti di tale gestore il blocco della comunicazione di dati personali da e verso gli uffici giudiziari limitatamente alle modalità non più consentite di ricezione e comunicazione.

## 2. Pubblicazione delle intercettazioni

Il secondo ambito di intervento dell'Autorità garante nella materia *de qua* ha riguardato la problematica del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte dalla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte da autorità giudiziarie, con particolare riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al diritto fondamentale alla protezione dei relativi dati personali. In data 21 giugno 2006, l'Autorità ha prescritto ai titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal Codice della privacy e dall'allegato codice di deontologia per l'attività giornalistica.

In particolare, l'Autorità è partita dalla considerazione che, dagli atti al momento disponibili e dall'attuale quadro normativo riferito al processo penale, non risulta allo stato comprovato che le recenti pubblicazioni giornalistiche delle

---

<sup>35</sup> Con decisione del 1 giugno 2006, l'Autorità, a seguito del ricorso di un soggetto il cui coniuge si era visto recapitare all'indirizzo di casa, in busta anonima, un tabulato con dati di traffico relativi a chiamate in entrata ed in uscita del suo cellulare, anche con informazioni sulla localizzazioni, ha ordinato ad un gestore di adottare soluzioni informatiche idonee ad assicurare l'identificazioni di tutti i soggetti che hanno accesso ai dati, in modo tale da documentare ed eventualmente verificare i casi di abuso.

trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale. Essa ha tuttavia rilevato che il meccanismo previsto dalla legge per acquisire agli atti processuali le sole conversazioni rilevanti per il procedimento penale non è più adeguato rispetto al fenomeno dell'incessante pubblicazione integrale di materiali processuali, in quanto consente di porre in modo indiscriminato a disposizione dell'opinione pubblica un vasto materiale di documentazione di conversazioni telefoniche che non è oggetto di adeguata selezione e valutazione e che, oltre a non risultare sempre essenziale per una doverosa informazione dell'opinione pubblica, può favorire anche una percezione inesatta di fatti, circostanze e relazioni interpersonali.

L'Autorità ha dunque ricordato che la vigente disciplina di protezione dei dati personali che contempera i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa (Codice della privacy; codice di deontologia relativo all'attività giornalistica) prevede invece espresse e puntuali garanzie da rispettare e, in particolare: a) garantisce al giornalista il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, ma nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione; b) considera quindi legittima la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile per l'originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti; c) prescrive che si evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti; d) esige il pieno rispetto della dignità della persona; e) tutela la sfera sessuale delle persone, impegnando il giornalista ad astenersi dal descrivere abitudini sessuali riferite a persone identificate o identificabili e, quando si tratta di persone che rivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, a rispettare comunque sia il principio dell'essenzialità dell'informazione, sia la dignità.

L'Autorità ha dunque prescritto a tutti i mezzi di informazione di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita, autonoma e responsabile, circa l'effettiva essenzialità dei dettagli pubblicati, nella consapevolezza che l'affievolita sfera di riservatezza di persone note o che esercitano funzioni pubbliche non esime dall'imprescindibile necessità di filtrare comunque le fonti disponibili per la pubblicazione, che vanno valutate dal giornalista, anche alla luce del dovere inderogabile di salvaguardare la dignità delle persone e i diritti di terzi.

Il Presidente dell'Autorità è poi tornato sulla questione nella relazione sull'attività per l'anno 2005, presentata in data 7 luglio 2006.

In tale sede, il Presidente ha dichiarato che: *"Nessuno, meno che mai il Garante, chiede censure preventive o bavagli all'informazione. Chiediamo che il giornalista svolga fino in fondo il proprio mestiere, soppesando, anche rispetto a persone che hanno rilievo pubblico, le notizie e distinguendo fra informazioni necessarie per valutare il fatto e informazioni che invece attengono*



*prevalentemente alla sfera privata del soggetto. La posizione del "terzo incolpevole", dei familiari e dei minori deve essere sempre tutelata, così come particolare attenzione va prestata alle informazioni sensibili. Siamo consapevoli che l'uso delle intercettazioni telefoniche investe anche la responsabilità di altri soggetti, in primo luogo gli operatori della giustizia. Ed è per questo che abbiamo rivolto un nuovo caloroso invito al Consiglio Superiore della Magistratura affinché, nell'ambito delle sue competenze, si attivi perché siano migliorate le garanzie e le misure di sicurezza a tutela della riservatezza delle informazioni processuali. Inoltre, ci siamo impegnati a collaborare su questi temi con Parlamento e Governo anche attivando il diritto-dovere di segnalazione che la legge ci attribuisce. Quanto al nostro potere di controllo, che, per sua natura, è destinato sempre a svolgersi "a posteriori", riteniamo doveroso chiedere soprattutto al Parlamento una revisione normativa che preveda la possibilità per l'Autorità di comminare sanzioni amministrative di carattere pecuniario, qualora si accerti la violazione dei principi contenuti nel Codice deontologico".*

Con provvedimento del 15 marzo 2007, l'Autorità garante ha rilevato che, con riferimento alle trascrizioni di intercettazioni disposte nell'indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza, per condotte estorsive relative all'utilizzo di immagini fotografiche e di altre notizie, nonché per reati ipotizzati in tema di prostituzione, sono state diffuse alcune informazioni e notizie, anche non estratte da trascrizioni di intercettazioni, eccedendo i limiti del diritto di cronaca e violando, comunque, i diritti e la dignità di persone interessate. Conseguentemente essa ha vietato a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico, in relazione alla vicenda suddetta, di diffondere dati personali in violazione del provvedimento del 21 giugno 2006, allorché 1) si riferiscano a fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico, oppure 2) riguardino notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità dell'informazione o, ancora, 3) attengano a particolari della vita privata delle persone diffusi in violazione della tutela della loro sfera sessuale.

### **La legge 20 novembre 2006, n. 281**

La legge 20 novembre 2006, n. 281, che ha convertito con ampie modificazioni il decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche", ha introdotto una disciplina processuale specifica in materia di intercettazioni illegali, ossia delle intercettazioni compiute senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Ai sensi dei nuovi commi da 2 a 6 dell'art. 240 c.p.p., il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto di:

- documenti, supporti, atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti;

- documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni.

Di tutti tali documenti è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato. Entro quarantotto ore dalla loro acquisizione, il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari di disporre la distruzione. Il giudice fissa un'apposita udienza, dando avviso a tutte le parti interessate. Al termine dell'udienza, qualora il giudice ritenga che i documenti per cui è causa siano illegali, ne dispone la distruzione immediata e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.

Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti, nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti.

Ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'art. 512 c.p.p., dei verbali relativi all'acquisizione e alla distruzione dei suddetti atti è sempre consentita la lettura.

La legge in questione opera anche sul piano sanzionatorio.

In primo luogo, viene prevista una sanzione penale (reclusione da sei mesi a quattro anni, che diventa reclusione da un anno a cinque anni nel caso di fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio) per chi detenga consapevolmente gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione.

In secondo luogo è stata introdotta una sanzione civile nei confronti di chi pubblichi gli atti o i documenti illegalmente formati o acquisiti, del direttore responsabile e dell'editore, in solido tra loro.

## **Norme penali**

Il codice penale sanziona una serie di condotte connesse all'utilizzo abusivo di conversazioni telefoniche.

Art. 617 c.p. (Cognizione, interruzione o impedimenti illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) Chiunque fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela,

mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-bis c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) Chiunque fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-ter c.p. (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 619 c.p. (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni) L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'art. 616 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il colpevole senza giusta causa rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire sessantamila a un milione.

Art. 620 c.p. (Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni) L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

### **L'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche condotta dalla 2<sup>a</sup> Commissione (Giustizia) del Senato della Repubblica**

In data 4 luglio 2006, la Commissione giustizia del Senato della Repubblica ha deliberato di procedere allo svolgimento di una indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche: *"Ciò al fine precipuo di affrontare delicate e non sempre trasparenti problematiche e polemiche che, nei mesi precedenti, avevano costituito oggetto di un vivace dibattito a tutti i livelli, sia nell'opinione pubblica che a livello politico, tanto da determinare, con l'inizio della nuova quindicesima legislatura, non solo una diffusa richiesta di interventi di carattere normativo, ma anche la presentazione di proposte di inchiesta parlamentare sulle intercettazioni telefoniche ..."*<sup>36</sup>.

Le conclusioni raggiunte dalla Commissione giustizia sono riportate all'interno delle schede di lettura in appositi riquadri.

Il documento conclusivo è invece rinvenibile nella sezione relativa alla documentazione del presente dossier.

---

<sup>36</sup> Dalla premessa del documento approvato dalla Commissione a conclusione dell'indagine conoscitiva (Doc. XVII n. 2).



A.S. 1512

SCHEDE DI LETTURA

## Articolo 1

(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto,

delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni o dei quali sia data lettura in pubblica udienza»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto».

L'**articolo 1** del disegno di legge modifica l'art. 114 c.p.p., relativo al divieto di pubblicazione di atti e di immagini. Le disposizioni contenute in tale norma sono completate da quelle di cui all'art. 329 c.p.p., non toccate dal disegno di legge in esame e disciplinanti il c.d. segreto istruttorio, e da quelle di cui all'art. 329-bis c.p.p., introdotto dall'art. 15 del disegno di legge in esame e disciplinante, in particolare, l'obbligo del segreto per le intercettazioni (cfr. *infra*).

L'articolo in esame corrisponde quasi integralmente all'art. 1 dell'originario disegno di legge governativo (A.C. 1638), come modificato alla Camera dei deputati.

La **lettera a)** dell'articolo in esame sostituisce il comma 2 del citato art. 114 c.p.p..

Come è noto, mentre il comma 1 dell'art. 114 c.p.p. dispone in generale il divieto di pubblicazione di tutti gli atti coperti da segreto, il comma 2 prevede che fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare anche gli atti non più coperti da segreto non possono essere pubblicati, neanche parzialmente.

Il disegno di legge in esame reca il divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, di tutti gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti da segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Pertanto, oltre ad aggiungere anche il divieto di pubblicazione "per riassunto" (attualmente il divieto riguarda solo la pubblicazione e la pubblicazione parziale), la nuova formulazione del comma 2 contempla, accanto agli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, quelli contenuti nel fascicolo delle investigazioni difensive.

La **lettera b)** inserisce i nuovi commi *2-bis* e *2-ter* dopo il comma 2.

Il nuovo comma *2-bis* dell'art. 114 c.p.p. stabilisce un divieto di pubblicazione più stringente, esteso anche al contenuto (oltre che alla pubblicazione parziale o per riassunto), della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti da segreto. Anche in tal caso il divieto di pubblicazione vige fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare e riguarda anche la documentazione, gli atti, ecc. non più coperti da segreto.

Come evidenziato nella relazione illustrativa dell'originario disegno di legge governativo (A.C. 1638), il carattere più stringente del divieto si giustifica poiché le conversazioni intercettate rappresentano la fonte principale di propalazione di notizie e circostanze afferenti la vita privata di soggetti spesso accidentalmente coinvolti.

Il nuovo comma *2-ter* stabilisce poi un divieto assoluto di pubblicazione (parziale, per riassunto, o nel contenuto) delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari, consentendone tuttavia la pubblicazione soltanto nel contenuto, dopo che l'indagato o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari (con l'eccezione delle parti che riproducono gli atti di cui al comma *2-bis*).

In tal caso il divieto di pubblicazione non riguarda atti di indagine bensì provvedimenti diretti a limitare la libertà personale del soggetto. Come evidenziato nella relazione illustrativa dell'originario disegno di legge governativo, la facoltà di pubblicazione (nel contenuto) dei citati provvedimenti



dopo che l'indagato o il difensore ne abbiano avuto conoscenza, appare finalizzata a rendere effettivo il controllo, anche della pubblica opinione, sulle ragioni dell'esercizio del potere di privazione della libertà personale ovvero di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

La **lettera c)** dell'articolo in esame è diretta a sostituire il terzo comma dell'art. 114 c.p.p., conformandone la formulazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 59 del 1995.

Va infatti ricordato che il giudice costituzionale nella citata sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 114 c.p.p. nella parte in cui non consente la pubblicazione degli atti del fascicolo per il dibattimento anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado, ritenendo tale previsione non conforme a quanto contemplato nella direttiva n. 71 della legge di delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81), che sembra limitare tale divieto al fascicolo del pubblico ministero oltre che agli altri casi analiticamente contemplati (tra i quali non rientrano gli atti del fascicolo per il dibattimento).

Pertanto, la nuova formulazione del comma 3 si limita a vietare la pubblicazione, anche parziale, qualora si proceda al dibattimento, degli atti del fascicolo del pubblico ministero se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello, oltre a confermare la facoltà di pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni o dei quali sia data lettura in pubblica udienza.

Infine la **lettera d)**, riproduce sostanzialmente il contenuto del comma 7 dell'art. 114 c.p.p.- diretta a consentire in ogni caso la pubblicazione del contenuto di atti non coperti da segreto -, aggiornandone la formulazione alle eccezioni ed ai divieti introdotti nei commi 2, 2-bis e 2-ter.

Sul complesso delle modifiche all'art. 114 c.p.p., il C.S.M. ha osservato, con riferimento all'originario disegno di legge governativo, che *"la soluzione delineata dal d.d.l. appare problematica, comportando l'equiparazione del regime relativo agli atti coperti da segreto a quello degli atti non più coperti da segreto: una parte significativa della fase delle indagini preliminari risulterebbe sottoposta ad un regime di indifferenziato divieto di pubblicazione degli atti*

*"anche per riassunto" (ed anche nel "contenuto" con riferimento alle intercettazioni), con evidente compressione dei valori riconducibili all'art. 21 Cost."*<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Deliberazione del C.S.M. del 21 dicembre 2006, avente ad oggetto *"Nota in data 28 settembre 2006 del Ministro della giustizia con la quale trasmette, per il parere ai sensi dell'art. 10 della Legge 195/1958, copia del D.d.l., approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 agosto 2006, concernente: "Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine"*.

**Articolo 1**  
*(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale)*

**Comma 1**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 114 <i>Divieto di pubblicazione di atti e di immagini</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.	1. <i>Identico.</i>
2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.	2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale <b>o per riassunto</b> , degli atti <b>di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive</b> , anche se non più coperti dal segreto, fino <b>alla conclusione delle</b> indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
	<b>2-bis. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.</b>
	<b>2-ter. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel</b>

**Articolo 1**  
(*Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale*)

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 114 <i>Divieto di pubblicazione di atti e di immagini</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis.</b></p>
<p>3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti <b>del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli</b> del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni (*).</p> <p><i>(*) La Corte Costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 59, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole: «del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli».</i></p>	<p>3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni <b>o dei quali sia data lettura in pubblica udienza.</b></p>
<p>4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

**Articolo 1**  
*(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale)*

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 114 <i>Divieto di pubblicazione di atti e di immagini</i>	
Testo vigente	Testo modificato
le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.	
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.	<i>5. Identico.</i>
6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione .	<i>6. Identico.</i>

**Articolo 1**  
*(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale)*

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 114 <i>Divieto di pubblicazione di atti e di immagini</i>	
Testo vigente	Testo modificato
6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta .	6-bis. <i>Identico</i>
7. E' <b>sempre</b> consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.	7. <b>Salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter</b> , è consentita la pubblicazione del contenuto <b>degli</b> atti non coperti dal segreto.

## Articolo 2

*(Modifica all'articolo 220 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 220 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La perizia sui documenti di cui all'articolo 240-bis è ammessa soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata l'incompletezza o la

contraddittorietà dei dati che emergono dal relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi dell'articolo 240-ter; le attività peritali devono in tale caso essere compiute esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice».

L'**articolo 2** del disegno di legge in esame introduce il nuovo comma 1-*bis* all'art. 220 c.p.p., in materia di perizia.

L'articolo in esame non era incluso nell'originario disegno di legge governativo. Esso è stato inserito dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati.

La perizia è un mezzo di prova disciplinato dal Capo VI (Perizia) del Titolo II (Mezzi di prova) del Libro III (Prove) della Parte I del codice di procedura penale (artt. 220-232). A norma dell'art. 220, primo comma, c.p.p., l'accertamento peritale è ammesso quando "occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche".

Per quanto riguarda le garanzie della perizia, l'art. 221 c.p.p. e l'art. 67 delle relative disposizioni attuative, assicurano la competenza del perito, statuendo che sia nominato tra gli iscritti negli appositi albi istituiti presso ogni tribunale o tra persone fornite di particolare competenza. Una puntuale disciplina è dettata, inoltre, in materia di astensione e ricusazione (art. 223), di incapacità (per mancanza dei requisiti soggettivi) nonché di incompatibilità del perito (per l'inconciliabilità con altri incarichi), cui consegue la nullità della perizia (art. 222). Sono stabilite, poi, norme a tutela del contraddittorio: l'art. 229 c.p.p. stabilisce, in particolare, che il perito indica alle parti il giorno, l'ora e il luogo in cui avranno inizio le operazioni ed ogni successiva variazione.

Per quanto attiene alle forme della perizia, il codice di procedura penale stabilisce che, di norma, il parere peritale è espresso in forma orale e raccolto a verbale; in casi particolari, il perito può essere autorizzato a fornire il parere entro un termine fissato dal giudice o a depositare una relazione scritta (art. 227).

Una peculiare disciplina è dettata dall'art. 508 c.p.p. in materia di ammissione della perizia nel dibattimento<sup>38</sup>.

Mentre il comma 1 dell'art. 220 c.p.p. stabilisce, in generale, che la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, il nuovo comma prevede una limitazione quando oggetto della perizia debbano essere:

- i documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, nonché
- i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni.

In tal caso, la perizia è ammissibile soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata l'incompletezza o la contraddittorietà dei dati del relativo verbale di consistenza (per il quale si rinvia all'art. 3 del disegno di legge in esame).

Le attività peritali possono avere ad oggetto esclusivamente i documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice.

---

<sup>38</sup> L'art. 508 c.p.p. recita: "1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni. 2. Con l'ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 228. 3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell'articolo 501".



## Articolo 2

(Modifica all'articolo 220 del codice di procedura penale)

### Comma 1

Codice di procedura penale	
Articolo 220 Oggetto della perizia	
Testo vigente	Testo modificato
1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.	1. <i>Identico.</i>
	<b>1-bis. La perizia sui documenti di cui all'articolo 240-bis è ammessa soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata l'incompletezza o la contraddittorietà dei dati che emergono dal relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi dell'articolo 240-ter; le attività peritali devono in tale caso essere compiute esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice.</b>
2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.	2. <i>Identico.</i>



### **Articolo 3**

#### *(Introduzione degli articoli 240-bis e 240-ter del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 240 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 240-bis. - (Documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite).

– 1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere acquisiti al procedimento né in alcun modo utilizzati, tranne che come corpo del reato. Essi sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 240-ter, decorsi cinque anni dalla data nella quale i documenti sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.

Art. 240-ter. - (Udienza per la redazione del verbale di consistenza). – 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti costituenti corpo del reato di cui all'articolo 240-bis, il pubblico ministero richiede entro dieci giorni al giudice per le indagini preliminari di procedere alla redazione del verbale di consistenza di cui al comma 4. Entro il medesimo termine il pubblico ministero trasmette anche i documenti acquisiti; ove sugli stessi debbano essere effettuati accertamenti tecnici in via preliminare, il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarne la trasmissione per non più di novanta giorni.

2. Il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, da tenere entro dieci giorni dalla data della trasmissione dei documenti di cui al comma 1, per accertare:

a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;

b) i soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni.

3. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero; esso è notificato, entro lo stesso termine, all'imputato, al suo difensore e agli altri soggetti interessati. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell'udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. È in ogni caso vietato il rilascio di copia degli stessi.

4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale, ma il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituirne oggetto al di fuori dei limiti di cui al comma 2.

5. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera h-bis).

6. All'esito delle operazioni, i documenti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. Si applicano le disposizioni dell'articolo 269, comma 2».

L'**articolo 3** del disegno di legge in esame introduce, dopo l'art. 240 c.p.p., i due nuovi artt. 240-*bis* e 240-*ter* che riguardano le intercettazioni illegali, ossia quelle effettuate in assenza di una autorizzazione della autorità giudiziaria.

L'articolo in esame non era incluso nell'originario disegno di legge governativo. Esso è stato inserito dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Con riferimento alle intercettazioni illegali, attualmente, i commi 2 e ss. dell'art. 240 c.p.p., introdotti dall'art. 1 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259<sup>39</sup>, prevedono che "2. Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato. 3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporre la distruzione. 4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. 5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti. 6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti".

Di tale disciplina l'art. 24 del disegno di legge in esame prevede l'abrogazione.

Il nuovo art. 240-*bis* c.p.p. stabilisce che non possono essere acquisiti al procedimento né in alcun modo utilizzati, tranne che come corpo del reato:

- i documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, nonché
- i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni.

Tali documenti devono essere custoditi per un tempo massimo di cinque anni nell'archivio riservato presso la procura della Repubblica previsto dall'art. 268,

---

<sup>39</sup> "Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281

comma 3-ter, c.p.p., introdotto dall'art. 9 del disegno di legge in esame. Salvo quanto previsto dal successivo art. 240-ter (vedi *infra*), tali documenti, decorsi cinque anni dalla data nella quale essi sono pervenuti alla procura della Repubblica, devono comunque essere distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle operazioni di distruzione deve essere redatto verbale.

L'art. 240-ter c.p.p. disciplina le cautele che devono circondare l'acquisizione al procedimento dei frutti di intercettazioni e raccolte dati illegali costituenti corpo di reato.

Entro dieci giorni, il pubblico ministero:

- fa istanza al giudice per le indagini preliminari per la redazione del c.d. "verbale di consistenza" e

- trasmette i documenti acquisiti (ove su di essi debbano essere effettuati accertamenti tecnici in via preliminare, il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarne la trasmissione per non più di novanta giorni).

Entro dieci giorni dalla trasmissione dei documenti suddetti, si tiene un'udienza in camera di consiglio volta ad accertare:

a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti e

b) i soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni.

I commi 3 e ss. del nuovo art. 240-ter disciplinano il procedimento, sia facendo rinvio alla disciplina generale del procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 127, commi 1, 2, 6 e 10, c.p.p., sia dettando disposizioni specifiche. Queste ultime prevedono che l'avviso della data fissata per l'udienza sia comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero e notificato, entro lo stesso termine, all'imputato, al suo difensore e agli altri soggetti interessati. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell'udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. E' in ogni caso vietato il rilascio di copia dei documenti. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale (il suddetto "verbale di consistenza"), con espresso divieto di riportarvi il contenuto dei documenti. Il verbale entra a far parte del fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 431, comma 1, lettera h-bis) (tale lettera è inserita nell'art. 431 c.p.p. ad opera dell'art. 17 del disegno di legge in esame). All'esito delle operazioni, i documenti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e custoditi nell'archivio riservato di cui al nuovo art. 268, comma 3-ter, c.p.p.. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 269, comma 2, c.p.p., come modificato dall'art. 11 del disegno di legge in esame, secondo il quale, salvo quanto previsto dall'art. 271, comma 3, c.p.p., le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione dei documenti. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli

interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti.

### **Articolo 3**

*(Introduzione degli articoli 240-bis e 240-ter del codice di procedura penale)*

#### **Comma 1**

<b>Codice di procedura penale</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo modificato</b>
	<b>Articolo 240-bis</b> <i>Documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illeciti</i>
	<p><b>1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere acquisiti al procedimento né in alcun modo utilizzati, tranne che come corpo del reato. Essi sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.</b></p> <p><b>2. Salvo quanto previsto dall'articolo 240-ter, decorsi cinque anni dalla data nella quale i documenti sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.</b></p>
	<b>Articolo 240-ter</b> <i>Udienza per la redazione del verbale di consistenza</i>
	<p><b>1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti costituenti corpo del reato di cui all'articolo 240-bis, il pubblico</b></p>

### Articolo 3

(Introduzione degli articoli 240-bis e 240-ter del codice di procedura penale)

<b>Codice di procedura penale</b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>ministero richiede entro dieci giorni al giudice per le indagini preliminari di procedere alla redazione del verbale di consistenza di cui al comma 4. Entro il medesimo termine il pubblico ministero trasmette anche i documenti acquisiti; ove sugli stessi debbano essere effettuati accertamenti tecnici in via preliminare, il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarne la trasmissione per non più di novanta giorni.</b></p> <p><b>2. Il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, da tenere entro dieci giorni dalla data della trasmissione dei documenti di cui al comma 1, per accertare:</b></p> <p><b>a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;</b></p> <p><b>b) i soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni.</b></p> <p><b>3. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero; esso è notificato, entro lo stesso termine, all'imputato, al suo difensore e agli altri soggetti interessati. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell'udienza i documenti restano</b></p>



### **Articolo 3**

*(Introduzione degli articoli 240-bis e 240-ter del codice di procedura penale)*

<b>Codice di procedura penale</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo modificato</b>
	<p><b>depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. È in ogni caso vietato il rilascio di copia degli stessi.</b></p> <p><b>4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale, ma il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituirne oggetto al di fuori dei limiti di cui al comma 2.</b></p> <p><b>5. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera <i>h-bis</i>).</b></p> <p><b>6. All'esito delle operazioni, i documenti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma <i>3-ter</i> dell'articolo 268. Si applicano le disposizioni dell'articolo 269, comma 2.</b></p>



## **Articolo 4**

*(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, la parola: «telecomunicazione» è sostituita dalla seguente: «comunicazione».

L'**articolo 4** del disegno di legge in esame apporta una modifica all'art. 266, comma 1, c.p.p., recante i limiti di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di altre forme di telecomunicazione.

Esso estende l'ambito di applicazione dell'art. 266 c.p.p. a tutte le forme di "comunicazione" (e non solo, dunque, a quelle di "telecomunicazione").

L'articolo in esame non era incluso nell'originario disegno di legge governativo. Esso è stato inserito dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 15 Cost., le limitazioni al diritto inviolabile alla libertà ed alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione possono avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Dovrebbe dunque trattarsi di forme di comunicazione ulteriori rispetto alle conversazioni o comunicazioni telefoniche, di cui all'art. 266 c.p.p., e ai flussi di comunicazioni relativi a sistemi informatici o telematici, di cui all'art. 266-*bis* c.p.p..

A tal proposito, l'art. 6 del disegno di legge in esame stabilisce inoltre che le disposizioni del capo sulle intercettazioni telefoniche si applicano anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione.



**Articolo 4**  
(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale)

**Comma 1**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 266 <i>Limiti di ammissibilità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati :	1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di <b>comunicazione</b> è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati :
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;	a) <i>identica</i> ;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;	b) <i>identica</i> ;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;	c) <i>identica</i> ;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;	d) <i>identica</i> ;
e) delitti di contrabbando;	e) <i>identica</i> ;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;	f) <i>identica</i> ;
f-bis) delitti previsti dall'articolo	f-bis) <i>identica</i> ;

**Articolo 4**  
*(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale)*

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 266 <i>Limiti di ammissibilità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice .	
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.	<i>2. Identico.</i>

## Articolo 5

*(Modifica all'articolo 266-bis del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 266-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche».

«1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni

L'**articolo 5** del disegno di legge integra con un comma aggiuntivo il contenuto dell'art. 266-*bis* c.p.p., norma che consente l'intercettazione di comunicazioni che avvengano attraverso sistemi informatici e telematici.

L'articolo in esame non era incluso nell'originario disegno di legge governativo. Esso corrisponde a quanto disposto dall'art. 2 dell'A.C. 1344 (disposizioni quasi identiche erano presenti anche nell'A.C. 1165 e nell'A.C. 1594) ed è stato inserito dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Il nuovo comma 1-*bis* precisa che anche tale tipo di intercettazioni è soggetto alla disciplina codicistica in materia di intercettazioni telefoniche.

La relazione al disegno di legge A.C. 1165 (Fabris e altri), abbinato all'originario disegno di legge governativo, afferma che si tratta di una norma di carattere tecnico volta ad evitare che in tutte le disposizioni di settore debba farsi necessariamente riferimento anche ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.





## Articolo 5

(Modifica all'articolo 266- bis del codice di procedura penale)

### Comma 1

Codice di procedura penale	
Articolo 266-bis <i>Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.	1. <i>Identico.</i>
	<b>1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche.</b>



**Articolo 6**  
*(Introduzione degli articoli 266-ter e 266-quater  
del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 266-ter. - (Intercettazioni di corrispondenza postale). – 1. Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione.

Art. 266-quater. - (Riprese visive). – 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:

a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.

3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria».

L'**articolo 6** del disegno di legge in esame introduce, dopo l'art. 266-*bis* c.p.p., i due nuovi artt. 266-*ter* e 266-*quater*, che estendono la disciplina delle intercettazioni di cui al Capo IV del Titolo III del Libro III del codice di procedura penale (per l'appunto relativo a "*Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*") ad altri tipi di comunicazione.

L'articolo in esame non era incluso nell'originario disegno di legge governativo. Esso è stato inserito dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Ai sensi del nuovo art. 266-*ter* c.p.p., le norme del suddetto Capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle "*intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione*".

Per quanto concerne i plichi e la corrispondenza, si ricorda che ai sensi dell'art. 353 c.p.p., "quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di

corrispondenza per i quali è consentito il sequestro a norma dell'articolo 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale di sospendere l'inoltro. Se entro quarantotto ore dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati".

L'art. 254 c.p.p. prevede che "negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque possono avere relazione con il reato. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati".

Ai sensi dell'art. 253 c.p.p., "l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente".

Il nuovo art. 266-*quater* c.p.p. prevede invece che, nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 266 c.p.p., le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche si applicano anche:

- a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;
- b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'art. 614 c.p. (abitazioni, luoghi di privata dimora, appartenenze di essi).

L'art. 266-*quater* c.p.p. stabilisce altresì che, fuori dal caso in cui le operazioni di ripresa visiva siano a contenuto captativo di conversazioni,

- 1) le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato;
- 2) le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria.

In assenza di una disciplina legislativa specifica, la questione della legalità e della conseguente utilizzabilità della prova acquisita attraverso la captazione di immagini in **luoghi di privata dimora** è stata per lungo tempo fonte di contrasti in giurisprudenza.

Con ordinanza emessa il 5 luglio 2000, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alba ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 14 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 189 e 266-271 c.p.p., e, segnatamente, dell'art. 266, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non estendono la disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. alle riprese visive o videoregistrazioni effettuate nei medesimi luoghi.

Con sentenza n. 135 del 24 aprile 2002, nel dichiarare non fondata la suddetta questione di costituzionalità, la Corte costituzionale ha affermato che "la captazione di immagini in luoghi di privata dimora ben può configurarsi, in concreto, come una forma di intercettazione di comunicazioni fra presenti, che si differenzia da quella operata tramite gli apparati di captazione sonora solo in rapporto allo strumento tecnico di intervento, come nell'ipotesi di riprese visive di messaggi gestuali: fattispecie nella quale già ora é applicabile, in via interpretativa, la disciplina legislativa della intercettazione ambientale in luoghi di privata dimora. Stabilire quando la ripresa visiva possa ritenersi finalizzata alla captazione di comportamenti a carattere comunicativo e determinare i limiti entro i quali le immagini concretamente riprese abbiano ad oggetto tali comportamenti é, d'altra parte, una questione che spetta al giudice *a quo* risolvere.

Il problema di costituzionalità si configura solo ove si fuoriesca dall'ipotesi della videoregistrazione di comportamenti di tipo comunicativo, venendo allora in considerazione soltanto l'intrusione nel domicilio in quanto tale. In questo caso, il modello normativo evocato dal giudice *a quo* come *tertium comparationis* é inconferente, stante la sostanziale eterogeneità delle situazioni poste a confronto: la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni, da un lato; l'invasione della sfera della libertà domiciliare in quanto tale, dall'altro. Sebbene, infatti, come già accennato, libertà di domicilio e libertà di comunicazione rientrano entrambe in una comune e più ampia prospettiva di tutela della "vita privata" — tanto da essere oggetto di previsione congiunta ad opera dei citati artt. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; nonchè, da ultimo, ad opera dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — esse restano significativamente differenziate sul piano dei contenuti. La libertà di domicilio ha una valenza essenzialmente negativa, concretandosi nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo. La libertà di comunicazione, per converso — pur presentando anch'essa un fondamentale profilo negativo, di esclusione dei soggetti non legittimati alla percezione del messaggio informativo — ha un contenuto qualificante positivo, quale momento di contatto fra due o più persone finalizzato alla trasmissione di dati significanti. L'ipotesi della videoregistrazione che non abbia carattere di intercettazione di comunicazioni potrebbe perciò essere disciplinata soltanto dal legislatore, nel rispetto delle garanzie costituzionali dell'art. 14 Cost.; ferma restando, per l'importanza e la delicatezza degli interessi coinvolti, l'opportunità di un riesame complessivo della materia da parte del legislatore stesso".

Tale pronuncia non ha però risolto i dubbi interpretativi e alcune pronunce della Corte di cassazione hanno affermato che le riprese video filmate vanno considerate prove documentali non disciplinate dalla legge, previste dall'art. 189 c.p.p.<sup>40</sup>, e non vanno, per contro, ritenute appartenenti al *genus* delle intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni, con la conseguenza che ad esse non si applica la disciplina di cui agli art. 266 ss. c.p.p., ma soltanto il limite della libertà morale della persona, sancito in via generale dall'art. 14 Cost. e verificato dal giudice, di volta in volta, con riferimento alla utilizzabilità della prova (Cass. pen., sez. IV, 18 giugno 2003, n. 44484, in Cass. pen. 2004, 3280).

A risolvere il conflitto sono intervenute le Sezioni unite della Suprema Corte, secondo le quali "A differenza delle riprese visive in luoghi pubblici, quelle di comportamenti non comunicativi eseguite in ambito domiciliare, siccome eseguite in violazione dell'art. 14 Cost., sono illegittime e processualmente inutilizzabili; né esse, al fine di ammetterne la legittimità e l'utilizzabilità, possono essere qualificate come "prova atipica" ex art. 189 c.p.p., giacché tale categoria presuppone pur sempre la formazione lecita della prova" (Cass. pen., sez. un. 28 marzo 2006, n. 26795, in Guida al diritto 2006, 33, 51).

Infine e per completezza, si ricorda che - come richiamato anche dalle Sezioni unite nella sentenza riportata al paragrafo precedente - le immagini tratte da riprese visive in **luoghi pubblici**, tanto se avvenute al di fuori del procedimento (ad esempio, videoregistrazioni effettuate con impianti di videosorveglianza effettuate con impianti di videosorveglianza, installati in esercizi pubblici), quanto se avvenute nell'ambito di indagini di polizia giudiziaria, sono pacificamente ritenute utilizzabili dalla giurisprudenza di legittimità.

---

<sup>40</sup> Art. 189 c.p.p. "(Prove non disciplinate dalla legge). 1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova".

**Articolo 6**  
*(Introduzione degli articoli 266- ter e 266-quater del codice di  
procedura penale)*

**Comma 1**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>Articolo 266-ter</b> <i>Intercettazioni di corrispondenza postale</i>
	<b>1. Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione.</b>
	<b>Articolo 266-quater</b> <i>Riprese visive</i>
	<b>1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:</b> <b>a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;</b> <b>b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.</b>  <b>2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.</b>  <b>3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono</b>

**Articolo 6**  
*(Introduzione degli articoli 266- ter e 266-quater del codice di  
procedura penale)*

<b>Codice di procedura penale</b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria.</b>



## Articolo 7

### *(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, l'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle

operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni»;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.

3-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l'ordine

cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le

intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».

L'**articolo 7** del disegno di legge in esame apporta modifiche all'art. 267 c.p.p., recante i presupposti e le forme del provvedimento che autorizza l'esecuzione dell'attività di intercettazione.

L'articolo in esame corrisponde all'art. 2 del disegno di legge governativo originario, come modificato in alcuni punti dalla Camera dei deputati, anche alla luce del testo dei disegni di legge abbinati.

La **lettera a)** sostituisce il comma 1 dell'art. 267 c.p.p., prevedendo che il decreto motivato con il quale il giudice autorizza l'intercettazione debba contenere l'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. La mancata inclusione di tali elementi rende i risultati delle intercettazioni inutilizzabili ai sensi dell'art. 271, comma 1, c.p.p..

Si ricorda che, in sede di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, la 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ha osservato che, mentre è da escludere che il nostro sistema preveda un numero eccessivo di reati, per i quali *ex lege* sia consentito disporre intercettazioni telefoniche, la critica dovrebbe essere spostata al piano delle motivazioni del provvedimento giudiziario: *"per tale aspetto, infatti, è emersa una diffusa critica relativamente alla carenza, in certi casi, di motivazioni adeguate da parte dell'autorità giudiziaria, con particolare riferimento alla fase della proroga del provvedimento, tanto che alle volte si è parlato di inaccettabile appiattimento delle decisioni del giudice sulle richieste della pubblica accusa: e ciò anche in relazione alla mancanza di controlli e di sanzioni per i casi per niente o poco giustificati di ricorso a tali strumenti di investigazione"*.

La disposizione in questione sembrerebbe dunque eliminare la possibilità per il giudice di motivare *per relationem* il decreto di autorizzazione all'effettuazione di intercettazione di comunicazioni<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> Tale possibilità è stata riconosciuta dalla giurisprudenza, secondo la quale: "Il decreto che dispone l'intercettazione ambientale è adeguatamente motivato anche *"per relationem"*, ovvero mediante rinvio alle motivazioni contenute nella richiesta del p.m., a nulla rilevando che anche quest'ultima faccia a sua volta riferimento ad una informativa della polizia giudiziaria" (Cass. pen., sez. V, 12 febbraio 2003, n. 2007, in *Diritto e giustizia*, 2003, 21, 31).

La **lettera b)** modifica il comma 3 dell'art. 267, che disciplina i casi di urgenza in cui, essendovi fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, è lo stesso pubblico ministero che dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve poi essere convalidato dal giudice.

Viene ora chiarito che la motivazione del decreto del pubblico ministero deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione.

In secondo luogo, anche il decreto di convalida sottosta ai requisiti in termini di motivazione introdotti dalla lettera a) dell'articolo in esame.

La **lettera c)** riformula il comma 3 dell'art. 267 c.p.p., che riguarda la durata dell'attività di intercettazione e la sua eventuale proroga (come ricordato dal documento conclusivo succitato, la proroga è spesso identificato come uno dei momenti più critici della materia in esame). La nuova formulazione pur mantenendo a quindici giorni l'ordinaria durata delle operazioni di intercettazione, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura, stabilisce comunque una durata complessiva massima di tre mesi delle operazioni medesime. Tale limite potrà essere superato soltanto in presenza di nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti dei gravi indizi di reato e dell'assoluta indispensabilità delle intercettazioni, che dovranno essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga insieme ai presupposti sopra citati.

Il Consiglio superiore della magistratura ha criticato l'inserimento di un limite di durata complessiva delle operazioni di intercettazione, affermando che "*Tale disposizione non ha alcun nesso logico con il tema del rafforzamento del segreto degli atti di indagine e con la repressione delle violazioni di esso, mentre è idonea a incidere negativamente sull'efficacia delle indagini limitando il tempo di svolgimento legittimo delle intercettazioni a una durata troppo breve per consentire l'accertamento di molti reati*".

Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni.

La **lettera d)** dell'articolo in esame introduce due nuovi commi all'art. 267 c.p.p..

Limitatamente alle intercettazioni di comunicazioni tra presenti nelle abitazioni, nei luoghi di privata dimora e nelle appartenenze di essi, il nuovo

---

Da ultimo, la questione è stata sollevata anche innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Panarisi c. Italia (R.G. 46794/99), deciso con sentenza del 10 aprile 2007. La Corte, in quel caso, non ha ravvisato alcuna violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

comma 3-*bis* stabilisce un limite massimo di due proroghe, superabile qualora ricorrano le medesime circostanze di cui al comma 3.

Il nuovo comma 3-*ter* fa espressamente salve le particolari disposizioni che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, sono stabilite dall'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 ("*Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa*"), convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 ("*Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale*"), convertito nella legge 15 dicembre 2001, n. 438.

Come esposto nel paragrafo del presente dossier relativo alle "*Discipline speciali in materia di intercettazioni*", l'art. 13 del decreto-legge 152/1991 prevede che "1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa. 2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale. 3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria".

Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 374/2001, il suddetto art. 13 trova applicazione anche nei procedimenti per i delitti previsti dagli artt. 270-*ter* e 280-*bis* c.p. e per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4 c.p.p..

La **lettera e)** sostituisce il comma 5 dell'art. 267 c.p.p., rendendo più dettagliata la disciplina del registro riservato presso l'ufficio del pubblico ministero, ove, si ricorda, devono essere annotati i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni. Rispetto alla vigente disciplina dovrà annotarsi nel registro anche la data e l'ora di emissione nonché la data e l'ora del deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti relativi alle intercettazioni.

**Articolo 7**  
*(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale)*

**Comma 1**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 267 <i>Presupposti e forme del provvedimento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.</p>	<p>1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato <b>che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, l'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che</b> l'intercettazione <b>sia</b> assolutamente indispensabile <b>per la</b> prosecuzione delle indagini.</p>
<p>1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.</p>	<p>1-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa</p>	<p>2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che <b>deve essere</b> comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice <b>per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione.</b> Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato <b>ai sensi del comma 1.</b> Se il</p>

## Articolo 7

(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale)

Codice di procedura penale	
Articolo 267 <i>Presupposti e forme del provvedimento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
non possono essere utilizzati.	decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.	3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni <b>per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi</b> qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. <b>Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni.</b>
	<b>3-bis.</b> La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai

**Articolo 7**  
(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale)

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 267 <i>Presupposti e forme del provvedimento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.</b>
	<b>3-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni.</b>
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.	4. <i>Identico.</i>
5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni .	5. In apposito registro riservato tenuto <b>presso ogni</b> ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l'ordine cronologico, <b>la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei</b> decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni .





## Articolo 8

(Introduzione dell'articolo 267-bis del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 267-bis. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). – 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle

indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».

L'**articolo 8** del disegno di legge in esame introduce, dopo l'art. 267 c.p.p., un nuovo art. 267-bis c.p.p., in materia di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico.

L'articolo in esame non era incluso nell'originario disegno di legge governativo. Esso è stato inserito dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Esso stabilisce che, nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.

Parimenti, nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'art. 391-quater c.p.p..

Ai sensi dell'art. 391-quater c.p.p., "ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368".

Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del

difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.

Il nuovo art. 267-*bis* c.p.p. riproduce dunque in buona sostanza il contenuto dell'art. 132, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", che vengono contestualmente soppressi dall'art. 22 del disegno di legge in esame. Le modalità di acquisizione dei dati presso il fornitore abbandonano dunque il Codice della *privacy* per trasmigrare nel codice di procedura penale.

L'art. 132 del Codice impone ai fornitori di conservare i dati relativi al traffico telefonico e telematico (a) per un primo periodo di 24 mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati, nonché (b) per un secondo periodo (di 24 o di 6 mesi, per quanto riguarda, rispettivamente, i dati relativi al traffico telefonico o a quello telematico), per finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

I commi 3, 4 e 4-*bis* prevedono attualmente le modalità di acquisizione dei dati suddetti.

Ai sensi del comma 3, durante il primo periodo, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito.

Ai sensi del comma 4, una volta terminato il primo periodo è il giudice che può autorizzare l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

Il comma 4-*bis* prevede che nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati

Rispetto a tale disciplina, il nuovo art. 267-*bis* c.p.p. presenterebbe due principali differenze.

In primo luogo, la ripartizione della competenza a procedere all'acquisizione dei dati tra pubblico ministero e giudice non dipenderebbe più dal lasso di tempo trascorso ma dallo stato del procedimento.

In secondo luogo, parrebbe non essere più prevista una possibilità di azione del pubblico ministero nei casi di urgenza, quale quella prevista attualmente dall'art. 132, comma 4-*bis*, del Codice della privacy.



## Articolo 8

(Introduzione dell'articolo 267-bis del codice di procedura penale)

### Comma 1

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>Articolo 267-bis</b> <b><i>Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico</i></b>
	<p><b>1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.</b></p> <p><b>2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-<i>quater</i>.</b></p> <p><b>3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.</b></p>



## Articolo 9

*(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;

b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

«3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato.

3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;

c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.

2. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni della presente legge, il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delle comunicazioni, definisce le procedure e le specifiche tecniche degli apparati, indicando l'ente che deve provvedere alla loro omologazione.

3. All'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 9** detta alcune modifiche all'art. 268 c.p.p., concernente le modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione.

L'articolo in questione corrisponde quasi integralmente all'art. 3 del disegno di legge governativo originario. Gli ultimi due commi sono stati introdotti durante l'esame in Aula alla Camera dei deputati.

In particolare il **comma 1, lettera a)** dell'articolo in esame, mediante la sostituzione del comma 3 dell'art. 268 c.p.p., opera una innovazione circa gli impianti da utilizzarsi per lo svolgimento delle operazioni, stabilendo che le registrazioni siano compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi in appositi centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di Corte d'appello.

Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate, invece, saranno compiute mediante impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, salva in questo caso l'espressa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.

Tale disciplina è volta a concentrare le operazioni di captazione ed ascolto nel minor numero di strutture possibile, onde ridurre i soggetti che possano avere accesso alle informazioni riservate da esse emergenti e garantire il miglior livello di sicurezza nella acquisizione e nel trattamento dei dati.

A tal proposito, il C.S.M. ha affermato che: *"L'innovazione appare apprezzabile, risultando finalizzata ad una migliore tutela del riserbo dell'attività di intercettazione, a presidio della riservatezza dei soggetti coinvolti nelle operazioni e della stessa efficacia delle indagini. La concentrazione delle operazioni di captazione in un numero ristretto di centri e la distinzione di tali operazioni rispetto a quelle di ascolto si accompagna all'attribuzione al Procuratore generale e al Procuratore della Repubblica, dei poteri di "gestione, vigilanza, controllo e ispezione", rispettivamente, sui centri di intercettazione e sui centri di ascolto (art. 268, comma 3-quater): si tratta di compiti riconducibili alle funzioni lato sensu di sorveglianza del Procuratore generale presso la Corte d'appello e del dirigente dell'ufficio di procura, con condivisibile esclusione di qualsiasi potere di intervento sulle determinazioni relative ai singoli procedimenti. Va ovviamente salvaguardata l'esigenza di funzionalità del sistema così da consentire l'immediata fruibilità della registrazione da parte dell'Autorità giudiziaria procedente. E' necessario altresì che l'istituzione dei centri di intercettazione e, più in generale, l'adozione delle innovazioni tecnologiche sottese alle modifiche legislative in esame siano accompagnate dalla previsione di adeguati oneri di spesa, anche con riferimento alle dotazioni di personale amministrativo necessarie ad assicurare la piena efficienza all'attività di indagine incentrata sulle intercettazioni"*.

Il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni era andato oltre, affermando che: *"Per quanto concerne le attività tecniche della magistratura e della polizia giudiziaria, ai fini di una maggiore sicurezza e riservatezza, si ritiene necessaria ... l'adozione di tutto un insieme di misure volte da una parte a limitare i rischi di "fughe" di dati e dall'altra a restringere le possibilità di accesso ai dati riservati. Misure che riguardano sia la concentrazione dei centri di ascolto presso le sole procure distrettuali, sia il rafforzamento delle misure di sicurezza passive e attive presso detti centri, sia la riduzione e un'accurata selezione del numero di addetti ai centri stessi, sia l'adozione di rigide misure e garanzie di sicurezza tanto per la sala d'ascolto che per la sala server, sia la decisa e fortissima riduzione del numero (attualmente sono decine di migliaia) di coloro che sono abilitati ad accedere al sistema informativo per l'ottenimento di dati sensibili"*.



Viene mantenuto invariato il comma 3-*bis* che consente al pubblico ministero di disporre, quando si procede ad intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.

Le **lettere b) e c)** del comma 1 inseriscono 2 nuovi commi nell'art. 268 c.p.p., il 3-*ter* ed il 3-*quater*, che dispongono in merito alla trasmissione ed alla custodia dei verbali e delle registrazioni, e abrogano i commi da 4 a 8 del medesimo articolo, che attualmente disciplinano il deposito e l'acquisizione dei verbali e delle registrazioni, nonché la trascrizione di queste ultime. La nuova disciplina di tali aspetti viene infatti dettata dagli articoli aggiuntivi 268-*bis* e 268-*ter* c.p.p. inseriti dal successivo art. 10 del disegno di legge in esame.

L'art. 268, comma 4, c.p.p. prevede attualmente che i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

Il nuovo comma 3-*ter* dispone l'immediata trasmissione - in ogni caso mai successiva alla scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione - al pubblico ministero dei verbali e delle registrazioni e la custodia degli stessi in un apposito archivio riservato.

Il nuovo comma 3-*quater* attribuisce poi ai procuratori generali presso la Corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.

Il **comma 2** dell'articolo in esame stabilisce che, al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni del disegno di legge in esame, il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge stesso, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delle comunicazioni, definisce le procedure e le specifiche tecniche degli apparati, indicando l'ente che deve provvedere alla loro omologazione. Tale attività. Ai sensi del **comma 3**, deve essere realizzata nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che dall'indagine conoscitiva è emersa, in generale, la necessità che gli strumenti normativi e tecnici a disposizione della magistratura e delle forze dell'ordine siano costantemente aggiornati: "*Non meno rilevante, peraltro da un punto di vista tecnico, si ritiene la costituzione di una sorta di task force tecnica, particolarmente preparata ed efficiente per tutte le fasi e gli interventi necessari,*

*dal momento della prevenzione a quello del controllo, da quello della verifica della corrispondenza alle esigenze normative a quello dell'accertamento delle violazioni consumate ... Task force tecnica che dovrebbe essere a disposizione delle varie autorità di controllo e repressione del crimine. Ai fini del miglioramento dei dati di conoscenza, appare opportuna una rivitalizzazione della attività di quella commissione interministeriale-osservatorio, creata alla fine degli anni novanta, in materia di sicurezza delle reti e sulle intercettazioni telefoniche, composta da rappresentanti del Ministero della giustizia e di quello delle telecomunicazioni, con la previsione di far giungere la relazione annuale all'esame del Parlamento .... va affrontata la questione attinente ai sistemi (telefoni satellitari o software tipo SKYPE) che creano difficoltà o impossibilità nel controllo. In materia ci troviamo in presenza di un vuoto normativo. Poiché i sistemi sono gestiti da società che alle volte hanno una sede seppur secondaria in Italia o comunque in Paesi europei, la soluzione può trovarsi soltanto in nuove previsioni normative d'interesse pubblico comune, da promuovere anche a livello europeo".*

**Articolo 9**  
(*Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale*)

**Comma 1**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 268 <i>Esecuzione delle operazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.	1. <i>Identico.</i>
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.	2. <i>Identico.</i>
3. Le operazioni possono essere compiute <b>esclusivamente</b> per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.	3. Le operazioni <b>di registrazione sono</b> compiute per mezzo degli impianti installati e <b>custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.</b>
3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati .	3-bis. <i>Identico.</i>
	<b>3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e</b>

**Articolo 9**  
(*Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale*)

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 268 <i>Esecuzione delle operazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato.</b>
	<b>3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.</b>
<b>4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma</b>	<i>Abrogato</i>

## Articolo 9

(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale)

Codice di procedura penale	
Articolo 268 <i>Esecuzione delle operazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.</p>	
<p>7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

## Articolo 9

*(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale)*

Codice di procedura penale	
Articolo 268 <i>Esecuzione delle operazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7 .</b>	

## Articolo 10

*(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 268-bis. - (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni). – 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.

3. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini.

4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:

a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268;

b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio

riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;

c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;

d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui sia vietata l'utilizzazione.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.

8. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.

9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, secondo le modalità di cui all'articolo 89-bis delle

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

Art. 268-ter. - (Trascrizione delle registrazioni). – 1. Il giudice, compiute le formalità di cui all'articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.

3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.

Art. 268-quater. - (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). – 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi

pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.

2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.

3. Il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni rilevanti per la decisione nel fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 268-bis.

4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:

a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione del numero delle pagine stampate;

b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione.

Art. 268-quinquies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). – 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. All'esito può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per



la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.

2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-ter.

Art. 268-sexies. - (Avviso a persone non indagate). – 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero dà avviso in piego chiuso ai soggetti titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, diversi da quelli nei confronti dei quali si procede e che non risultino indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione.

2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero dell'utenza intercettata, nonché

l'indicazione della facoltà di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni ai sensi dell'articolo 269, comma 2.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per i reati di cui agli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale;

b) se dagli atti di indagine risulti che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati;

c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento».

2. All'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, le parole: «di cui all'articolo 268, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 268-bis e seguenti».

L'**articolo 10**, che consta di due commi, inserisce, dopo l'art. 268 c.p.p., cinque nuovi articoli, vale a dire gli artt. 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies. La disciplina dettata da queste disposizioni, come si è già detto, sostituisce quella di cui ai commi da 4 a 8 dell'art. 268 c.p.p., dei quali l'art. 9 del disegno di legge in esame dispone la soppressione.

L'articolo in esame corrisponde all'art. 4 dell'originario disegno di legge governativo, come modificato dalla Camera dei deputati.

Con riferimento alla fase del deposito dei verbali e degli atti delle intercettazioni, definita la più delicata e sensibile, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sottolinea la *"necessità di imporre, in maniera chiara e precisa, che al momento del deposito il magistrato effettui una scelta processuale tra le intercettazioni da utilizzare e quelle che utili processualmente non ritiene, con la conseguente distruzione di queste ultime: vanno approfonditi gli strumenti e i modi per rendere effettiva e rispettata una decisione normativa in tal senso, anche perché una analoga norma tuttora vigente viene ampiamente e costantemente disattesa"*.

L'art. 268-*bis* detta una nuova disciplina del deposito e della acquisizione dei verbali e delle registrazioni. L'obbiettivo perseguito è quello di assicurare la riservatezza dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni.

In particolare, nel termine di cinque giorni dalla conclusione delle operazioni (termine che può essere posticipato dal giudice fino alla chiusura delle indagini preliminari nel caso in cui possa derivare pregiudizio alle indagini medesime), il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni ritenute rilevanti, motivando sulla rilevanza, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, nonché le relative richieste.

Confluiscono invece nell'archivio riservato (cfr. art. 89-*bis* delle disposizioni di attuazione del c.p.p. inserito dall'art. 19 del disegno di legge in esame) gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle non rilevanti perché riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini.

Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.

Entro tale termine, ai difensori delle parti, immediatamente avvisati, sono concesse le facoltà di esaminare gli atti depositati e di quelli custoditi nell'archivio riservato, di ascoltare le registrazioni, di indicare specificamente al giudice sia le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, motivando sulla loro rilevanza, che quelle depositate che ritengono irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione.

Scaduto il termine durante il quale gli atti rimangono depositati, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza non impugnabile l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Al giudice è poi sempre concessa la facoltà di esaminare, qualora lo ritenga necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato.

Viene inoltre custodita nell'archivio riservato anche la documentazione depositata di cui il giudice non ha disposto l'acquisizione, restituita al p.m..

Si prevede poi un richiamo, nei limiti della compatibilità, delle citate disposizioni ai dati relativi al traffico telefonico (comma 7) e si autorizzano espressamente (comma 8) i difensori delle parti ad estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione. Fino a quando non sia avvenuta la distruzione, i difensori possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato (comma 9).

Quanto alla *ratio* delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 268-*bis* la relazione di accompagnamento al disegno di legge governativo originario evidenziava che la selezione preventiva della documentazione rilevante, prima ad opera del p.m. e successivamente ad opera del giudice, riduce i rischi di divulgazione dei contenuti delle intercettazioni, senza abbassare il livello di tutela del diritto di difesa dell'imputato, al quale viene riconosciuta la facoltà di prendere cognizione di tutta la documentazione, compreso quella che il pubblico

ministero ha ritenuto non rilevante e di indicare al giudice le conversazioni in relazione alle quali reputi necessaria l'acquisizione.

A tal proposito, il C.S.M. ha osservato che *"per quanto riguarda l'art. 268-bis, le modifiche delineate dal disegno di legge in esame prevedono innanzi tutto la sostituzione del parametro alla stregua del quale il giudice deve decidere sull'acquisizione delle conversazioni intercettate, parametro che il comma 6 dell'art. 268 nella formulazione vigente individua nella "non manifesta irrilevanza" e che la nuova disposizione definisce in termini di "rilevanza"; analoga modifica viene introdotta dall'art. 268-quater per quanto riguarda l'acquisizione dei risultati dell'intercettazione in un momento anteriore alla chiusura delle indagini preliminari. Soprattutto con riferimento a questa seconda ipotesi, la disciplina in esame presenta profili meritevoli di approfondimento, potendo risultare problematica la prognosi - richiesta sia al Pubblico ministero sia alla difesa - in ordine alla rilevanza, nella prospettiva del giudizio, di una determinata conversazione"*.

L'art. 268-ter disciplina la trascrizione delle registrazioni, stabilendo che il giudice disponga perizia in tal senso oppure la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Appena concluse le operazioni, i verbali e le registrazioni sono immediatamente ricollocati nell'archivio riservato, mentre le trascrizioni confluiranno nel fascicolo per il dibattimento. Viene in ogni caso stabilito il divieto di trascrizione di quelle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini, e viene previsto che il giudice disponga che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni. Anche in tale ipotesi viene consentito ai difensori di estrarre copia delle trascrizioni e delle stampe, anche su supporto informatico.

L'art. 268-quater disciplina l'ipotesi in cui, anche prima del deposito di cui all'art. 268-bis c.p.p., sorga la necessità di utilizzare le intercettazioni realizzate. Infatti il pubblico ministero, al fine di presentare le sue richieste (ad esempio, di provvedimenti cautelari) può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico. Anche in tale ipotesi viene tuttavia espressamente fatta salva la riservatezza dei soggetti terzi, mediante il divieto di trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.

Nel caso poi in cui il giudice debba adottare una decisione prima del momento del deposito e della formale acquisizione delle intercettazioni di cui all'art. 268-

*bis*, il pubblico ministero trasmetterà i verbali e le registrazioni delle conversazioni da lui ritenute rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice dispone l'acquisizione nel fascicolo degli atti di indagini delle conversazioni rilevanti per la decisione, restituendo le altre al pubblico ministero che le custodirà nell'archivio riservato.

Si prevede altresì che dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza del provvedimento, si applichi la disposizione dell'art. 268-*bis*, che consente ai difensori di estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione. Sono comunque sottoposte ad autorizzazione del pubblico ministero la stampa dei dati relativi alle intercettazioni e la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica.

L'art. 268-*quinquies* disciplina le ipotesi in cui l'ascolto e l'acquisizione delle conversazioni vengano disposte dal giudice dopo la conclusione delle indagini preliminari. Dopo la chiusura di queste ultime e nel corso dell'udienza preliminare al giudice è comunque riconosciuta la facoltà di disporre, anche d'ufficio, l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato, e di disporre, all'esito, con ordinanza, l'acquisizione delle intercettazioni ritenute in precedenza prive di rilevanza. Tale facoltà di acquisizione è riconosciuta al giudice anche nel corso del dibattimento, soltanto però quando sia stata avanzata richiesta delle parti specificamente motivata.

Al riguardo il C.S.M. ha osservato che "*il recupero delle intercettazioni in precedenza ritenute irrilevanti ... può rivelarsi foriero di possibili appesantimenti dell'iter del processo derivanti dalla rivisitazione delle originarie determinazioni del giudice sull'esclusione delle conversazioni dal novero di quelle ritenute rilevanti*".

Infine, il nuovo art. 268-*sexies*, disciplina l'avviso a persone non indagate, disponendo che, dopo la chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero dia avviso dell'avvenuta intercettazione, in piego chiuso, e secondo particolari modalità precisamente stabilite, ai soggetti titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta intercettazione, diversi da quelli nei cui confronti si procede e non indagati in procedimenti connessi o collegati.

A tale regola vengono tuttavia stabilite alcune eccezioni (ricorrendo le quali l'avviso non viene inviato) relative ai casi in cui si proceda per alcuni reati particolarmente gravi (art. 51 comma 3-*bis*, 3-*quater* e 407, comma 2, lettera a) c.p.p., nonché 600-*ter* e 600-*quinquies* c.p.); qualora dagli atti di indagine risulti che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone indagate nel procedimento o in procedimenti connessi o collegati; se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze sia stata acquisita al procedimento.

Il **comma 2** dell'articolo in esame apporta all'art. 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140<sup>42</sup> le modifiche conseguenti all'abrogazione dell'art. 268, comma 6, c.p.p. ad opera dell'art. 9 del disegno di legge in esame.

---

<sup>42</sup> *"Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato".*



## Articolo 10

(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies del codice di procedura penale)

### Comma 1

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 268-bis</b> <i>Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni</i></p> <p><b>1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.</b></p> <p><b>2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.</b></p> <p><b>3. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito</b></p>

## Articolo 10

(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies del codice di procedura penale)

<b>Codice di procedura penale</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo modificato</b>
	<p><b>possa derivare grave pregiudizio per le indagini.</b></p> <p><b>4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:</b></p> <p><b>a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268;</b></p> <p><b>b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;</b></p> <p><b>c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;</b></p> <p><b>d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui sia vietata l'utilizzazione.</b></p> <p><b>5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e</b></p>



## Articolo 10

(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies del codice di procedura penale)

<b>Codice di procedura penale</b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.</b></p> <p><b>6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.</b></p> <p><b>7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.</b></p> <p><b>8. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.</b></p> <p><b>9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, secondo le modalità di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.</b></p>
	<p><b>Articolo 268-ter</b> <b>Trascrizione delle registrazioni</b></p>

## Articolo 10

(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies del codice di procedura penale)

<b>Codice di procedura penale</b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>1. Il giudice, compiute le formalità di cui all'articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.</b></p> <p><b>2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.</b></p> <p><b>3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.</b></p>
	<p><b>Articolo 268-quater</b> <b><i>Utilizzo delle intercettazioni nel</i></b></p>

## Articolo 10

(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies del codice di procedura penale)

<b>Codice di procedura penale</b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b><i>corso delle indagini preliminari</i></b>
	<p><b>1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.</b></p> <p><b>2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.</b></p> <p><b>3. Il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni rilevanti per la decisione nel fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite</b></p>

## Articolo 10

(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies del codice di procedura penale)

<b>Codice di procedura penale</b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 268-bis.</b></p> <p><b>4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:</b></p> <p><b>a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione del numero delle pagine stampate;</b></p> <p><b>b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione.</b></p>
	<p><b>Articolo 268-quinquies</b> <b>Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice</b></p>
	<p><b>1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio</b></p>

## Articolo 10

(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies del codice di procedura penale)

<b>Codice di procedura penale</b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. All'esito può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.</b></p> <p><b>2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-ter.</b></p>
	<p><b>Articolo 268-sexies</b> <b><i>Avviso a persone non indagate</i></b></p>
	<p><b>1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero dà avviso in piego chiuso ai soggetti titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, diversi da quelli nei confronti dei quali si procede e che non risultino indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione.</b></p> <p><b>2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero dell'utenza intercettata, nonché l'indicazione della facoltà</b></p>

## Articolo 10

(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies del codice di procedura penale)

<b>Codice di procedura penale</b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni ai sensi dell'articolo 269, comma 2.</b></p> <p><b>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:</b></p> <p><b>a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per i reati di cui agli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale;</b></p> <p><b>b) se dagli atti di indagine risulti che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati;</b></p> <p><b>c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento.</b></p>

## Articolo 10

(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies del codice di procedura penale)

### Comma 2

Legge 20 giugno 2003, n. 140	
<i>Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato</i>	
Art. 6	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4, il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, <b>comma 6</b>, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi,</p>	<p>2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui <b>agli articoli 268 - bis e seguenti</b>, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione</p>

## Articolo 10

(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies del codice di procedura penale)

<b>Legge 20 giugno 2003, n. 140</b>	
<i>Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato</i>	
Art. 6	
Testo vigente	Testo modificato
l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.	della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.
3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.	3. <i>Identico.</i>
4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.	4. <i>Identico.</i>
5. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego.	5. <i>Identico.</i>



## Articolo 10

*(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies del codice di procedura penale)*

<b>Legge 20 giugno 2003, n. 140</b>	
<i>Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato</i>	
Art. 6	
Testo vigente	Testo modificato
6. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.	6. <i>Identico.</i>



## Articolo 11

*(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei

procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al comma 1. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti».

L'**articolo 11** dell'articolo in esame modifica l'art. 269 c.p.p., relativo alla conservazione della documentazione.

L'articolo in esame corrisponde all'art. 5 dell'originario disegno di legge governativo, come modificato dalla Camera dei deputati.

La **lettera a)** sostituisce il comma 1 dell'articolo citato, disponendo che i verbali ed i supporti contenenti le registrazioni siano conservati integralmente nell'archivio riservato.

Inoltre, ai sensi del nuovo comma 2, introdotto dalla **lettera b)**, viene stabilito che - salvo i casi di intercettazioni che non possono essere utilizzate - il giudice possa disporre la distruzione della documentazione contenuta nell'archivio soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza (come già avviene attualmente) o - e questa costituisce una novità apportata dal disegno di legge in esame - dopo che sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si è proceduto.

L'originario disegno di legge governativo prevedeva la conservazione fino a che non fossero decorsi cinque anni dalla data di deposito del decreto di archiviazione, ma è stato notato che ciò avrebbe contrastato con l'art. 414 c.p.p., in materia di riapertura delle indagini, che non sottopone la riapertura ad alcun vincolo temporale.

Viene tuttavia concessa agli interessati la facoltà di chiedere la distruzione della documentazione, sempre che la stessa non sia rilevante per il procedimento, anche prima del decorso dei citati termini, a tutela della riservatezza. Il giudice decide sull'istanza con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti.

## Articolo 11

(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale)

### Comma 1

Codice di procedura penale	
Articolo 269 Conservazione della documentazione	
Testo vigente	Testo modificato
1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.	1. I verbali e i <b>supporti contenenti</b> le registrazioni sono conservati integralmente <b>nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.</b>
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. <b>Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 .</b>	2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione <b>o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al comma 1.</b> Tuttavia, quando la documentazione non è <b>rilevante</b> per il procedimento, <b>gli interessati</b> possono chiederne la distruzione <b>anticipata al giudice</b> che procede, a tutela della riservatezza. <b>Sull'istanza</b> il giudice decide <b>con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti.</b>
3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.	3. <i>Identico.</i>



## **Articolo 12**

*(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale)*

1. Il comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni

delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies».

L'**articolo 12** del disegno di legge in esame detta alcune modifiche al comma 2 dell'art. 270 c.p.p. ("*Utilizzazione in altri procedimenti*"), adeguando alla nuova disciplina di cui all'art. 10 del disegno di legge in esame (mediante un richiamo dei nuovi articoli da esso introdotti) l'ipotesi di trasmissione ad altra autorità giudiziaria delle intercettazioni per l'utilizzabilità in altro procedimento.

Il disegno di legge in esame coincide con l'art. 6 dell'originario disegno di legge governativo.





## Articolo 12

(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale)

### Comma 1

Codice di procedura penale	
Articolo 270 <i>Utilizzazione in altri procedimenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza .	1. <i>Identico.</i>
2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8.	2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono <b>trasmessi all'</b> autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni <b>degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies.</b>
3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.	3. <i>Identico.</i>



### **Articolo 13**

*(Modifica all'articolo 293 del codice di procedura penale)*

1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Sono depositati soltanto i verbali e le autorizzazioni relativi alle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero».

L'**articolo 13** del disegno di legge in esame aggiunge un nuovo periodo, dopo il primo, al comma 3 dell'art. 293 c.p.p..

La disposizione in questione non era presente nel disegno di legge governativo originario. Essa è stata introdotta dalla Camera dei deputati anche alla luce dei disegni di legge abbinati (si veda in particolare l'A.C. 1170).

L'art. 293 c.p.p. disciplina gli adempimenti esecutivi concernenti le ordinanze che dispongono misure cautelari. In particolare, il primo periodo del terzo comma di tale articolo stabilisce che le ordinanze che dispongono la custodia cautelare ovvero misure cautelari diverse dalla custodia, dopo la notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa.

Il nuovo periodo prevede che siano depositati presso la cancelleria esclusivamente i verbali e le autorizzazioni relative alle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero.



## Articolo 13

(Modifiche all'articolo 293 del codice di procedura penale)

### Comma 1

Codice di procedura penale	
Articolo 293 <i>Adempimenti esecutivi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia, informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore.</p>	<p>3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. <b>Sono depositati soltanto i verbali e le autorizzazioni relativi alle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero.</b> Avviso del deposito è notificato al difensore.</p>

### **Articolo 13**

*(Modifiche all'articolo 293 del codice di procedura penale)*

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 293 <i>Adempimenti esecutivi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.	4. <i>Identico.</i>

## **Articolo 14**

*(Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale)*

1. Il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può

disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270».

L'**articolo 14** del disegno di legge in esame detta alcune modifiche al comma 3 dell'art. 295 c.p.p. ("*Verbale di vane ricerche*"), adeguando alla nuova disciplina di cui all'art. 10 del disegno di legge in esame (mediante un richiamo dei nuovi articoli da esso introdotti) la normativa in tema di intercettazioni finalizzate alla ricerca dei latitanti.

L'articolo in esame coincide con l'art. 7 del disegno di legge governativo originario.





## Articolo 14

(Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale)

### Comma 1

Codice di procedura penale	
Articolo 295 <i>Verbale di vane ricerche</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'articolo 296, lo stato di latitanza.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di <b>telecomunicazione</b>. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270.</p>	<p>3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione. Si applicano, <b>in quanto compatibili</b>, le disposizioni degli articoli 268, <b>268-bis</b>, <b>268-ter</b>, <b>268-quater</b>, <b>268-quinquies</b>, 269 e 270.</p>
<p>3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis nonché dell'articolo</p>	<p>3-bis. <i>Identico.</i></p>

## Articolo 14

(Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale)

Codice di procedura penale	
Articolo 295 <i>Verbale di vane ricerche</i>	
Testo vigente	Testo modificato
407, comma 2, lettera a), n. 4) .	
3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte.	3-ter. <i>Identico.</i>

## Articolo 15

*(Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato ai sensi dell'articolo 240-bis, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».

L'**articolo 15** del disegno di legge in esame introduce nel codice di procedura penale un articolo aggiuntivo, il *329-bis*, diretto a sancire uno specifico obbligo di segretezza relativamente alla documentazione custodita nell'archivio riservato. Viene infatti stabilito che i verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato e non acquisiti, nonché la documentazioni ad essi inerente sono sempre coperti da segreto.

L'articolo in questione corrisponde all'art. 8 del disegno di legge governativo originario, come modificato dalla Camera dei deputati.

Si è ritenuto di prevedere tale disciplina con norma autonoma rispetto a quella dell'art. 329 c.p.p., disciplinante il segreto in corso di indagine, per meglio evidenziare la differente natura del segreto inerente gli atti contenuti nell'archivio riservato (volto a tutelare la riservatezza dei soggetti intercettati) rispetto al segreto di indagine (volto invece a tutelare il corretto andamento delle attività investigative).

Peraltro tale diversità si evidenzia anche nella maggiore durata del segreto posto a tutela della riservatezze il quale si protrae anche oltre il termine delle indagini preliminari e copre l'intera permanenza della suddetta documentazione all'interno dell'archivio riservato.

Anche i documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o

acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto.

I medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato ai sensi dell'art. 240-*bis*, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

## Articolo 15

(Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale)

### Comma 1

<b>Codice di procedura penale</b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>Articolo 329-bis</b> <b><i>Obbligo del segreto per le intercettazioni</i></b>
	<p><b>1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.</b></p> <p><b>2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato ai sensi dell'articolo 240-bis, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.</b></p>



## Articolo 16

*(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) delitti di riciclaggio previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale».

L'**articolo 16** del disegno di legge in esame modifica l'art. 380 c.p.p., in tema di arresto obbligatorio in flagranza, introducendo la possibilità di arresto in flagranza per i delitti di riciclaggio previsti dagli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p..

La disposizione in esame è stata introdotta nel corso dell'esame da parte della Commissione giustizia della Camera dei deputati.

L'art. 648-*bis* c.p. ("*Riciclaggio*") stabilisce che "Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma [dell'articolo 648](#)".

L'art. 648-*ter* c.p. ("*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*") stabilisce che "Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli [articoli 648 e 648-bis](#), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma [dell'articolo 648](#). Si applica l'ultimo comma [dell'articolo 648](#)".





## Articolo 16

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)

### Comma 1

Codice di procedura penale	
Articolo 380 <i>Arresto obbligatorio in flagranza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.	1. <i>Identico.</i>
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:	2. <i>Identico.</i>
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;	a) <i>identica;</i>
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;	b) <i>identica;</i>
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;	c) <i>identica;</i>
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di	d) <i>identica;</i>

## Articolo 16

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)

Codice di procedura penale	
Articolo 380 <i>Arresto obbligatorio in flagranza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;	
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;	e) <i>identica</i> ;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;	e-bis) <i>identica</i> ;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;	f) <i>identica</i> ;
	<b>f-bis) delitti di riciclaggio previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;</b>

## Articolo 16

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)

Codice di procedura penale	
Articolo 380 <i>Arresto obbligatorio in flagranza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;	<i>g) identica;</i>
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;	<i>h) identica;</i>
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni ;	<i>i) identica;</i>
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3,	<i>l) identica;</i>

## Articolo 16

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)

Codice di procedura penale	
Articolo 380 <i>Arresto obbligatorio in flagranza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;	
<i>l-bis</i> ) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416- <i>bis</i> del codice penale ;	<i>l-bis</i> ) <i>identica</i> ;
<i>m</i> ) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.	<i>m</i> ) <i>identica</i> ;
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.	3. <i>Identico</i> .

## **Articolo 17**

*(Modifica all'articolo 431 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4».

L'**articolo 17** del disegno di legge in esame modifica l'art. 431, comma 1, c.p.p., il quale elenca gli atti che sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento. Conformemente alle modifiche apportate dalle precedenti disposizioni del disegno di legge in esame, si prevede che nel fascicolo del dibattimento sia inserito anche il verbale di consistenza di cui all'art. 240-ter, comma 4, c.p.p. di cui all'art. 3 del disegno di legge in esame.

La disposizione in esame è stata introdotta nel corso dell'esame da parte della Commissione giustizia della Camera dei deputati.



## Articolo 17

(Modifiche all'articolo 431 del codice di procedura penale)

### Comma 1

Codice di procedura penale	
Articolo 431 . Fascicolo per il dibattimento	
Testo vigente	Testo modificato
1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:	1. <i>Identico.</i>
a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione;	a) <i>identica;</i>
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;	b) <i>identica;</i>
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;	c) <i>identica;</i>
d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;	d) <i>identica;</i>
e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;	e) <i>identica;</i>
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere	f) <i>identica;</i>

## Articolo 17

(Modifiche all'articolo 431 del codice di procedura penale)

Codice di procedura penale	
Articolo 431 . Fascicolo per il dibattimento	
Testo vigente	Testo modificato
e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;	
g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;	<i>g) identica;</i>
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato , qualora non debbano essere custoditi altrove.	<i>h) identica;</i>
	<b><i>h-bis) il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4.</i></b>
2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.	<i>2. Identico.</i>



## Articolo 18

*(Modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e disposizioni sui costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni per le prestazioni a fini di giustizia)*

1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del responsabile delle operazioni»;

b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all'articolo 267, comma 5, del codice, e dell'archivio riservato, previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

2-ter. Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica ogni due mesi l'elenco delle

operazioni che si protraggono da oltre tre mesi».

2. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie e le relative modalità di pagamento sono disciplinati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo. La determinazione dei suddetti costi non può in nessun caso comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del listino di cui al comma 3.

3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continua ad applicarsi il listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001.

L'**articolo 18** del disegno di legge è costituito da tre commi. Il primo dei quali apporta modificazioni all'art. 89 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante "*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*".

L'articolo in questione corrisponde all'art. 9 del disegno di legge governativo originario, come modificato dalla Camera dei deputati.

Il **comma 1, lettera a)**, stabilisce che il verbale delle operazioni di intercettazione deve contenere - oltre agli elementi attualmente previsti (indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione,

descrizione delle modalità di registrazione, annotazione del giorno e dell'ora di inizio e cessazione della intercettazione, nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni) - anche il nominativo del responsabile delle operazioni, conformemente a quanto disposto dalla lettera c).

La **lettera b)** modifica il comma 2 del suddetto art. 89, sostituendo alle parole “i nastri contenenti le registrazioni” la più ampia formulazione “i supporti contenenti le registrazioni ed i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche”.

La **lettera c)** introduce, inoltre, dopo il comma 2, i commi *2-bis* e *2-ter*.

Il comma *2-bis* istituisce la figura del funzionario responsabile del servizio di intercettazione, il quale, designato dal procuratore della Repubblica, cura la tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali ed i supporti di cui al nuovo comma *3-ter* dell'art. 268 c.p.p..

Il comma *2-ter* stabilisce che il funzionario responsabile del servizio di intercettazione comunica al procuratore della Repubblica, con periodicità bimestrale, l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi, con la finalità di rendere costantemente edotto il capo dell'ufficio giudiziario in ordine al volume delle intercettazioni in corso presso la struttura da lui diretta e di agevolare le relative attività di vigilanza.

I commi 2 e 3 dell'articolo in esame si occupano dei costi delle intercettazioni.

Il **comma 2** prevede che il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie e le relative modalità di pagamento sono disciplinati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo. La determinazione dei suddetti costi non può in nessun caso comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del listino di cui al comma 3.

Ai sensi del **comma 3**, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continua ad applicarsi il listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001<sup>43</sup>.

I due commi in questione riproducono con alcune modifiche l'art. 96, commi 3 (secondo e terzo periodo) e 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259), che vengono contestualmente abrogati dall'art. 24 del disegno di legge in esame.

---

<sup>43</sup> "Approvazione del listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni".

Rispetto al testo vigente, l'articolo in esame:

- afferma che il decreto ministeriale avrà ad oggetto non solo il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori per le richieste di intercettazioni ma anche per le richieste di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico;
- elimina l'obbligo di determinare il canone annuo anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.

Si ricorda che sul punto la relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche si è espressa nei seguenti termini: "*Per quanto concerne poi la problematica relativa ai costi che lo Stato deve sostenere per le prestazioni delle società di telefonia, si ritiene di dover invitare ad una riflessione, relativamente alla opportunità di imporre per legge che queste prestazioni avvengano senza corrispettivo specifico ovvero che avvengano in cambio di rimborsi forfetari (come avviene in altri Paesi esteri, tra cui la Germania), facendosi rientrare il tutto tra le condizioni-clasuoie della concessione-autorizzazione*".

La Commissione Giustizia ha anche aggiunto che: "*Per concludere la parte relativa ai pesanti costi delle intercettazioni nelle loro varie tipologie ed estrinsecazioni, va ricordato al Ministero della giustizia (e, per la parte di competenza, al Consiglio superiore della magistratura) la necessità di una adeguata preparazione ed attività manageriale (come strutture ministeriali, ma anche in relazione ai capi delle varie procure della Repubblica) per il contenimento e anzi l'abbattimento di questi costi. Contenimento e forte abbattimento ben possibili, come emerso in sede di audizioni svolte in Commissione, soltanto in presenza di una specifica sensibilità e formazione, sia culturale e professionale che manageriale, dei soggetti abilitati alla spesa, sia a livello ministeriale che a livello di procura della Repubblica*".



## Articolo 18

*(Modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e disposizioni sui costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni per le prestazioni a fini di giustizia)*

### Comma 1

D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271	
<i>Norme di attuaz., di coord. e trans. del c. p. p.</i>	
Articolo 89	
<i>Verbale e nastri registrati delle intercettazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.</p>	<p>1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni e <b>del responsabile delle operazioni.</b></p>
<p>2. I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall'articolo 267 comma 5 del codice.</p>	<p>2. I <b>supporti</b> contenenti le registrazioni e i <b>flussi di comunicazioni informatiche o telematiche</b>, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall'articolo 267 comma 5 del codice.</p>
	<p><b>2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario</b></p>

## Articolo 18

*(Modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e disposizioni sui costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni per le prestazioni a fini di giustizia)*

<b>D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271</b>	
<i>Norme di attuaz., di coord. e trans. del c. p. p.</i>	
Articolo 89	
<i>Verbale e nastri registrati delle intercettazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all'articolo 267, comma 5, del codice, e dell'archivio riservato, previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.</b>
	<b>2-ter. Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica ogni due mesi l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi.</b>

## Articolo 19

*(Introduzione dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). – 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice.

2. L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, ovvero di un suo delegato, con modalità tali da

assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.

3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.

4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell'archivio».

L'**articolo 19** del disegno di legge in esame inserisce, dopo il già richiamato art. 89 del decreto legislativo n. 271/1989, l'art. 89-*bis* che prevede l'istituzione, presso la procura della Repubblica, dell'archivio riservato per le intercettazioni (comma 1).

Tale articolo coincide con l'art. 10 dell'originario disegno di legge governativo.

Tale archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica ovvero di un suo delegato con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta (comma 2).

Il comma 3 prevede che l'accesso all'archivio sia consentito, oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, anche al giudice ed ai difensori, nei casi stabiliti dalla legge. Ogni accesso all'archivio è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti di cui è stata presa conoscenza.

Al difensore, nei casi previsti dalla legge, è consentito ascoltare le registrazioni utilizzando esclusivamente gli apparecchi a disposizione dell'archivio (comma 4).





## Articolo 19

*(Introduzione dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura)*

### Comma 1

<b>D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271</b>	
<i>Norme di attuaz., di coord. e trans. del c. p. p.</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>Articolo 89-bis</b> <b><i>Archivio riservato delle intercettazioni</i></b>
	<p><b>1. Presso la procura della Repubblica è istituito l'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice.</b></p> <p><b>2. L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, ovvero di un suo delegato, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.</b></p> <p><b>3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.</b></p> <p><b>4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell'archivio.</b></p>



## Articolo 20

*(Introduzione dell'articolo 90-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)*

1. Nel capo VI del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente:

«Art. 90-bis. - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali).  
– 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun procuratore della Repubblica

trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».

L'**articolo 20** del disegno di legge in esame inserisce, dopo l'art. 90 del decreto legislativo n. 271/1989, l'art. 90-*bis*, ai sensi del quale, entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente.

Il Ministro della giustizia, a sua volta, trasmette la relazione al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20<sup>44</sup>.

L'articolo in esame è stato introdotto nel corso dell'esame in Aula da parte della Camera dei deputati (seduta n. 145 del 17 aprile 2007).

---

<sup>44</sup> "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti".



## Articolo 20

*Introduzione dell'articolo 90-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura)*

### Comma 1

<b>D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271</b>	
<i>Norme di attuaz., di coord. e trans. del c. p. p.</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>Articolo 90-bis</b> <b><i>Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali</i></b>
	<b>1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti.</b>



## **Articolo 21** *(Modifiche al codice penale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero mediante agevolazione colposa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni»;

b) dopo l'articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti:

«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecite prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Art. 617-octies. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). – Fuori dei casi di concorso nei

reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 617-novies. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni»;

c) all'articolo 684:

1) al primo comma, le parole: «o a guisa d'informazione» sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto» e le parole da: «con l'ammenda» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000»;

2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».

L'**articolo 21** del disegno di legge in esame apporta alcune modifiche ed integrazioni al codice penale.

L'articolo in questione corrisponde all'art. 11 dell'originario disegno di legge governativo, come modificato dalla Camera dei deputati.

In particolare, la **lettera a)** riscrive l'art. 379-*bis* c.p. dettando una peculiare disciplina per la rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale.

L'art. 379-*bis* c.p. è inserito nel Capo I (Dei delitti contro l'attività giudiziaria) del Titolo III (Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia Codice penale) del Libro II (Dei delitti in particolare) del codice penale.

Il testo vigente di tale articolo ("*Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale*") prevede che sia punito con la reclusione fino a un anno, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso. Tale pena si applica anche alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 391-*quinquies* c.p.p..

Alla luce della rielaborazione contenuta nel disegno di legge, il delitto di rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale è commesso da chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.

La norma, che commina la reclusione da sei mesi a tre anni, prevede quindi come condotte delittuose sia la rivelazione indebita di notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti da segreto, sia l'agevolazione in qualsiasi modo di tale conoscenza (comma 1).

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge originario, "in tal modo, si è approntata una tutela penale fondata sull'accesso "qualificato" ad atti del procedimento penale, configurando pertanto il reato in esame come reato "proprio" (ad esempio anche del difensore o dell'investigatore privato incaricato delle investigazioni difensive)".

Qualora il fatto sia commesso per colpa ovvero mediante agevolazione colposa, la pena edittale è ridotta, applicandosi la reclusione fino ad un anno (comma 2).

Viceversa, ove il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si prevede un aggravio della pena. La norma, infatti, commina la reclusione da uno a cinque anni, nell'ipotesi in cui l'autore



del reato sia un pubblico ufficiale, e da sei mesi a due anni, ove il delitto sia commesso dall'incaricato di un pubblico servizio (comma 3).

Analogamente a quanto previsto dal testo vigente, il delitto può essere commesso anche da chi, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 391-*quinquies* c.p.p.. In tal caso, la pena comminata è la reclusione da uno a tre anni (comma 4).

L'art. 391-*quinquies* c.p.p. disciplina il potere di segretezza del pubblico ministero, prevedendo che, ove sussistano specifiche esigenze relative all'attività di indagine, il pubblico ministero possa, con decreto motivato e per un periodo non superiore a due mesi, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza (comma 1).

Il pubblico ministero, nel comunicare tale divieto alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali derivanti dall'indebita rivelazione (comma 2).

La **lettera b)** inserisce dopo l'art. 617-*sexies* c.p., i nuovi artt. 617-*septies*, 617-*octies* e 617-*nonies*.

L'art. 617-*septies*, che sanziona penalmente l'accesso abusivo ad atti del procedimento penale, viene collocato nella Sezione V (Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti) del Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro II (Dei delitti in particolare) del codice penale.

Il delitto si perfeziona allorquando l'agente, in modo illecito, prenda diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto.

Al riguardo, la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge governativo chiariva la portata della norma, precisando che “*tale formulazione consente di escludere la responsabilità penale di chi si sia limitato a ricevere gli atti di cui sopra, senza concorrere nell'accesso illecito ai luoghi ove gli stessi vengono custoditi*”.

La nuova fattispecie criminosa, che può essere commessa da chiunque (configurandosi quindi come reato comune), è punita con la reclusione da uno a tre anni.

L'art. 617-*octies* sanziona con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni.

Si ricorda che l'art. 3 del decreto-legge 20 novembre 2006, n. 281<sup>45</sup>, di cui l'art. 24 del disegno di legge in esame prevede l'abrogazione, dispone attualmente che chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell'art. 240 c.p.p. è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

L'art. 617-*nonies* prevede il reato di "*Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni*". Chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

La **lettera c)** dell'articolo in commento modifica il testo dell'art. 684 c.p., concernente il reato contravvenzionale di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale<sup>46</sup>.

In primo luogo, la lettera in esame emenda il primo comma dell'art. 684 c.p., sostituendo le parole "o a guisa di informazione", con le parole: "o nel contenuto", in modo da armonizzare il testo dello stesso art. 684 con la nuova formulazione dell'art. 114 c.p.p. di cui all'art. 1 del disegno di legge in esame.

In secondo luogo, la sanzione aumenta notevolmente. Mentre il testo vigente prevede un'ammenda da euro 51 a euro 258, il disegno di legge in esame prevede un'ammenda che va da un minimo di euro 10.000 ad un massimo di euro 100.000.

Infine, nell'inserire un ulteriore comma dopo il primo, essa prevede che al reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale si applica la pena accessoria della pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 c.p..

L'art. 36 c.p. contempla la pena accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna. In particolare, il primo comma precisa che la sentenza di condanna alla pena di morte<sup>47</sup> o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza (comma 1).

---

<sup>45</sup> "*Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche*", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281.

<sup>46</sup> L'art. 684 c.p. è inserito nel Paragrafo 1 (Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti) della Sezione III (Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati) del Capo I (Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza) del Titolo I (Delle contravvenzioni di polizia) del Libro III (Delle contravvenzioni in particolare) del codice penale.

<sup>47</sup> La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del decreto legislativo 10 agosto 1944, n. 224.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice (comma 2).

Tale pubblicazione, che è eseguita d'ufficio e a spese del condannato, è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga diversamente (comma 3).

Il comma 4 stabilisce, infine, che la legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi, la pubblicazione ha luogo nei modi sopra descritti.



**Articolo 21**  
(*Modifiche al codice penale*)

**Comma 1, lett. a)**

<b>Codice penale</b>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Articolo 379-bis</i> <i>Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale</i>	<i>Articolo 379-bis</i> <i>Rivelazione <b>illecita</b> di segreti inerenti a un procedimento penale</i>
<p><b>Salvo che il fatto costituisca più grave reato</b>, chiunque rivela indebitamente notizie <b>segrete</b> concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno.</p> <p>La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-<i>quinquies</i> del codice di procedura penale.</p>	<p>Chiunque rivela indebitamente notizie <b>inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza</b>, è punito con la reclusione <b>da sei mesi a tre anni</b>.</p> <p><b>Se il fatto è commesso per colpa ovvero mediante agevolazione colposa, la pena è della reclusione fino a un anno.</b></p> <p><b>Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.</b></p> <p><b>Chiunque</b>, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-<i>quinquies</i> del codice di procedura penale <b>è punito con la reclusione da uno a tre anni</b>.</p>

**Articolo 21**  
*(Modifiche al codice penale)*

**Comma 1, lett. b)**

<b>Codice penale</b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>Articolo 617-septies</b> <i>Accesso abusivo ad atti di procedimento penale</i>
	<b>Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.</b>
	<b>Articolo 617-octies</b> <i>Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti</i>
	<b>Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</b>
	<b>Articolo 617-novies</b> <i>Rivelazione del contenuto di</i>

**Articolo 21**  
*(Modifiche al codice penale)*

<b>Codice penale</b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<i>documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni</i>
	<p><b>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</b></p> <p><b>Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</b></p>

**Articolo 21**  
*(Modifiche al codice penale)*

**Comma 1, lett. c)**

<b>Codice penale</b>	
Articolo 684 <i>Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258.	Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o <b>nel contenuto</b> , atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro <b>10.000</b> a euro <b>100.000</b> .
	<b>La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36.</b>



## Articolo 22

### *(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali)*

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

«Art. 132. - (Conservazione di dati di traffico per altre finalità). – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati; per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

3. I dati sono acquisiti presso il fornitore con le modalità di cui all'articolo 267-bis del codice di procedura penale, ferme restando, nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo, le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), del presente codice per il traffico entrante.

4. Il trattamento dei dati per le finalità di cui all'articolo 267-bis del codice di procedura penale è effettuato nel rispetto

delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 del presente codice, volti anche a:

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato B;

b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorsi i termini di cui al comma 1;

c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorsi i termini di cui al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 2 e all'articolo 7;

d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2»;

b) all'articolo 139, comma 5, dopo le parole: «codice di deontologia,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 164-bis,»;

c) dopo l'articolo 164 è inserito il seguente:

«Art. 164-bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche). – 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le

modalità indicate dall'ordinanza, a spese dei responsabili.

2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari»;

d) all'articolo 165, comma 1, le parole: «162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «162, 164 e 164-bis».

L'**articolo 22** del disegno di legge in esame apporta alcune modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice per la protezione dei dati personali*".

L'articolo in questione corrisponde all'art. 12 dell'originario disegno di legge governativo, come sostanzialmente modificato dalla Camera dei deputati.

La **lettera a)** sostituisce l'art. 132 del suddetto Codice, che impone ai fornitori di conservare i dati relativi al traffico telefonico e telematico (a) per un primo periodo di 24 mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati, nonché (b) per un secondo periodo (di 24 o di 6 mesi, per quanto riguarda, rispettivamente, i dati relativi al traffico telefonico o a quello telematico), per finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

In particolare, i commi 3, 4 e 4-*bis* prevedono attualmente le modalità di acquisizione dei dati suddetti.

Ai sensi del comma 3, durante il primo periodo, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito.

Ai sensi del comma 4, una volta terminato il primo periodo è il giudice che può autorizzare l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

Il comma 4-*bis* prevede che nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via

ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati

Il nuovo art. 132 non disciplina le modalità di acquisizione dei dati, in quanto, nell'ottica complessiva del disegno di legge in esame, esse dovrebbero essere disciplinate dal nuovo art. 267-*bis* c.p.p., introdotto dall'art. 8 del disegno di legge in esame.

In altri termini, le modalità di acquisizione presso gli operatori dei dati relativi al traffico telefonico o telematico dovrebbero trasmigrare dal Codice della privacy al codice di procedura penale.

L'art. 132 del Codice della privacy si limiterebbe dunque a stabilire che i dati suddetti sono acquisiti presso il fornitore con le modalità di cui all'art. 267-*bis* c.p.p., ferme restando, nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo (ossia nel caso in cui è il difensore della persona sottoposta ad indagini che richiede direttamente i dati al fornitore), le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, lettera f), del Codice stesso per quanto riguarda il traffico entrante.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera f) del Codice, il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui all'art. 7 del Codice della privacy non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'art. 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397<sup>48</sup>.

La **lettera b)** modifica l'art. 139, comma 5, del Codice della privacy, ai sensi del quale in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in materia di trattamento dei dati, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera c).

La lettera in esame prevede l'inserimento nella disposizione in questione del riferimento alla sanzione di cui al nuovo art. 164-*bis* la cui introduzione nel Codice della privacy è disposta dalla lettera c) dell'articolo in esame.

Come preannunciato, la **lettera c)** introduce una nuova sanzione amministrativa che può essere comminata dal Garante per la protezione dei dati personali in caso di diffusione o comunicazione di dati per finalità giornalistiche, realizzata in violazione delle regole generali del trattamento dati, di quelle che riguardano specificamente il giornalismo ovvero del codice di deontologia di cui sopra.

---

<sup>48</sup> "Disposizioni in materia di indagini difensive".

In merito ai poteri del Garante per la protezione dei dati personali, il documento conclusivo dell'indagine sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche afferma quanto segue: *"Il generale apprezzamento per l'attività dell'ufficio del Garante per la privacy non può far dimenticare i limiti di tale attività. Limiti che sono soprattutto normativi e che si riferiscono ai poteri concessi al Garante stesso. L'aspetto principale che dovrà essere considerato in sede legislativa è quello di affiancare al potere di blocco delle attività di trattamento dei dati sensibili, per le società di gestione della telefonia, una potestà più articolata e graduata in materia cautelare-sanzionatoria. E ciò anche per far sì che, di fronte a situazioni ad esempio di media o bassa gravità, sia comunque consentito al Garante un intervento equo ed efficace, piuttosto che il nulla. Un altro aspetto da considerare è quello relativo alla possibilità per il Garante di un intervento più concreto nei confronti delle disfunzioni ed inefficienze, alle volte gravi, rilevate nelle attività di uffici e strutture di per sé sottratti al suo controllo e alla sua verifica, come gli uffici di polizia giudiziaria o della procura dedicati e riservati alle attività di intercettazione. Sarebbe questo un intervento da studiare attentamente e ovviamente d'intesa con gli organi già istituzionalmente delegati a ciò, per evitare contrasti e sovrapposizioni. Per rendere più efficiente l'opera del Garante (già ora, ma a maggior ragione nel caso di ampliamento delle sue competenze) andrebbero adeguati i mezzi e gli strumenti a sua disposizione"*.

La sanzione consiste nella pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione, nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate.

L'ordinanza che dispone la sanzione viene trasmessa al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, il competente consiglio dell'ordine, nonché le associazioni rappresentative di editori possono far pervenire al Garante documenti e la richiesta di essere sentiti.

*Si rileva che l'art. 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689<sup>49</sup> prevede la facoltà di far pervenire non solo documenti, ma anche scritti difensivi. Il comma 2 dell'art. 164-bis in esame, nel richiamare tale disposizione, si limita però a menzionare i documenti.*

Con riferimento al ruolo del giornalista e all'effettività del procedimento disciplinare, l'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche

---

<sup>49</sup> "Modifiche al sistema penale".

è giunta alle seguenti conclusioni: *"Sempre a proposito del deposito delle intercettazioni, ma questa volta nell'ottica segnalata dal Garante in riferimento al comportamento dei giornalisti e dei mass media, l'invito, rivolto normativamente al magistrato di distinguere tra le intercettazioni utili a fini investigativi- processuali e quelle che non lo sono, va parimenti rivolto al giornalista, che pur ha un'ottica ed una finalità diverse. Secondo le valutazioni del Garante, dovrebbe essere in effetti adeguatamente valutato dal giornalista e da chi pubblica l'interesse pubblico alla diffusione e alla pubblicazione di certe notizie riguardanti persone che nulla hanno a che fare con il processo penale (terzi, famigliari o addirittura minori). E' peraltro difficile prospettare soluzioni generali e valevoli per ogni situazione. Per questo motivo appare idoneo il rinvio ad un adeguamento del codice deontologico, a proposito del quale e a soddisfazione del quale d'altronde si ritiene, a detta di tutti, inaccettabile la mancata riforma delle procedure disciplinari concernenti i giornalisti. Quelle attualmente in vigore, infatti, risalgono ad oltre quarant'anni fa e non garantiscono certo né la rapidità né l'efficienza del sistema, il quale - tra l'altro - dovrebbe poter prevedere pure la possibilità di intervenire da un punto di vista cautelare (con una sospensione, ora non prevista)".*

La **lettera d)** dell'articolo in esame modifica l'art. 165 del Codice della privacy.

Questo attualmente prevede che nei casi di cui agli artt. 161 (omissione o inidoneità dell'informativa all'interessato in merito al trattamento di dati personali), 162 (cessione illegittima dei dati personali o violazione dell'art. 84, in materia di comunicazione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute) e 164 (omessa informazione o esibizione di documenti al Garante), può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

La lettera in questione prevede che la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione possa essere disposta anche per il caso di illeciti per finalità giornalistiche di cui al nuovo art. 164-*bis*.

*Peraltro, in tal caso, la sanzione amministrativa accessoria sembrerebbe essere una duplicazione della sanzione amministrativa principale.*



## Articolo 22

(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali)

### Comma 1, lett. a

D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	
Codice in materia di protezione dei dati personali	
Articolo 132	
Conservazione di dati di traffico per altre finalità	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati, <b>mentre</b>, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi.</p>	<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati; per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi.</p>
<p>2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.</p>	<p>2. Decorsi i termini di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.</p>
<p>3. <b>Entro il termine di cui al comma 1</b>, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto</p>	<p>3. I dati sono acquisiti presso il fornitore <b>con le modalità di cui all'articolo 267-bis del codice di</b></p>

## Articolo 22

(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali)

<b>D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196</b>	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 132	
<i>Conservazione di dati di traffico per altre finalità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391- quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.	<b>procedura penale, ferme restando, nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo, le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), del presente codice per il traffico entrante.</b>
<b>4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.</b>	
<b>4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non</b>	



## Articolo 22

(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali)

D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	
Codice in materia di protezione dei dati personali	
Articolo 132	
Conservazione di dati di traffico per altre finalità	
Testo vigente	Testo modificato
<b>oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.</b>	
5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a:	<b>4.</b> Il trattamento dei dati per le finalità di cui <b>all'articolo 267-bis del codice di procedura penale</b> è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 <b>del presente codice</b> , volti anche a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato B);	a) <i>identica</i> ;
b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;	b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorsi <b>i termini</b> di cui al comma 1;
c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui	c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorsi <b>i termini</b> di cui al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui

## Articolo 22

*(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali)*

<b>D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196</b>	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 132	
<i>Conservazione di dati di traffico per altre finalità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
al comma 4 e all'articolo 7;	al comma <b>2</b> e all'articolo 7;
<i>d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.</i>	<i>d) identica.</i>

## Articolo 22

(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali)

### Comma 1, lett. b)

<b>D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196</b>	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 139	
<i>Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 13.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

## Articolo 22

(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali)

D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	
Codice in materia di protezione dei dati personali	
Articolo 139	
Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche	
Testo vigente	Testo modificato
secondo la procedura di cooperazione.	
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.	4. <i>Identico.</i>
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).	5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia <b>ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 164-bis</b> , il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).

## Articolo 22

(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali)

### Comma 1, lett. c)

<b>D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196</b>	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 164	
<i>Omessa informazione o esibizione al Garante</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattromila euro.	1. <i>Identico.</i>
	<b>Articolo 164-bis</b> <b><i>Illeciti per finalità giornalistiche</i></b>
	<b>1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza, a spese dei responsabili.</b>

## Articolo 22

*(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali)*

<b>D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196</b>	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 164	
<i>Omessa informazione o esibizione al Garante</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.</b></p> <p><b>3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.</b></p>

## Articolo 22

(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali)

### Comma 1, lett. d)

<b>D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196</b>	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 165	
<i>Pubblicazione del provvedimento del Garante</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.	1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 e <b>164-bis</b> può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.





## Articolo 23

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «pubblicazione» sono inserite le seguenti: «o della diffusione» e le parole: «degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «dei documenti di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale»;

b) al comma 2, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4, dello stesso codice. Si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, dello stesso codice»;

c) al comma 4, le parole: «determinazione e» sono soppresse.

L'**articolo 23** del disegno di legge in esame adegua l'art. 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259<sup>50</sup> alle modifiche apportate al quadro normativo generale in materia di intercettazioni dal disegno di legge in esame.

L'articolo in questione è stato introdotto nel corso dell'esame da parte della Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Attualmente, l'art. 4 prevede che, in caso di pubblicazione di atti o documenti di cui all'art. 240, comma 2, c.p.p. (ossia atti o documenti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti; nonché documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni), può essere richiesta all'autore della pubblicazione, al direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro a titolo di riparazione determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico.

La proposta, da un lato, amplia l'ambito di applicazione della disposizione, stabilendo che essa trovi applicazione non solo nel caso di pubblicazione, ma anche in quello di diffusione.

---

<sup>50</sup> "Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281

Dall'altro lato, essa prevede la riparazione solo nel caso di pubblicazione o diffusione di documenti (e non più di atti o documenti) di cui al nuovo art. 240-*bis* c.p.p., introdotto dall'art. 3 del disegno di legge in esame (ossia documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni).

Cambiano anche le regole processuali applicabili. Mentre attualmente il procedimento per la riparazione si svolge secondo le regole generali dei procedimenti cautelari (art. 669-*bis* e ss. c.p.c.), l'articolo in esame fa invece riferimento alle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., con la conseguenza che il decreto conclusivo del procedimento potrebbe essere in ogni tempo modificato o revocato, ai sensi dell'art. 742 c.p.c..

Viene inoltre stabilito che nel procedimento per la riparazione non trova applicazione l'art. 40, comma terzo, c.p.c., secondo il quale, nei casi previsti negli artt. 31 (cause accessorie), 32 (cause di garanzia), 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezione di compensazione) e 36 (cause riconvenzionali) c.p.c., le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando si tratti di controversie individuali di lavoro o in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

## Articolo 23

(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281)

### Comma 1

Decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259	
Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche	
Articolo 4	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. A titolo di riparazione può essere richiesta all'autore della pubblicazione <b>degli atti o</b> dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale, al direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a 10.000 euro.</p>	<p>1. A titolo di riparazione può essere richiesta all'autore della pubblicazione <b>o della diffusione</b> dei documenti di cui <b>all'articolo 240-bis</b> del codice di procedura penale, al direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a 10.000 euro.</p>
<p>2. L'azione può essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della pubblicazione. Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui <b>al comma 2 dell'articolo 240</b> del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui al comma 6 dello stesso articolo. Si applicano, <b>in quanto compatibili</b>, le norme di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura</p>	<p>2. L'azione può essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della pubblicazione. Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui all'articolo <b>240-bis</b> del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui <b>all'articolo 240-ter, comma 4, dello stesso codice</b>. Si applicano le norme <b>previste dagli articoli da 737 a 742</b> del codice di procedura civile. <b>Non si applica l'articolo 40, terzo</b></p>

### Articolo 23

(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281)

Decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259	
Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche	
Articolo 4	
Testo vigente	Testo modificato
civile.	<b>comma, dello stesso codice.</b>
3. L'azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali possa disporre ove accerti o inibisca l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.	3. <i>Identico.</i>
4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al comma 1 anche l'azione per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di <b>determinazione</b> e liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1.	4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al comma 1 anche l'azione per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1.

## **Articolo 24** (*Abrogazioni*)

1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 240 e il comma 1-bis dell'articolo 512 del codice di procedura penale sono abrogati.

2. L'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, è abrogato.

3. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,

e successive modificazioni, al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi, e il comma 4 è abrogato.

4. L'articolo 3 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, è abrogato.

**L'articolo 24** del disegno di legge in esame dispone alcune abrogazioni.

I commi 1 e 4 determinano l'abrogazione della quasi totalità del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259<sup>51</sup>.

Il **comma 1** abroga infatti i commi da 2 a 6 dell'art. 240 c.p.p. e il comma 1-*bis* dell'art. 512 c.p.p., introdotti, rispettivamente, dall'art. 1 e dall'art. 2 del suddetto decreto-legge.

L'art. 240, commi 2 e ss., c.p.p. prevede attualmente che "2. Il pubblico ministero dispone l'immediata sequestro e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato. 3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporre la distruzione. 4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. 5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti. 6. Delle operazioni di distruzione è redatto

---

<sup>51</sup> "*Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche*", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281

apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti".

Il comma 1-*bis* dell'art. 512 c.p.p. prevede invece che "È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240".

La nuova disciplina della materia è contenuta nell'art. 3 del disegno di legge in esame.

Il **comma 4** abroga invece l'art. 3 del suddetto decreto-legge, ai sensi del quale, "1. Chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell'articolo 240 del codice di procedura penale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni. 2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio".

Pertanto, del decreto-legge suddetto sopravviverebbe il solo art. 4, come modificato dall'art. 23 del disegno di legge in esame.

Il **comma 2** abroga l'art. 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98<sup>52</sup>, ai sensi del quale "Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per l'interno, e con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede con propri decreti alla elencazione degli apparecchi o strumenti e delle parti di apparecchi o strumenti, idonei in modo non equivoco ad operare le riprese di immagini o le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni di cui agli articoli 615-*bis* e 617 del codice penale. Per gli apparecchi e strumenti di dotazione delle forze armate e delle forze di polizia provvedono i Ministri competenti. Chiunque, senza licenza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da concedersi sentito il parere del Ministro per l'interno, fabbrica, importa, acquista, vende, trasporta, noleggia od in qualsiasi altro modo mette in circolazione gli apparecchi o strumenti indicati nei precedenti commi, o parti di essi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000".

Il **comma 3**, infine, interviene sull'art. 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259<sup>53</sup>, che disciplina le prestazioni obbligatorie a carico degli operatori a

---

<sup>52</sup> "Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni".

<sup>53</sup> "Codice delle comunicazioni elettroniche".

fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie

In primo luogo, vengono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 2, secondo i quali il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente. La determinazione dei suddetti costi non potrà in nessun caso comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del listino di cui al comma 4.

In secondo luogo, viene abrogato il comma 4, ai sensi del quale fino all'emanazione del suddetto decreto, continua ad applicarsi il listino adottato con D.M. 26 aprile 2001<sup>54</sup> del Ministro delle comunicazioni.

La disciplina corrispondente a quella abrogata dal comma in esame si rinviene all'art. 18, commi 2 e 3, del disegno di legge in esame.

---

<sup>54</sup> *"Approvazione del listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazione"*.





**Articolo 24**  
*(Abrogazioni)*

**Comma 1**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 240 <i>Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti nè in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato .</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p><b>2. Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><b>3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporre la distruzione.</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><b>4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

**Articolo 24**  
(*Abrogazioni*)

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 240 <i>Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza.</b></p>	
<p><b>5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.</b></p>	<i>Abrogato</i>
<p><b>6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti.</b></p>	<i>Abrogato</i>
Articolo 512 <i>Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione</i>	
Testo vigente	Testo modificato

**Articolo 24**  
*(Abrogazioni)*

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 240 <i>Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p><b>1-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240.</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

**Articolo 24**  
*(Abrogazioni)*

**Comma 2**

<b>Legge 8 aprile 1974, n. 98</b>	
<i>Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>Articolo 9</b>  <p><b>Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per l'interno, e con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede con propri decreti alla elencazione degli apparecchi o strumenti e delle parti di apparecchi o strumenti, idonei in modo non equivoco ad operare le riprese di immagini o le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni di cui agli articoli 615-bis e 617 del codice penale.</b></p> <p><b>Per gli apparecchi e strumenti di dotazione delle forze armate e delle forze di polizia provvedono i Ministri competenti.</b></p> <p><b>Chiunque, senza licenza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da concedersi sentito il parere del Ministro per l'interno, fabbrica, importa, acquista, vende, trasporta, noleggia od in qualsiasi altro modo mette in circolazione gli apparecchi o strumenti indicati nei precedenti commi, o parti di essi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni e con la</b></p>	<i>Abrogato</i>

**Articolo 24**  
*(Abrogazioni)*

<b>Legge 8 aprile 1974, n. 98</b>	
<i>Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>multa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000</b>	

**Articolo 24**  
*(Abrogazioni)*

**Comma 3**

<b>D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259</b>	
<i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>	
Articolo 96	
<i>Prestazioni obbligatorie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità fino all'approvazione del repertorio di cui al comma 2.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le prestazioni previste al comma 1 sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. <b>Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente. La determinazione dei suddetti costi non potrà in nessun caso comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli derivanti</b></p>	<p>2. Le prestazioni previste al comma 1 sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il repertorio è approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Codice.</p>

**Articolo 24**  
*(Abrogazioni)*

<b>D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259</b>	
<i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>	
Articolo 96	
<i>Prestazioni obbligatorie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>dall'applicazione del listino di cui al comma 4.</b> Il repertorio è approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Codice.	
3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di cui al comma 2, si applica l'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6.	<i>3. Identico.</i>
<b>4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, secondo periodo, continua ad applicarsi il listino adottato con D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001.</b>	<i>Abrogato</i>
5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.	<i>5. Identico.</i>

**Articolo 24**  
*(Abrogazioni)*

**Comma 4**

<b>D.L. 22 settembre 2006, n. 259</b>	
<i>Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>Articolo 3</b>  <b>1. Chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell'articolo 240 del codice di procedura penale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.</b>  <b>2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.</b>	<i>Abrogato</i>



## **Articolo 25** *(Regime transitorio)*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione di apposito decreto del Ministro della

giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3. Fino a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 25** del disegno di legge in esame, che consta di due commi, reca disposizioni transitorie.

Il **comma 1** stabilisce che le disposizioni del presente disegno di legge non si applicheranno ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Il **comma 2** contiene una disposizione speciale che riguarda l'art. 268, comma 3, c.p.p., come modificato dall'art. 9 del disegno di legge in esame. Tale articolo, che riguarda l'esecuzione delle operazioni di intercettazione, prevede al comma 3 che le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono invece compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.

Il comma in esame prevede che la disposizione suddetta si applica decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione di tali centri di intercettazione telefonica.

Fino a tale data, continua a trovare applicazione l'art. 268, comma 3, c.p.p. attualmente vigente.



## **Articolo 26** *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, pari a 820.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 26** del disegno di legge in esame consta di due commi.

Il **comma 1** quantifica in euro 820.000 per l'anno 2007 le somme necessarie ad attuare le innovazioni previste in materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione (centri di registrazione, centri di ascolto e archivi riservati). A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'U.P.B. di conto capitale denominata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



## **ALTRI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE**

### **L'A.S. 95**

Il disegno di legge in questione è costituito da 12 articoli.

L'art. 1 apporta modifiche agli artt. 114, commi 2 e 7, e 115 c.p.p..

In primo luogo, viene ampliato il divieto di pubblicazione di atti non coperti da segreti in maniera ancora più significativa di quanto già non faccia l'A.S. 1512. Infatti, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, è vietata (oltre alla pubblicazione parziale o per riassunto) anche la pubblicazione nel contenuto di tutti gli atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore (mentre nel disegno di legge governativo il divieto di pubblicazione nel contenuto riguarda solo la documentazione e gli atti relativi a conversazioni, comunicazioni e dati di traffico telefonico o telematico nonché le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari). E' in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni di cui sia stata ordinata la distruzione.

In secondo luogo, viene intensificata la reazione disciplinare alla violazione del divieto di pubblicazione. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione è il procuratore della Repubblica (e non più il pubblico ministero) a dover dare immediata informativa all'organo titolare del potere disciplinare. E' previsto che quest'ultimo, nei successivi trenta giorni, ove sia stata verificata la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, possa disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi.

L'art. 2 modifica l'art. 267 c.p.p., in materia di presupposti e forme del provvedimento che autorizza l'effettuazione dell'intercettazione. Viene introdotto un nuovo presupposto. Mentre attualmente l'autorizzazione è data quando 1) vi sono gravi indizi di reato e 2) l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini, il disegno di legge in esame prevede che 3) debbano sussistere specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento.

Si prevede inoltre che il provvedimento che autorizza o dispone l'intercettazione sia "contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile".

Analogamente all'A.S. 1512, si prevede che il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indichi le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi.

Viene poi riprodotta la parte dell'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152<sup>55</sup> che prevede una disciplina speciale per quanto riguarda le intercettazioni necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono. Di tale articolo viene poi disposta l'abrogazione, con la conseguenza che sembrerebbe sparire dall'ordinamento la previsione in esso contenuta secondo cui "quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa".

Analogamente a quanto previsto dall'A.S. 1512, si prevede che il registro riservato dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni debba contenere anche l'indicazione della data e dell'ora del provvedimento e la data e l'ora del deposito in cancelleria o in segreteria. Diversamente dall'A.S. 1512 (e dal regime vigente), è previsto che tale registro sia tenuto non presso l'ufficio del pubblico ministero, bensì presso ogni procura della Repubblica.

L'art. 3 modifica l'art. 268 c.p.p., che disciplina l'esecuzione delle operazioni di intercettazione.

Analogamente a quanto previsto dall'art. 268-*sexies* c.p.p., la cui introduzione nel codice di rito è prevista dall'art. 10 dell'A.S. 1512, l'art. 4 del disegno di legge in esame prevede l'introduzione di un art. 268-*bis* c.p.p. che disciplina l'avviso a persone non indagate. Mentre nel disegno di legge governativo, l'avviso è inviato al soggetto titolare dell'utenza in ordine alla quale è stata disposta l'intercettazione diverso da quelli nei confronti dei quali si procede e che non risulti essere indagato in procedimenti connessi o collegati, il disegno di legge in esame non fa riferimento alla titolarità dell'utenza e configura come destinatari dell'avviso i soggetti non indagati sottoposti all'intercettazione. Rispetto all'A.S. 1512, l'oggetto dell'avviso è indicato in maniera più dettagliata.

L'art. 5 contiene una disposizione transitoria.

L'art. 6 apporta alcune modifiche all'art. 269 c.p.p., in materia di conservazione della documentazione. Esso modifica altresì l'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 48, recante "*Disposizioni sulla stampa*". In particolare vengono

---

<sup>55</sup> "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

previste modalità di rettifica per le trasmissioni radiofoniche o televisive, per i siti informatici e per la stampa non periodica.

L'art. 7 interviene sull'art. 270 c.p.p., modificando l'estensione dei casi in cui i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte.

L'art. 8 interviene sull'art. 271 c.p.p., prevedendo un nuovo divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni. E' prevista infatti la sanzione dell'inutilizzabilità nel caso in cui la qualificazione giuridica del fatto ritenuta dal giudice all'udienza preliminare o al dibattimento non corrisponda ai limiti di ammissibilità richiesti dall'art. 266 c.p.p..

L'art. 9 prevede che al momento della richiesta di archiviazione, il pubblico ministero, se già non l'abbia fatto, debba avvisare le parti ed i soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione concernenti apparecchi o utenze ad essi intestati.

L'art. 10 prevede un inasprimento delle pene nel caso in cui la rivelazione o la utilizzazione di segreti d'ufficio riguardi intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni o il contenuto di queste.

Esso prevede altresì un inasprimento della sanzione relativa alla contravvenzione di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

L'art. 11 apporta alcune modifiche all'art. 89 disp. att. c.p.p., in materia di "*Verbale e nastri registrati delle intercettazioni*".

L'art. 12 prevede che la contravvenzione di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale possa essere imputata anche alle persone giuridiche.

### **L'A.S. 366**

Il disegno di legge si compone di tre articoli. Contrariamente agli altri disegni di legge in esame, esso non modifica la disciplina delle intercettazioni ma configura obblighi informativi in capo alla magistratura nei confronti del Parlamento, per il tramite del Ministro della giustizia, circa il numero delle intercettazioni di conversazioni o di altre forme di comunicazioni telefoniche, nonché del numero dei sequestri o di fermi di plichi postali presso gli uffici postali e telegrafici disposti ai sensi degli artt. 254 e 353 c.p.p..

Analoghi obblighi informativi sono posti in capo al Ministro degli interni, per quanto concerne le intercettazioni preventive.

## **L'A.S. 510**

Il disegno di legge in esame si compone di otto articoli.

L'art. 1 coincide sostanzialmente con l'art. 5, comma 1, dell'A.S. 1512.

L'art. 2 introduce un nuovo comma 3-*bis* all'art. 267 c.p.p., che prevede limiti per la proroga delle intercettazioni ambientali.

L'art. 3, che coincide con parte dell'art. 9 dell'A.S. 1512, e l'art. 4, che coincide in vari punti con il contenuto dell'art. 10 dell'A.S. 1512., ridisciplinano l'acquisizione delle intercettazioni nel procedimento. L'art. 3 infatti modifica l'art. 268, comma 4, c.p.p. in senso analogo a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. b), sub 3-*ter*, dell'A.S. 1512. e abroga i commi da 5 a 8, che sono sostituiti dai nuovi artt. da 268-*bis* a 268-*sexies*, introdotti dall'art. 4, che corrisponde a quanto previsto dall'art. 10 dell'A.S. 1512.

L'art. 5, che apporta modifiche all'art. 269 c.p.p., in tema di conservazione della documentazione, coincide in parte con l'art. 11 dell'AS. 1512.

L'art. 6, che modifica l'art. 270 c.p.p. in tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazione in altri procedimenti, coincide in parte con l'art. 12 dell'A.S. 1512.

L'art. 7, che introduce l'art. 89-*bis*, in materia di archivio riservato delle intercettazioni, corrisponde all'art. 19 dell'A.S., dal quale si differenzia in quanto l'archivio è istituito presso l'"ufficio del pubblico ministero" e non presso "la procura della Repubblica".

L'art. 8 introduce nel codice penale il nuovo art. 617-*septies* che prevede il reato di rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale. Esso corrisponde al nuovo art. 617-*nonies* c.p., previsto dall'art. 21 dell'A.S. 1512.

## **L'A.S. 664**

Il disegno di legge è composto da 14 articoli.

L'art. 1 modifica gli artt. 36 e 53 c.p.p., che non riguardano la materia delle intercettazioni telefoniche.

All'art. 36 c.p.p. è prevista l'introduzione di una nuova causa obbligatoria di astensione del giudice, nel caso in cui egli abbia pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento.

L'art. 53 c.p.p. viene modificato nel senso di prevedere che, nel caso in cui il giudice abbia pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento, egli debba essere sostituito dal capo dell'ufficio. E' inoltre disposta la sostituzione del magistrato che risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, in relazione ad atti del



procedimento assegnatogli. Analogamente è previsto per quanto riguarda il capo dell'ufficio.

L'art. 2 modifica gli artt. 114 e 115 c.p.p., in materia di divieto di pubblicazione di atti e di immagini. Esso è identico all'art. 1 dell'A.S. 95.

L'art. 3 rende più complesso il ricorso alle intercettazioni ambientali, in quanto esso sarà possibile solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminale (attualmente tale limitazione vige solo per le intercettazioni ambientali che avvengono nelle abitazioni e nei luoghi di privata dimora). A tale regola generale si sottraggono solo le intercettazioni disposte in procedimenti relativi a delitti di particolare gravità.

L'art. 4 modifica l'art. 267 c.p.p., relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento che autorizza l'intercettazione. Esso è identico all'art. 2 dell'A.S. 95, salva l'ulteriore previsione che le intercettazioni possono essere disposte (con alcune eccezioni) solo nei confronti di persona sottoposta alle indagini.

L'art. 5, che modifica l'art. 268 c.p.p., in tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione, è identico all'art. 3 dell'A.S. 95.

L'art. 6, che introduce un nuovo art. 268-*bis* c.p.p. in materia di avviso a persone non indagate, è identico all'art. 4 dell'A.S. 95.

L'art. 7 è identico all'art. 5 dell'A.S. 95.

L'art. 8, che modifica l'art. 269 c.p.p., in materia di conservazione della documentazione, e la legge sulla stampa, è identico all'art. 6 dell'A.S. 95.

L'art. 9, che modifica l'art. 270 c.p.p., in materia di utilizzazione del risultato delle intercettazioni in altri procedimenti, è identico all'art. 7 dell'A.S. 95.

L'art. 10, che modifica l'art. 271 c.p.p., recante divieti di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, è identico all'art. 8 dell'A.S. 95.

L'art. 11, che modifica l'art. 408 c.p.p., in materia di richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, è identico all'art. 9 dell'A.S. 95.

L'art. 12, che aggiunge due commi all'art. 326 c.p., in materia di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, e modifica l'art. 684 c.p., in materia di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, è identico all'art. 10 dell'A.S. 95.

L'art. 13, che modifica l'art. 89 disp. att. c.p.p. ("*Verbale e nastri registrati delle intercettazioni*"), è identico all'art. 11 dell'A.S. 95.

L'art. 14, che inserisce un nuovo art. 25-*septies* al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è identico all'art. 12 dell'A.S. 95.



## DOCUMENTAZIONE



# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. XVII

n. 2

## DOCUMENTO APPROVATO DALLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

nella seduta del 29 novembre 2006

*Relatore* CASSON

### A CONCLUSIONE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

*proposta dalla Commissione stessa nella seduta del 4 luglio 2006; svolta nelle sedute del 13, 18, 19, 20 (antimeridiana e pomeridiana), 26 luglio 2006, del 12, 13 (antimeridiana e pomeridiana), 14, 19, 26 settembre 2006, del 5 e 19 ottobre 2006, del 14 novembre 2006 e conclusa nella seduta del 29 novembre 2006*

### SUL FENOMENO DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

*(articolo 48, comma 6, del Regolamento)*

Comunicato alla Presidenza il 13 dicembre 2006

## INDICE

Premessa .....	<i>Pag.</i>	3
Lo svolgimento dei lavori .....	»	3
Discussione .....	»	20
1. Il sistema legale e i suoi punti di criticità .....	»	20
2. Il sistema illegale delle intercettazioni .....	»	31
Conclusioni .....	»	32

## PREMESSA

L'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche è stata deliberata dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica nella seduta del 4 luglio 2006 ed è stata successivamente autorizzata dal Presidente del Senato, con lo scopo di effettuare una solerte ma approfondita analisi e di acquisire elementi conoscitivi sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche stesse. Ciò al fine precipuo di affrontare delicate e non sempre trasparenti problematiche e polemiche che, nei mesi precedenti, avevano costituito oggetto di un vivace dibattito a tutti i livelli, sia nell'opinione pubblica che a livello politico, tanto da determinare, con l'inizio della nuova quindicesima legislatura, non solo una diffusa richiesta di interventi di carattere normativo, ma anche la presentazione di proposte di inchiesta parlamentare sulle intercettazioni telefoniche, quale, in Senato, l'atto XXII n. 9.

## LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

La Commissione inizialmente individuava i seguenti principali temi per l'indagine conoscitiva:

- le procedure e le modalità con cui venivano e vengono disposte ed eseguite le intercettazioni (non solo telefoniche) a fini di giustizia;
- la congruità o l'eccesso delle fattispecie di reato per cui esse vengono autorizzate;
- i rischi per la riservatezza e la tutela della *privacy*;
- le fughe di notizie;
- le violazioni eventualmente imputabili ai pubblici ufficiali o agli avvocati;
- i comportamenti e le responsabilità degli operatori telefonici e la collaborazione in *out sourcing* delle società private;
- il ruolo, i diritti e le responsabilità dei *mass-media*;
- i costi delle variegate tipologie di intercettazione;
- la comparazione con esperienze straniere;
- l'influenza delle disfunzioni, delle carenze e delle inefficienze del sistema legale delle intercettazioni su quello *lato sensu* abusivo.

Sulla base del programma concordato d'intesa tra i rappresentanti dei gruppi parlamentari, la Commissione ha quindi proceduto ad una serie di

audizioni (e di acquisizioni documentali), seguendo per quanto possibile una logica di concentrazione per temi.

Nel corso delle audizioni dei rappresentanti delle società di gestione di telefonia, emergeva in particolare la necessità di approfondimento di alcune tematiche, relative sia alla creazione e alla gestione di adeguati sistemi di sicurezza, sia al numero (asseritamente in aumento con l'andare del tempo) delle richieste della magistratura e al costo economico delle medesime, sia al flusso degli investimenti finanziari determinati da esigenze di sicurezza e tutela da una parte della *privacy* e dall'altra della segretezza delle indagini. A tale scopo, durante le audizioni, erano state formulate da diversi membri della Commissione richieste specifiche, alle quali però veniva data inizialmente una risposta (peraltro incompleta) soltanto dai rappresentanti della società WIND. Soltanto a seguito di ripetuti solleciti e in particolare a seguito del deposito (ampiamente commentato anche a livello di stampa) della bozza della relazione finale dell'indagine della Commissione contenente osservazioni critiche nei confronti del comportamento omissivo e non collaborativo delle altre società di telefonia, pervenivano alla segreteria della Commissione copie di appunti e note redatti dai rappresentanti di dette ultime società, in risposta ai quesiti posti in occasione delle varie sedute.

La prima audizione in ordine di tempo disposta dalla Commissione, quella del Garante per la protezione dei dati personali, professor Francesco Pizzetti, ha avuto luogo nella seduta di giovedì 13 luglio 2006.

Nella sua audizione il professor Pizzetti individuava, quale oggetto dell'attenzione dell'Autorità Garante, tre diversi ordini di problemi, vale a dire: l'attività dei gestori di telecomunicazioni o comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alle attività di servizio richieste dall'autorità giudiziaria; il rispetto delle misure di sicurezza che l'attività giudiziaria deve assicurare per la protezione dei dati in suo possesso; e, infine, il rapporto tra le intercettazioni come attività investigativa e atto giudiziario e la loro pubblicazione a mezzo stampa.

Per quanto riguarda il primo punto, il professor Pizzetti segnalava come il Garante avesse avviato una vera e propria attività ricognitiva e ispettiva sulle banche dati in possesso di alcuni operatori di telecomunicazioni o comunicazioni elettroniche, trattandosi di un settore estremamente ampio e articolato, proprio a causa della grandissima quantità di dati concernenti i cittadini e a causa del trattamento di questi dati stessi. Dati che questi operatori sono tenuti a conservare per un periodo di tempo significativamente lungo per fini di giustizia, ulteriormente allungato a seguito dell'entrata in vigore del cosiddetto decreto Pisanu dell'estate del 2005. La preoccupazione del Garante si è concentrata sul fatto che l'accumulo massiccio di questi dati sarebbe idoneo, almeno potenzialmente, a consumare pesanti violazioni del diritto alla riservatezza dei cittadini. Per quanto riguarda invece più propriamente l'aspetto delle intercettazioni telefoniche, il Garante ricordava di aver avviato alla fine di luglio del 2005 un'attività istruttoria mirata a verificare come i gestori telefonici avessero corrisposto e corrispondessero alle richieste dell'autorità giudiziaria,



quando questa riteneva di doversi avvalere di intercettazioni, non solo telefoniche, ma del genere più diversificato consentito dalla tecnologia. Giudicando insoddisfacenti sotto il profilo della completezza le prime risposte fornite dagli operatori, il Garante aveva formulato una seconda richiesta di informazioni e sulla base di una approfondita analisi delle notizie ricevute, in data 15 dicembre 2005 il Garante emanava un primo provvedimento sulle misure che i gestori telefonici dovevano adottare per garantire che le intercettazioni telefoniche disposte dall'autorità giudiziaria e tutti gli altri dati da questa richiesti venissero forniti in condizioni di sicurezza. Il provvedimento muoveva dalla constatazione che le misure di sicurezza adottate, pur garantendo il livello minimo di sicurezza, non erano sufficientemente adeguate alle necessità di riservatezza e di sicurezza imposte dalla legge italiana. Proprio per questo motivo, il provvedimento conteneva una serie di prescrizioni, alle quali gli operatori dovevano adeguarsi in un termine di 180 giorni, scaduto il quale il Garante dava inizio ad un'attività di ispezione e monitoraggio per verificarne l'adempimento. Peraltro, tale ultima attività constatava la mancata o comunque insoddisfacente risposta alle prescrizioni imposte, motivo per cui veniva adottato il 20 settembre 2006 un ulteriore provvedimento, con la concessione di un nuovo termine di 90 giorni per l'adempimento di quanto prescritto, pena il blocco delle specifiche attività.

Per quanto riguarda il secondo profilo, quello delle modalità con cui l'autorità giudiziaria assicurava e assicura la protezione dei dati in suo possesso, la preoccupazione del Garante nasceva dagli oggettivi rischi collegati al forte incremento – sulle cui cause egli non riteneva di doversi pronunciare – conosciuto negli ultimi anni dal ricorso alle intercettazioni telefoniche, per un numero molto ampio di reati. Pertanto il Garante aveva avvertito la necessità di segnalare al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia, fin dal 10 marzo 2006, la necessità per l'autorità giudiziaria di adottare misure di sicurezza adeguate, prima di tutto a tutela dell'attività giudiziaria stessa e poi a tutela della *privacy* dei cittadini comunque coinvolti.

Infine, per quanto riguarda i problemi legati alla pubblicazione delle intercettazioni telefoniche a mezzo stampa, il Garante in primo luogo ricordava come, nel quadro normativo vigente, da una parte l'autorità giudiziaria fosse e sia tenuta a mettere a disposizione delle parti le intercettazioni che le stesse siano intenzionate ad utilizzare e dall'altra come, da tale momento, il contenuto di tali intercettazioni sia conoscibile, ostensibile a terzi e quindi sostanzialmente pubblico. Pur tuttavia, il Garante riteneva giusto sottolineare una distinzione concettuale tra il contenuto di un'intercettazione quale strumento o prova investigativa-processuale e il carattere assunto dal medesimo contenuto nel momento della pubblicazione: pur essendo il contenuto lo stesso e pur nel pieno rispetto della libertà di stampa e di informazione, il Garante sottolineava che il giornalista non avrebbe di per sé motivo di pubblicare tutto ciò che entra nel suo patrimonio cognitivo perché acquisito per finalità di giustizia, dovendo invece valutare previamente l'utilità della notizia ai fini di conoscenza per

l'opinione pubblica. In particolare, al Garante risultava evidente la necessità di tutelare la dignità di terzi «incolpevoli», a cui venissero riferite frasi nel corso delle comunicazioni intercettate, evitando di pubblicare arbitrariamente elementi conoscitivi potenzialmente lesivi, anche gravemente, di familiari incolpevoli o di soggetti minori. A questo proposito, il Garante ricordava di aver adottato alla fine di giugno 2006 un provvedimento di carattere generale volto a rimarcare per i giornalisti i principi contenuti nel codice deontologico professionale.

In conclusione, il Garante rinnovava la richiesta al legislatore di introdurre modifiche normative in grado di specificare meglio taluni poteri della stessa Autorità, magari introducendo anche diversificate forme di intervento sanzionatorio-pecuniario, soprattutto più duttili rispetto all'intervento coercitivo costituito dal potere di imporre il blocco del trattamento, che in molti casi risulta eccessivamente brutale e che proprio per questo va utilizzato con estrema cautela. Ed è ovvio che tale richiesta al legislatore (e il professor Pizzetti ne era perfettamente consapevole) pone il problema del destinatario della sanzione, coinvolgendo in particolare il delicato rapporto tra la responsabilità e l'autonomia del direttore della testata e quella dell'editore.

Successivamente, nel corso della seduta antimeridiana del 18 luglio 2006, la Commissione procedeva alla audizione di alcuni dirigenti del Ministero della giustizia: la dottoressa Augusta Iannini, capo dipartimento affari giustizia, il dottor Alfonso Papa, direttore generale della giustizia civile, il dottor Claudio Castelli, capo del dipartimento organizzazione giudiziaria - personale di servizio e il consigliere Fausto De Santis, direttore generale.

In particolare, la dottoressa Iannini, confermando i dati comunicati in precedenza sempre alla Commissione dal ministro Mastella, forniva documentazione e dati più precisi sui costi delle intercettazioni, dei tabulati e per il noleggio degli apparati, costi individuati a seguito dei monitoraggi delle relative spese effettuati a partire dal secondo semestre del 2003. Da tali dati si rilevava, fin dall'inizio dell'attività di monitoraggio, una elevatissima spesa per il noleggio degli apparati, che appariva determinata in particolare dal regime di monopolio, da parte di una società denominata URMET, dei cosiddetti apparati di trasmissione denominati «distributore fonia e dati». All'epoca, il costo per il noleggio era di 50.000 lire al giorno per ogni linea telefonica intercettata. Il gruppo interdipartimentale costituito successivamente al 2003 presso il gabinetto del ministro Castelli riusciva a realizzare un abbattimento del costo di noleggio, tramite l'adozione di procedure che consentivano l'utilizzazione di diversi operatori in regime di concorrenza. Tale riduzione di costi unitari peraltro non permetteva di realizzare risparmi complessivi a causa dell'incremento delle richieste di intercettazioni telefoniche avvenute negli ultimi anni. Anche per quanto riguarda i compensi riconosciuti alle società telefoniche, la dottoressa Iannini rilevava che, prima del 2001, le procure pagavano un prezzo commerciale scontato di una certa percentuale, in una maniera per così dire avventurosa. Soltanto nel 2001 veniva elaborato un listino,

con criteri certi, sulla base del quale gli operatori cominciavano ad essere liquidati a seconda delle prestazioni effettuate, e ciò allo scopo di contenere le tariffe. Peraltro, anche per la tendenza a richiedere una applicazione retroattiva del listino stesso, si è creato un grave e notevole contenzioso, ancora in corso, con gli operatori; contenzioso per il quale il Ministero auspica di giungere al più presto ad una transazione. Rispondendo infine ad alcune domande formulate dai membri della Commissione, la dottoressa Iannini osservava che, sulla base di «una specie di studio» comparato effettuato nel 2003 con Francia, Spagna e Inghilterra, l'Italia risulterebbe essere rispetto a questi Paesi quello con gli oneri di gran lunga maggiori per quanto riguarda i costi delle intercettazioni giudiziarie, anche se dalla documentazione consegnata dalla stessa dottoressa emergeva la diversità notevole dei vari sistemi investigativi di intercettazione, affidati all'estero, più che alla magistratura, ad organi amministrativi, di polizia o dei servizi di sicurezza. Con la evidente e pratica conseguenza che i costi (e il numero) delle intercettazioni effettuate in Italia non sono assolutamente comparabili con quelli esteri, soprattutto a causa del comprensibile riserbo delle autorità estere per le intercettazioni svolte dai propri apparati di polizia o di sicurezza.

Il dottor Alfonso Papa, da parte sua, forniva un contributo sugli aspetti tecnici della problematica delle intercettazioni telefoniche, in particolare descrivendo una innovativa modalità, quella definita come «delocalizzazione», che utilizza un vero e proprio sistema telematico a fibre ottiche e che consente la registrazione delle intercettazioni in una sede diversa rispetto a quella dove esse vengono materialmente effettuate: sistema telematico in rete, che si presta a rischi più o meno gravi di intrusione e di duplicazione, anche relativamente alla ultima fase, quella della trasformazione dei dati telematici acquisiti in forma fonetica e cartacea, fase per la quale non vi è – per il dottor Papa – certezza di controllo assoluto.

Sempre nel corso della seduta antimeridiana del 18 luglio 2006, si procedeva alla audizione del dottor Claudio Castelli, capo del dipartimento organizzazione giudiziaria personale di servizio. Pur ricoprendo tale incarico da pochi giorni, il dottor Castelli, in risposta ad una specifica richiesta del presidente della Commissione in ordine ai problemi di riservatezza paventati dal Garante professor Pizzetti, riferiva che il problema della sicurezza non veniva gestito a livello centrale, ma a livello locale, procura della Repubblica per procura della Repubblica. Segnalava inoltre l'esistenza di studi e progetti in corso, volti ad una centralizzazione dei punti e delle sale di ascolto, da concentrare tendenzialmente al livello distrettuale, proprio per garantire da una parte il contenimento dei costi e dall'altra una maggiore sicurezza e trasparenza (anche attraverso una più semplice identificazione delle persone aventi «accesso» alle intercettazioni).

Nella seduta del 19 luglio 2006, la Commissione procedeva alla audizione dei rappresentanti della Federazione nazionale della stampa, della Federazione italiana editori giornali e dell'Ordine nazionale dei giornalisti.

Iniziava la serie di audizioni il dottor Paolo Serventi Longhi, segretario generale della Federazione nazionale della stampa, che ricordava il ruolo e la funzione dell'informazione e del giornalismo, in quanto espressione di un diritto-dovere garantito dalla Costituzione. Continuava poi esprimendo il timore dei giornalisti per un certo spirito di criminalizzazione avvertito nelle Istituzioni e nel Paese, tale da far presagire il rischio di interventi censori nei confronti del solo mondo dell'informazione. A suo parere, non si deve guardare alla responsabilità del solo giornalista, ma anche a quella di chi ha il dovere di mantenere segreti certi verbali. Inoltre, occorrerebbe saper distinguere tra il rispetto della dignità dei cittadini - cui devono conformarsi i giornalisti in osservanza anche a quanto previsto dal codice deontologico, le cui violazioni vanno sanzionate essenzialmente in via disciplinare - e la necessità di riservatezza dei verbali delle intercettazioni. E per le violazioni a tale ultimo obbligo, l'auditò esprimeva la sua contrarietà sia a provvedimenti legislativi d'urgenza sia ad aggravamenti delle sanzioni penali, peraltro già esistenti.

Il dottor Boris Biancheri, presidente della Federazione italiana editori giornali, condivideva molte delle valutazioni espresse dal dottor Serventi Longhi, con particolare riferimento alla deprecata ipotesi di interventi repressivi di natura penale. Dal punto di vista degli editori, sottolineava in particolare il rischio che la ventilata intenzione di sanzionare l'editore per la pubblicazione *contra legem* del contenuto delle intercettazioni possa rappresentare quasi una specie di responsabilità oggettiva su un fatto non proprio, creando in sostanza i presupposti per un *vulnus* molto pericoloso al principio di separazione tra la funzione editoriale e quella del direttore responsabile del giornale, ritenuta essenziale alla salvaguardia di una stampa libera.

Il dottor Franco Siddi, presidente della Federazione nazionale della stampa, su specifica richiesta del presidente della Commissione, interveniva poi illustrando il codice deontologico elaborato insieme all'Autorità garante della *privacy*, indicandolo come strumento avanzato di garanzia sia per la libertà d'informazione sia per la tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Precisava che tale codice si affidava e si affida molto all'autodisciplina del giornalista, pur riservando al Garante della *privacy* il potere d'intervento (essenzialmente dei richiami indirizzati all'Ordine dei giornalisti, che dovrebbe poi attivare procedure disciplinari interne). Rilevava peraltro la necessità di una modernizzazione e semplificazione del procedimento disciplinare davanti all'Ordine dei giornalisti, previsto da una normativa vecchia ormai di 43 anni, addirittura più lenta delle procedure penale e civile messe assieme, con tutto ciò che ne consegue sotto il profilo dell'efficacia.

In rappresentanza dell'Ordine dei giornalisti, interveniva infine il presidente dottor Lorenzo Del Boca, che in primo luogo condivideva l'opinione relativamente al fatto che il segreto istruttorio deve essere garantito e tutelato dai titolari del segreto stesso e non certo dai giornalisti. Peraltro, trattasi di un segreto che non può durare in eterno; esso deve avere una durata ragionevole, a misura d'uomo, per salvaguardare quel diritto di in-

formazione della pubblica opinione che deve essere garantito in una società democratica. A suo parere, proprio la necessità di garantire tale diritto implica che i giornalisti non possano essere obbligati a pubblicare unicamente fatti che abbiano rilevanza penale, dal momento che, ad esempio, può essere interesse dei cittadini conoscere fatti che non sono penalmente rilevanti, ma la cui pubblicità rende possibile un controllo della pubblica opinione sulla correttezza dei comportamenti di soggetti investiti di funzioni pubbliche o posizioni di potere. In conclusione, il dottor Del Boca ribadiva la necessità di aggiornare la legge sul procedimento disciplinare (risalente al 1963), in termini di velocità, di miglior funzionalità e di possibilità di intervento diretto (ad esempio, con la sospensione cautelare, ora non consentita).

Nella seduta antimeridiana del 20 luglio 2006, la Commissione procedeva alla audizione innanzitutto del prefetto Alessandro Panza, vicedirettore generale del dipartimento della pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno e direttore centrale della polizia criminale. Il prefetto Panza svolgeva una ricognizione sugli aspetti tecnici e procedurali delle intercettazioni, soffermandosi in particolare su quelli di competenza della polizia giudiziaria. Per quanto attinente alla fase esecutiva, il prefetto ricordava che il pubblico ministero fornisce alla polizia giudiziaria due documenti: la delega d'indagine (al fine di eseguire l'intercettazione) e quella che in gergo si definisce *griglia*, nella quale sono contenuti in maniera sintetica tutti i dati tecnici che devono essere forniti al gestore del servizio di telefonia per poter eseguire materialmente l'intercettazione. Il gestore, ricevuta la *griglia* (che è priva di contenuti descrittivi dell'instaurario e che contiene solo elementi tecnici), fornisce alla polizia giudiziaria una linea telefonica, definita linea *RES*, dedicata allo sviluppo dell'attività di intercettazione. Si tratta di una linea che può essere presa a noleggio da parte della procura della Repubblica presso il gestore oppure presso società private o consorzi, che dispongono a loro volta di un certo numero di queste linee, che vengono messe a disposizione della polizia giudiziaria, e quindi della procura, assieme a tutte le altre apparecchiature tecniche necessarie per lo sviluppo delle intercettazioni. La linea *RES* collega la rete telefonica alla sala intercettazioni della procura. È perciò una linea protetta, sicura, che non può essere intercettata o modificata da altri. La linea è attestata presso la sala della procura, dove vi è un *server*, presso il quale viene convogliato tutto il traffico telefonico dell'utenza di cui l'autorità giudiziaria ha disposto l'intercettazione. Le apparecchiature in questione possono trovarsi presso gli uffici della procura della Repubblica, ma il segnale viene fatto rimbalzare in maniera differita presso gli uffici della polizia giudiziaria, dove l'ufficiale nel suo stesso ufficio utilizza l'apparecchio per registrare. Viene quindi realizzata una doppia copia di tutto su *cd-rom* non ritrascrivibili e, nello stesso tempo, si produce una informativa sintetizzata che viene inviata al pubblico ministero, al quale sono anche segnalate le telefonate più importanti e trascritte quelle più qualificanti (tratte dal cosiddetto *brogliaccio*).

Tra gli aspetti di maggiore criticità, il prefetto Panza segnalava in primo luogo il cosiddetto *roaming*, fenomeno che si verifica quando il telefono intercettato passa sulla scheda di un altro gestore telefonico e, in secondo luogo, la difficoltà dell'intercettazione di telefoni satellitari, attualmente possibile solo in pochi casi.

Al genere di intercettazioni telefoniche ricordate si aggiungono le intercettazioni telematiche, ossia le intercettazioni delle linee di trasmissione di dati, quelle cioè svolte attraverso un *computer* e il cosiddetto *voice Over IP*, grazie a determinati *software*. Uno di questi *software*, forse il più diffuso, è scaricabile gratuitamente da *Internet*; è chiamato *Skype* e adotta un sistema di trasmissione dati criptato, motivo per cui per il momento non sarebbe intercettabile.

Per la parte concernente gli sms e gli mms, il prefetto Panza segnalava la intercettabilità dei primi allo stesso modo di una comunicazione telefonica, mentre per i secondi indicava la necessità di un'attività intercettativa più sofisticata.

Ancora per gli aspetti più generali, il prefetto precisava che per l'intercettazione di telefonia mobile si utilizzano due procedure, la *localizzazione* e il *monitoraggio*. Quando l'utenza telefonica è in movimento, gli spostamenti sono calcolati sulla base della cella della rete telefonica mobile attiva in quel momento. Alcuni gestori, come Tim, sono attualmente in grado di indicare la georeferenziazione, ovvero il punto preciso sulla cartina geografica in cui si trova il telefonino in un determinato momento.

Il prefetto poi ricordava che tutta l'attività connessa all'intercettazione, dalle apparecchiature alle linee telefoniche, dall'installazione dei cosiddetti microfoni direzionali al supporto all'attività intrusiva, è svolta da ditte private che accompagnano la polizia giudiziaria. Normalmente la tecnica del microfono è scarsamente utilizzata, perché abitualmente il luogo ove si svolge l'azione che è sottoposta ad intercettazione ambientale è quasi sempre servito da una linea telefonica o accoppiato con un trasmettitore *gsm*, cosicché l'intercettazione può avvenire più semplicemente tramite una linea telefonica radiomobile.

Quanto ai costi, il prefetto concludeva segnalando che le intercettazioni giudiziarie sono interamente a carico del Ministero della giustizia, mentre per le intercettazioni preventive è ancora in corso una difficile trattativa, perché sembra che solo la parte trasmissiva sia a carico del Ministero della giustizia, mentre il resto dovrebbe essere a carico del Ministero dell'interno.

Nel corso della seduta pomeridiana del 20 luglio 2006, la Commissione ascoltava il dottor Arcibaldo Miller, ispettore generale del Ministero della giustizia, in relazione ad accertamenti svolti in ordine a presunte irregolarità segnalati da un precedente audit, il dottor Papa. Per contro, l'ispettore generale Arcibaldo Miller preliminarmente riferiva in ordine all'assenza di irregolarità negli episodi oggetto delle sue ispezioni, facendo riferimento in particolare a tre vicende, che avevano pubblicamente suscitato notevole clamore, temendosi una violazione dei principi in materia di segretezza del contenuto di intercettazioni telefoniche: la pubblicazione

delle prime telefonate estrapolate dal procedimento *OPAS* trattato dalla procura di Milano (maggio-giugno 2005); la vicenda legata alla pubblicazione del contenuto di intercettazioni di conversazioni svoltesi tra un indagato raggiunto da un provvedimento cautelare e un senatore della Repubblica (settembre-ottobre 2005); la vicenda infine delle intercettazioni delle conversazioni tra l'onorevole Fassino e il dottor Consorte (pubblicate all'inizio del 2006). In quest'ultimo caso si era posto, in particolare, il problema della remotizzazione, distinguendosi il momento della captazione della registrazione (tutelato dalla legge) da quello dell'ascolto (non coperto invece da alcuna tutela), anche se - a seguito di specifiche domande poste dalla Commissione - emergeva fin dall'epoca di tale audizione, per tale ultimo caso, l'ipotesi di attività relative ad operazione abusiva certamente sconosciuta all'autorità giudiziaria operante.

In ordine al pericolo costituito dalla creazione di copie del materiale intercettato anche presso la sala *server* della procura, il dottor Miller rilevava la necessità di trasferire alla sala d'ascolto le stesse garanzie previste per la sala *server*, al fine di ricostruire e accertare, in un'eventuale ipotesi di divulgazione illecita del dato, possibili responsabilità di rilievo penale o disciplinare.

Per quanto attinente alla problematica relativa alla possibile irrilevanza del contenuto delle intercettazioni, il dottor Miller rilevava la difficoltà di una valutazione di tal genere in sede amministrativa, osservando altresì che una sola sentenza della Corte di cassazione (sezioni unite del 1999, in ordine a responsabilità disciplinare di un magistrato) si era pronunciata in materia, stabilendo che in sede disciplinare può essere valutata la rilevanza disciplinare (negligenza o altro) dell'inserimento nel provvedimento giudiziario di un dato riservato, attinente a terzi e non utile né pertinente rispetto all'indagine: tesi peraltro contrastata in sede di Consiglio superiore della magistratura.

In conclusione, si segnala che, in seduta segreta, il dottor Miller affrontava la questione relativa alla procura della Repubblica di Potenza e alle polemiche sollevate dai *mass media*, relativamente alla presunta «chiave» di accesso a *computer* della procura di cui sarebbero stati in possesso alcuni giornalisti. Trattasi peraltro di una sorta di «abbaglio» e comunque di una vicenda che non presenta alcun aspetto di utilità per i lavori di questa Commissione, salvo che costituire la conferma della necessità di verificare per bene i fatti prima di scatenare polemiche.

Nella seduta del 26 luglio 2006, la Commissione procedeva alla audizione del dottor Riccardo Perissich, direttore della funzione *public and economic affairs and external relations* del Gruppo Telecom, in relazione a quanto emerso nella audizione del professor Pizzetti (il quale aveva segnalato l'esistenza di un problema di messa in sicurezza del meccanismo delle intercettazioni fin dalla sua fase iniziale, quindi anche per quanto riguarda la raccolta di dati).

L'auditto preliminarmente rilevava che il supporto tecnico alle attività di intercettazione rientra nell'ambito delle cosiddette prestazioni obbligatorie che, ai sensi dell'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettro-

niche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, tutti gli operatori di telefonia, sia fissa che mobile, sono chiamati a svolgere.

*Telecom Italia*, al pari di tutti gli altri operatori di telefonia sia fissa che mobile, si è sempre esclusivamente limitata a predisporre i collegamenti necessari per convogliare le utenze sotto controllo, come da specifico provvedimento della magistratura, e – ci teneva a precisare l'auditore – «non fa intercettazioni», come «nessun dipendente di Telecom Italia ha la possibilità di ascoltare comunicazioni della clientela».

Dalla fine di novembre del 2005, coerentemente con il processo di integrazione Telecom Italia-Tim, il personale dedicato alle prestazioni obbligatorie, sia del fisso che del mobile, è stato riunito in un'unica struttura autonoma denominata *Servizi per l'autorità giudiziaria* (SAG), affidata al condirettore della funzione di sviluppo *Corporate and legal Affairs*. Questa riorganizzazione seguiva quella del 2002, quando si era preferito accentrare l'attività relativa alla rete fissa in un unico polo, denominato *Centro nazionale autorità giudiziaria* (CNAG), collocato nell'ambito della direzione *Security*, per esigenze di maggior sicurezza e di miglior coordinamento.

Dopo aver descritto le modalità tecniche di funzionamento del sistema, il dottor Perissich delineava la procedura che si attivava e si attiva nel momento di emissione da parte dell'autorità giudiziaria del decreto di autorizzazione dell'intercettazione, procedura differenziata a seconda che si tratti di intercettazione di telefonia fissa o mobile.

Per quanto attinente all'assetto dei costi, l'auditore preliminarmente precisava che, contrariamente a un'opinione diffusa e veicolata sulla stampa, i costi imputati ai gestori di telefonia sono solo una piccola parte del costo globale del sistema di intercettazioni, tanto che ancora oggi è in corso un contenzioso con il Governo sulla definizione del nuovo repertorio delle prestazioni obbligatorie, che si era reso necessario a causa del cosiddetto decreto Pisanu del 2005.

In merito alla questione della sicurezza, il dottor Perissich rilevava che nei vari *database*, anche diversi da quelli riservati all'autorità giudiziaria, erano emerse alcune smagliature individuate sulla base di analisi effettuate da tecnici della stessa Telecom. Queste irregolarità non provenivano dall'esterno, ma sarebbero state originate all'interno: i sistemi di controllo e di tracciamento di cui erano state dotate le applicazioni informatiche di Telecom avevano consentito di individuare responsabili di eventuali illeciti e conseguentemente di sanzionarli.

A seguito di alcune ispezioni dell'*Authority per la privacy*, generate dalla denuncia di un utente che aveva lamentato l'illecita diffusione di un suo tabulato, si era acquisita la consapevolezza dell'esistenza di un'applicazione informatica, chiamata *RADAR* («Rilevamento Antifrode con *Data mining su Radiomobile*»), con caratteristiche non allineate agli *standard* aziendali di sicurezza. Alla luce delle verifiche effettuate da tecnici interni ed esterni, la società si era rivolta alla *KPMG Advisory spa*, cui era stato conferito apposito incarico per la mappatura e la verifica dello stato di sicurezza delle attività connesse alle prestazioni obbligatorie, nonché



dei *database* relativi ai dati di traffico e delle connesse applicazioni. E ciò per verificare gli eventuali usi impropri dell'applicazione informatica in questione.

Dopo aver descritto le competenze della *KPMG Advisory spa*, il dottor Perissich ribadiva che l'atteggiamento della società rispetto al complesso di tematiche oggetto di indagine da parte di varie procure della Repubblica è stato ed è di totale trasparenza e massima disponibilità alla collaborazione con le autorità competenti.

Rispondendo ad alcune specifiche domande dei membri della Commissione, il dottor Perissich ammetteva l'esistenza di falle nel sistema, ben individuate e focalizzate e già sottoposte a procedure di identificazione, in merito esclusivamente alla gestione dei dati sensibili, in particolare alla gestione dei tabulati. L'auditò dichiarava altresì che non gli risultava la pendenza di alcuna indagine a carico della società o di qualsiasi dipendente della società.

L'auditò inoltre confermava che fra un grande gestore telefonico e l'autorità di pubblica sicurezza vi è inevitabilmente un rapporto di collaborazione permanente, anche perché alcuni dei servizi forniti dalla società sono finalizzati a garantire la sicurezza dello Stato e la sicurezza dei cittadini.

In conclusione, il dottor Perissich si soffermava sui rapporti intercorsi tra Giuliano Tavaroli e la *Telecom* in questi ultimi anni, spiegando che il Tavaroli era stato inizialmente assunto dalla Pirelli, soprattutto come esperto nel campo della sicurezza (proveniva infatti da apparati di prevenzione e sicurezza dello Stato, come il ROS dei carabinieri, e come successivamente accertato era rimasto in assiduo contatto con esponenti di alto livello dello stesso SISMI).

Una volta entrata in Telecom Italia una parte del *management* Pirelli, anche il Tavaroli vi veniva trasferito e veniva nominato capo della sicurezza del Gruppo. Nel maggio del 2005, il Tavaroli finiva coinvolto in un procedimento penale per associazione per delinquere (e altro) e da allora, su sua richiesta, veniva prima sospeso dal servizio, mentre successivamente (dal luglio 2005) il suo rapporto di lavoro con Telecom Italia veniva risolto.

Nella seduta del 12 settembre 2006, si procedeva all'audizione in seduta segreta di rappresentanti del SISMI e del SISDE sul tema delle cosiddette intercettazioni preventive previste nella normativa antiterrorismo (decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 31 luglio 2005). I primi, per quanto è possibile riferire in questa sede, precisavano di non aver mai fatto ricorso a tale strumento, non avendo mai rintracciato episodi e situazioni specifiche che potessero farsi rientrare nelle previsioni della normativa citata per la parte concernente le intercettazioni telefoniche, ma di avervi fatto ricorso solo limitatamente alla acquisizione di tabulati.

A differenza del SISMI, i rappresentanti del SISDE precisavano di aver inoltrato a tre procure generali diverse, sulla base di cinque deleghe ottenute dal Governo, nove distinte richieste di autorizzazione a svolgere

attività di intercettazione preventiva di comunicazioni telefoniche e telematiche, oltre che intercettazioni ambientali e acquisizione di tabulati di traffico.

La seduta pomeridiana del 12 settembre 2006 proseguiva con l'audizione dei rappresentanti della società TRE Italia. Il dottor Roberto Cosa, capo della direzione *business security*, descriveva in particolare l'attività dell'Area Riservata Prestazioni Obbligatorie (ARPO), una funzione aziendale che gestisce la sicurezza di tutte le sedi H3G e che è caratterizzata da una struttura dedicata, volta a garantire il suo supporto tecnico alle autorità, con modalità definite completamente «scure», vale a dire senza effettuare né registrazione né ascolto né trascrizione delle conversazioni intercettate. Il personale è dotato di credenziali di autenticazione ed è specificamente formato ed istruito. Veniva precisato che TRE è in grado di garantire la sicurezza solo fino al proprio nodo di rete e che, comunque, l'attività di TRE nel settore è pressoché quadruplicata dal 2004, per effetto concomitante dell'accresciuta presenza di TRE sul mercato e dell'incremento del numero di richieste delle intercettazioni.

Successivamente, sempre nella seduta pomeridiana del 12 settembre 2006, veniva sentito il dottor Romano Righetti, in rappresentanza della società Wind, il quale descriveva in particolare le misure di garanzia per la sicurezza delle procedure adottate dalla società; mentre il dottor Vincenzo Folino spiegava le modalità adottate nelle diverse fasi della procedura di instradamento delle intercettazioni e dei dati. In conclusione, il dottor Rocco Violi e il dottor Salvatore Cirafici, sempre per la Wind, si soffermavano sulle dimensioni economiche dell'attività, deplorando in particolare le eccessive farraginosità e lunghezza delle procedure di liquidazione delle fatture da parte dei vari uffici giudiziari.

Nel corso della seduta antimeridiana del 13 settembre 2006, la Commissione ascoltava preliminarmente il dottor Pietro Saviotti, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma, e successivamente il dottor Franco Gabrielli, direttore generale della polizia di prevenzione.

Il primo, intervenendo non solo in qualità di magistrato esperto nello svolgimento delle intercettazioni giudiziarie, ma anche per aver fatto parte dell'osservatorio-commissione interministeriale sulla sicurezza delle reti e sulle intercettazioni telefoniche (istituito alla fine degli anni novanta e composto da rappresentanti del Ministero della giustizia e da quello delle telecomunicazioni), contestava decisamente in primo luogo le affermazioni spesso riportate dalla stampa, ma ripetute anche da alcuni dei soggetti ascoltati dalla Commissione, secondo le quali la quantità delle intercettazioni per fini di giustizia realizzate negli altri paesi industriali (e le relative spese) sarebbe notevolmente inferiore rispetto a quelle effettuate in Italia. E precisava che, in realtà, le statistiche che vengono spesso citate confrontano dati assolutamente non omogenei, dal momento che prendono in considerazione le sole intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria, che nel sistema costituzionale italiano rappresentano la totalità del fenomeno, a differenza di quanto avviene in tutti gli altri Paesi industrializzati del mondo occidentale (chi più, chi meno). In particolare, veniva citata la

Francia, dove l'autorità giudiziaria dispone o autorizza solo il 30 - 40 per cento delle intercettazioni, essendo la rimanente parte nella potestà del Ministero dell'interno; mentre nel Regno Unito le intercettazioni sono pressoché esclusivamente uno strumento di indagine adottato, e su larghissima scala, dalla Polizia e dai servizi segreti e non hanno alcun diretto valore processuale.

Il dottor Saviotti osservava poi come la questione dei costi differenti fra i vari Paesi abbia varie cause fra le quali, ad esempio, l'aporia tipicamente italiana fra il carattere obbligatorio dell'attività di supporto fornita dai concessionari dei servizi telefonici e il fatto che i relativi compensi possono essere oggetto di contrattazione, oltretutto svolta in posizione di debolezza dalle singole Procure; laddove invece tale attività in altri Paesi è compensata forfettariamente in base a criteri stabiliti nell'atto di concessione o addirittura, come in Germania, è dovuta dal concessionario a titolo gratuito.

Il dottor Saviotti si soffermava poi sul problema della *privacy*, rilevando in primo luogo il carattere assolutamente non dissuasivo della pena contravvenzionale prevista dal codice penale per la divulgazione sulla stampa di notizie di un procedimento penale, e dall'altro analizzando la situazione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella consegna ai *mass media* dell'esito e del contenuto di intercettazioni, una volta venuto meno il carattere della segretezza. Ritenendo non praticabile la proposta di sottrarre i brani delle intercettazioni non ritenute rilevanti da parte del pubblico ministero alla conoscenza delle parti, il dottor Saviotti indicava così la strada maestra per il temperamento tra le esigenze della libertà di stampa e quelle di tutela della *privacy*: adottare i criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di diffamazione.

Infine, il dottor Saviotti esprimeva una valutazione circa l'opportunità, tanto per motivi di sicurezza che di efficienza e di economicità, di ridurre e potenziare i centri di intercettazione, concentrandoli presso cinque o sei procure per tutto il territorio nazionale o, al limite, concentrandoli presso le sole procure distrettuali.

Sempre il 13 settembre 2006, il dottor Franco Gabrielli, direttore generale della polizia di prevenzione, forniva invece una ricostruzione storica dell'istituto delle intercettazioni preventive, introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e, pur riconoscendone il carattere particolarmente invasivo in rapporto alla tutela della *privacy* del soggetto ascoltato, ne rivendicava la rilevante funzione preventiva, deplorando anzi la impossibilità di un utilizzo processuale del materiale raccolto.

Dopo aver fornito uno schema riepilogativo delle attività svolte dal servizio centrale antiterrorismo, il dottor Gabrielli si soffermava sulle problematiche tecniche relative alla messa in sicurezza del sistema.

Nella stessa giornata del 13 settembre 2006, nel corso della seduta pomeridiana, la Commissione ascoltava il Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Grasso, il dottor Cuno Tarfusser, procuratore della Repubblica

presso il tribunale di Bolzano e infine i rappresentanti della società Vodafone.

In particolare, il dottor Grasso, nel rilevare che le intercettazioni, soprattutto quelle ambientali, si erano dimostrate (e continuano ad essere) strumenti irrinunciabili per l'individuazione dei responsabili dei delitti di criminalità organizzata e per ogni attività di contrasto, osservava che, al fine di raggiungere un equilibrio soddisfacente tra le esigenze del processo e quelle di tutela della *privacy*, appare essenziale porre limiti all'estensione soggettiva e oggettiva delle indagini preliminari, problema tanto più delicato quanto più le indagini abbiano per oggetto non un singolo fatto criminoso, ma fenomeni, magari complessi, che coinvolgono un numero indefinito di persone, molte delle quali possono alla fine risultare estranee ad ogni accusa.

Dopo essersi soffermato sul disegno di legge appena approvato dal Consiglio dei ministri in materia di intercettazioni, il dottor Grasso si esprimeva favorevolmente in ordine all'idea di concentrare i centri di intercettazione in ambiti distrettuali.

Infine, nella parte della sua audizione effettuata in seduta segreta, il procuratore Grasso faceva riferimento ad alcuni episodi investigativi specifici, affrontando il tema delle comunicazioni difficilmente intercettabili.

La successiva audizione del dottor Cuno Tarfusser aveva invece come oggetto essenzialmente la questione dei costi delle intercettazioni. Il procuratore capo della Repubblica di Bolzano a questo proposito illustrava i risultati ottenuti negli ultimi tre anni dal suo ufficio in materia di razionalizzazione delle spese non obbligatorie, osservando in particolare, per quanto riguarda le intercettazioni, che le relative spese erano state ridotte di oltre il 60 per cento in due anni, in gran parte grazie alla riduzione del 75 per cento delle spese strutturali. Rilevava in sostanza come si fosse realizzata una notevole economia, a fronte peraltro dell'aumento del numero delle intercettazioni effettuate e di un notevole incremento dei costi di traffico telefonico.

Il dottor Tarfusser esprimeva infine una valutazione sostanzialmente negativa sulla proposta di concentrazione delle attività di registrazione presso le sole procure distrettuali, soluzione a suo parere di dubbia funzionalità, solo apparentemente giustificata dalla possibilità di conseguire risparmi (realizzabili in realtà per altre vie e, comunque, in parte vanificati dall'aumento dei costi di traffico telefonico).

In conclusione della seduta del 13 settembre 2006, il dottor Pietro Guindani, amministratore delegato di Vodafone, dopo un'esposizione su specifici aspetti concernenti la normativa, i rapporti istituzionali, le prestazioni offerte ed i problemi economici nonché gli investimenti effettuati, si soffermava sulla questione attinente alla mancata adozione del repertorio e del canone - richiesto dal codice delle comunicazioni - per il quale era prevista la data di marzo 2004. Egli osservava poi che il listino in vigore è quello adottato con decreto ministeriale nel 2001 e che la consistente riduzione delle tariffe (operante dal 2005) è stata introdotta sull'erroneo assunto che gli investimenti effettuati negli anni precedenti fossero stati,

a quella data, completamente ammortizzati, senza evidentemente tenere conto della rapida obsolescenza delle tecnologie. Il dottor Guindani ribadiva comunque che l'interesse dell'azienda era e rimane quello di ottenere il semplice ristoro dei costi sostenuti e non certo di ricavare un profitto da un'attività di natura obbligatoria.

Nella seduta di giovedì 14 settembre 2006, la Commissione procedeva alla audizione prima dell'avvocato Antonio De Michele, in rappresentanza del Consiglio nazionale forense, e poi del dottor Francesco Saverio Borrelli, nella sua qualità di capo dell'ufficio indagine della Federazione italiana gioco calcio (FIGC).

L'avvocato De Michele si limitava sostanzialmente a far presente che il Consiglio nazionale forense, preso atto dei problemi rilevanti collegati alle intercettazioni telefoniche specialmente in tema di rapporto fra diritto alla *privacy* e diritto di cronaca, aveva da tempo provveduto a sollecitare gli ordini territoriali ai fini della attuazione di un monitoraggio attento della situazione. Assicurava inoltre la piena disponibilità dell'Ordine a collaborare con il Governo e il Parlamento per l'elaborazione di una soddisfacente disciplina della materia.

Da parte sua, sentito sulle vicende relative al cosiddetto scandalo «calciopoli» e all'uso nell'ambito della giustizia sportiva del contenuto di intercettazioni telefoniche, il dottor Borrelli ricostruiva preliminarmente i fondamenti normativi che avevano permesso all'ufficio indagini della FIGC di utilizzare il materiale delle intercettazioni telefoniche effettuate dalla procura della Repubblica di Napoli e da quella di Torino. Rilevava altresì che, a suo avviso, l'utilizzazione in sede di giustizia sportiva del materiale intercettato non solo non violava l'articolo 15 della Costituzione e l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; ma, nel caso concreto, andava incontro alle stesse esigenze degli indagati «sportivi», i quali tra l'altro non si erano mai nemmeno posti il problema di contestare la veridicità delle comunicazioni registrate.

Sempre a parere del dottor Borrelli, non c'è dubbio che vi siano tutta una serie di perplessità sul difficile coordinamento tra le norme dell'ordinamento sportivo e quelle dell'ordinamento giuridico nazionale ordinario. Ad esempio, essendo i tempi della giustizia sportiva di gran lunga più rapidi rispetto a quelli della giustizia ordinaria, si determinano inevitabilmente delle sfasature al momento della pubblicazione degli atti rilevanti ai fini delle indagini sportive (con tutte le immaginabili conseguenze), anche perché le decisioni del giudice sportivo sono immediatamente pubblicate su *internet*. A questo inconveniente si potrebbe porre rimedio prevedendo che, con decisione del collegio giudicante sportivo, dovrebbe essere inibita la pubblicazione di quelle motivazioni della decisione sportiva o di quelle parti di essa, prevedibilmente in grado di recare pregiudizio o alle indagini penali o alla *privacy* delle persone.

Il 26 settembre 2006 la Commissione procedeva alla audizione in seduta segreta del procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Milano, dottor Armando Spataro, sia su temi attinenti all'attuale regime di segretezza delle intercettazioni, sia sul numero che sulla valenza (inve-

stigativa, ma non processuale) delle intercettazioni effettuate all'estero (nello specifico in Gran Bretagna e negli USA: e a tale proposito si rilevava una significativa convergenza con le valutazioni espresse dal dottor Saviotti), sia sulle intercettazioni preventive dei nostri servizi di sicurezza, sia sulle indagini milanesi in corso concernenti intercettazioni illegali.

Nel corso della seduta del 5 ottobre 2006, la Commissione procedeva alla audizione del comandante del ROS dei Carabinieri, nella persona del generale Giampaolo Ganzer, il quale inizialmente ci teneva a sottolineare che le intercettazioni erano e rimangono uno strumento investigativo fondamentale per la polizia giudiziaria, sia in materia di terrorismo che di criminalità organizzata.

Per quanto concerne le intercettazioni preventive nel settore dell'antiterrorismo, il generale Ganzer ne indicava in dettaglio il numero e gli aspetti fondamentali, distinguendo tra eversione interna ed eversione internazionale, e precisando che una intensificazione dell'uso di tale strumento si era avuta a partire dal 2004. Inoltre precisava che, a differenza di quanto succede per le richieste di intercettazioni giudiziarie da sottoporre al vaglio del giudice per le indagini preliminari (GIP), non si erano mai verificati casi di rigetto delle richieste di intercettazioni preventive, basate - come previsto dalla legge - su semplici sospetti e non necessariamente su indizi. Anche il generale Ganzer, come già esplicitato dai rappresentanti della polizia di Stato, esprimeva rammarico per la non utilizzabilità delle intercettazioni preventive a fini «procedimentali». Nella parte di audizione in seduta segreta, il generale Ganzer trattava in particolare delle comunicazioni non intercettabili, a proposito delle quali veniva rilevato in sede di commissione un «vuoto» normativo.

Nel corso della successiva seduta, la Commissione decideva di procedere ad una nuova audizione dei rappresentanti di Telecom Italia, a causa delle perplessità suscitate in vari commissari dalla lettura del verbale della loro precedente audizione del 26 luglio 2006, che appariva in chiaro contrasto con le più recenti notizie di stampa relative alle indagini intraprese dalla magistratura milanese. Tra l'altro, durante l'audizione del 26 luglio erano state formulate riserve di trasmissione di atti alla Commissione, riserve e promesse rimaste inevase.

È così che alla seduta del 19 ottobre 2006 interveniva il nuovo (da circa un mese) presidente di Telecom Italia, professor Guido Rossi, accompagnato da alcuni dei dirigenti Telecom intervenuti anche la volta precedente, tra cui il dottor Riccardo Perissich, direttore della funzione *public and economic affairs and external relations* del Gruppo Telecom. Il professor Rossi iniziava la sua audizione ritenendo di non poter escludere (ribadendo peraltro la natura obbligatoria dell'opera prestata all'Autorità giudiziaria) che dipendenti Telecom o terzi, dolosamente e fraudolentemente, avessero violato i sistemi di sicurezza Telecom, intercettando illegittimamente le conversazioni telefoniche degli utenti, pur tenendoci a precisare che Telecom aveva investito (e avrebbe continuato ad investire) cifre importanti per la sicurezza della rete e dei sistemi informatici. Peraltro, ribadiva l'estraneità assoluta di Telecom alla pubblicazione da parte dei *mass*

*media* del contenuto di intercettazioni disposte dalla magistratura e diffuse illegalmente, soprattutto quelle concernenti cittadini non coinvolti direttamente nelle indagini.

In ordine alla verifica e alla revisione delle procedure e dei livelli di sicurezza, l'audit segnalava essere in corso una specifica attività con il supporto di *KPMG advisory spa* (con particolare riferimento al sistema RADAR), che aveva tra l'altro consentito di individuare diversi casi interni alla Telecom di indebita divulgazione di dati.

Peraltro, dalle questioni sollevate da vari membri della Commissione e dal successivo confronto e nonostante la confermata volontà del professor Rossi di trasparenza e di collaborazione, rimanevano senza risposta alcune domande e richieste:

- il rapporto e l'esito (anche parziali) degli accertamenti finora svolti da KPMG sui sistemi «RADAR» e «giustizia» (non trasmessi alla Commissione, con la giustificazione scarsamente plausibile che trattasi di accertamenti che procedono *step by step*, oltre che di *work in progress*);

- i dati economici e finanziari relativi da una parte ai costi sostenuti e agli investimenti della società per la sicurezza e dall'altra ai compensi percepiti nel corso degli ultimi cinque anni per le diversificate richieste della autorità giudiziaria (dati inviati con ritardo e dopo numerose sollecitazioni, oltre che in maniera certamente incompleta e pertanto insoddisfacente);

- i segnali di discontinuità rispetto al precedente *top management*, sul quale pure il Tribunale di Milano aveva formulato pesanti rilievi ed osservazioni;

- le perplessità relative alla persistenza di ben 132 porte di accesso ai sistemi Telecom che presiedono alla conservazione dei dati di traffico;

- il numero delle intercettazioni richieste dalla magistratura e dai servizi di sicurezza (attraverso le procure generali) e l'esistenza di rapporti (e informazioni) tra i servizi di sicurezza e dipendenti Telecom (in possesso o meno di *Network Operating System* (NOS));

- i motivi per cui erano stati creati illecitamente dei *dossier* su circa 150 dipendenti Telecom, il 90 per cento dei quali appartenenti a due aree sensibili (addetti a rapporti con l'autorità giudiziaria o alla rete).

Concluse le audizioni, si rimaneva in attesa dell'invio degli atti, delle notizie e della documentazione espressamente richiesti o per i quali erano state formulate espresse riserve in sede di Commissione, con la promessa di una rapida evasione.

Peraltro, soltanto dopo il deposito della bozza di relazione finale dell'indagine (deposito e illustrazione risalenti alla seduta di Commissione del 14 novembre 2006, ampiamente pubblicizzati dalla stampa), si verificava la consegna formale alla segreteria della Commissione di appunti e note preparati dai rappresentanti delle società di telefonia VODAFONE, TRE e TELECOM, mentre la sola WIND risultava avervi già provveduto.

Non possono non essere stigmatizzati ritardi e incompletezze, soprattutto a fronte delle annunciate promesse di collaborazione e di trasparenza (disattese, nonostante i solleciti) e a fronte del (dovuto) mancato rispetto istituzionale nei confronti di un organismo parlamentare.

## DISCUSSIONE

Il lavoro della Commissione si è imbattuto innanzitutto nei due diversi e fondamentali aspetti del variegato mondo delle intercettazioni: quello delle intercettazioni disposte dalla magistratura (il sistema legale) e quello delle intercettazioni abusive o illegali (fuori cioè dal sistema delle norme di rito penale).

La natura ed i punti critici di questi due sistemi sono certamente diversi tra loro e variegati, in quanto il primo (il sistema legale) attiene per sua stessa natura ad un complesso e ad un insieme di norme create dal legislatore per soddisfare le esigenze di indagine penale in materie molto rilevanti e/o delicate, con ciò sacrificando gli spazi giuridici di libertà di altri soggetti (tutelati *in primis* dall'articolo 15 della Costituzione). E' un sistema di norme che può presentare delle brecce o degli aspetti di criticità, ai danni appunto di altri interessi costituzionalmente rilevanti e protetti, ma che trova la propria radice nelle decisioni e nelle scelte stesse del legislatore.

Il secondo sistema (quello illegale) ha a che fare con un altro genere di comportamenti e di dinamiche sociali, che sono in se stessi di natura criminale, perché consistono e prevedono fin dall'origine una rottura dolosa e/o fraudolenta delle regole e delle norme poste a tutela della persona in tutte le sue estrinsecazioni e/o di altri beni giuridici primari.

### 1. Il sistema legale e i suoi punti di criticità.

L'indagine della Commissione Giustizia del Senato in materia di intercettazioni telefoniche (e non solo, come ripetutamente già segnalato: intercettazioni ambientali, telematiche, tabulati, eccetera) ha avuto origine all'inizio dell'estate del 2006, sulla scia delle fortissime polemiche scaturite dalle sempre più insistenti e particolareggiate notizie e dati informativi pubblicati dai *mass media*, relativamente al contenuto di intercettazioni telefoniche disposte dalla magistratura, che per la gran parte sarebbero dovute rimanere coperte da segreto.

Le polemiche investivano in primo luogo il presunto comportamento illecito dell'autorità giudiziaria operante e più in generale i poteri della magistratura in materia, nonché gli organi d'informazione, soprattutto in riferimento alle notizie e al contenuto di intercettazioni relative a persone non coinvolte in modo diretto nelle varie indagini e soprattutto a causa della ripetitività di episodi del genere.

Le critiche e le richieste per un deciso intervento (anche normativo) partivano dai seguenti presupposti:



- violazioni costanti e ripetute della *privacy* delle persone, soprattutto di familiari di persone indagate o cittadini terzi, comunque non implicati nelle indagini;
- violazione della *privacy* anche relativamente a persone indagate, mediante la pubblicazione di notizie ininfluenti rispetto alle indagini;
- uso indebito del contenuto di colloqui telefonici (intercettati) avvenuti con membri del Parlamento;
- ricorso eccessivo da parte della magistratura italiana allo strumento delle intercettazioni telefoniche, soprattutto se confrontata con le varie autorità giudiziarie straniere;
- mancanza di garanzie per il cittadino di fronte a tale strumento d'indagine;
- costi eccessivi per l'amministrazione statale del ricorso alle intercettazioni;
- insufficienza o inefficienza delle norme punitive dei comportamenti, dolosi o colposi, poste a tutela del regime di riservatezza/segretezza del contenuto delle intercettazioni.

L'ampio spettro delle contestazioni testè in sintesi elencate imponeva alla Commissione una serie di audizioni e di richieste di acquisizioni documentali a vasto raggio, in modo tale da poter ricostruire prima di tutto il sistema delle intercettazioni «legali», al fine di verificarne limiti e punti di criticità.

La parte iniziale di questa relazione finale dà contezza del lavoro e degli approfondimenti svolti.

Le valutazioni e le conclusioni che se ne possono trarre sono le seguenti.

*1.1.* Non c'è alcun dubbio sul fatto che si siano verificate nel corso degli ultimi mesi (o, meglio ancora, degli ultimi anni) violazioni gravi e ripetute delle norme poste a tutela della *privacy* dei cittadini. L'Autorità Garante (così come la critica comune) in tal senso è stata molto esplicita e, per quanto di sua competenza, è intervenuta ripetutamente sia per segnalare violazioni e pericoli (al Consiglio superiore della magistratura, al Ministero della giustizia, alle società di gestione dei servizi telefonici, agli organismi direttivi delle associazioni degli editori e dei giornalisti), sia per imporre soprattutto ai citati gestori delle prescrizioni per la protezione dei dati sensibili (con provvedimenti, ad esempio e da ultimo, del 15 dicembre 2005 e del 20 settembre 2006). Il tutto nasceva dalla constatazione della insufficienza delle misure di sicurezza a tutela del cittadino, in atto sia presso i gestori («il quadro ... in più punti evidenzia una mancata, o parziale o ritardata attuazione delle misure» senza «comprovati motivi») che presso gli uffici di polizia e autorità giudiziaria. Addirittura, proprio per tutelare più adeguatamente dati personali e flussi informativi concernenti le richieste della magistratura, il Garante prescriveva tutta una serie di misure, sia organizzative che tecnologiche, che i gestori dovevano porre in essere nel termine di 90 giorni, pena il blocco delle operazioni di trattamento dei dati relativi alle attività di intercettazione.

Inoltre, in sede di audizione, il Garante, pur rilevando l'aumentato ricorso da parte della magistratura a tali strumenti di indagine, evitava sul punto ogni commento non di sua competenza, conscio dell'esistenza di altri interessi costituzionalmente protetti e delle esigenze delle indagini penali condotte dalla magistratura stessa e dagli organi di polizia, tutti aspetti sui quali rimetteva ogni valutazione alla competenza del legislatore.

Per la parte concernente la pubblicazione di atti e notizie, soprattutto se ancora riservati o segreti, vera nota dolente dell'intera questione, a fianco della facoltà d'intervento a titolo di segnalazione o di prescrizione in capo al Garante, è emersa l'opportunità di valutare l'ipotesi di consentire normativamente al Garante stesso una maggiore duttilità nei suoi interventi, nel senso di confermarli per i casi estremi e più gravi sì il potere di blocco, ma di consentirgli altresì per i casi meno gravi un più efficace e graduato potere sanzionatorio-pecuniario.

1.2. Uno dei temi più scottanti, emerso sia in occasione delle polemiche pubbliche a tutti i livelli sia in sede di Commissione, è quello relativo all'ampiezza dei poteri della magistratura nel disporre controlli telefonici, telematici, ambientali e di tutti gli altri generi previsti dalle norme di rito penale.

La polemica orbita essenzialmente attorno a tre questioni:

- non sono troppo numerose le fattispecie di reato per le quali è possibile il ricorso a tale strumento di indagine?
- non è quantitativamente eccessivo il ricorso della magistratura a tale strumento?
- il cittadino è tutelato di fronte alla legge e di fronte a possibili abusi del magistrato?

Spesso si risponde a tali quesiti ricorrendo al confronto con gli Stati esteri e si ritiene di poter concludere con una «condanna» nei confronti del sistema italiano delle intercettazioni (in diritto e in fatto).

Ma la realtà, anche quella emersa in sede di inchiesta della Commissione, è ben diversa, soprattutto se si tiene presente il fatto che - tra i Paesi democratici facenti parte del cosiddetto mondo occidentale - l'Italia è uno dei pochi che affida il sistema delle intercettazioni «legali» a norme di rango costituzionale ed è uno dei pochissimi che prevede un sistema costituzionale contenente una duplice esplicita riserva: di legge e giudiziaria. Ciò costituisce una indubitabile, anche se ancora astratta, garanzia per il cittadino, che vede affidata la tutela della propria riservatezza e della propria *privacy* ad un organismo come la magistratura, costituzionalmente e per definizione delegato alla tutela dei diritti fondamentali e con l'unico vincolo costituito dalla sottomissione soltanto alla legge.

Si osservi poi come, anche in Paesi culturalmente e socialmente a noi vicini come la Francia o la Spagna o la Gran Bretagna o la Germania e persino gli USA, le intercettazioni (nelle loro variegate forme) siano di competenza soprattutto di autorità amministrative o di polizia, se non ad-

dirittura dei soli servizi di sicurezza. Il dato è emerso chiaramente e univocamente durante i lavori della Commissione, sia attraverso le acquisizioni documentali, sia attraverso le audizioni in particolare del dottor Savioti e del dottor Spataro.

Ne conseguono due considerazioni.

Innanzitutto, per quanto alle volte utile e stimolante, non ha senso paragonare sistemi tra loro disomogenei; non ha senso in particolare paragonare i costi (sicuramente elevati ed in aumento di anno in anno) delle intercettazioni effettuate in Italia con i costi segnalati dall'estero, in quanto da noi le uniche intercettazioni (legali) sono quelle disposte dalla magistratura (come da normativa costituzionale), mentre nei Paesi stranieri i controlli telefonici (*et similia*) in questione vengono disposti ed effettuati principalmente da altro genere di autorità (amministrative, di polizia o di sicurezza), con minori livelli di garanzia per il cittadino, autorità che non fanno di certo conoscere facilmente casistica, numeri, dati e costi.

A solo titolo di esemplificazione, si consideri come il numero delle intercettazioni giudiziarie in Francia non superi il 30/40 per cento del totale, come in Gran Bretagna esse siano effettuate quasi soltanto dai servizi segreti (senza la possibilità, tra l'altro, di una loro utilizzazione processuale), come siano recentissime le polemiche scatenate negli USA dalla stampa statunitense a proposito dell'affermato uso clandestino (asseritamente non autorizzato dalla legge) di centinaia di migliaia (qualche giornale statunitense parla di milioni) di intercettazioni telefoniche, al di fuori di ogni controllo di legalità. E si consideri, infine, a proposito dei costi, essendo per legge obbligatorie le prestazioni richieste dalla magistratura alle società di gestione, come qualche Stato estero (come la Germania) abbia stabilito che tali prestazioni debbano essere gratuite, facendo concettualmente rientrare il tutto in una sorta di ulteriore prezzo (o condizione) per il rilascio della concessione o autorizzazione.

In secondo luogo, le garanzie che il nostro sistema legale assicura al cittadino non hanno l'eguale, ovviamente nella teorica prospettiva normativa, presso alcun'altra democrazia occidentale. Infatti, in Italia la limitazione di diritti fondamentali come quelli tutelati dall'articolo 15 della Costituzione (definiti «inviolabili») può avvenire soltanto a seguito di previsione legislativa e di provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria. Ciò, tra l'altro, comporta da un punto di vista processuale la piena utilizzabilità, sotto il profilo probatorio, del contenuto delle intercettazioni legalmente disposte ed effettuate, all'interno di ogni fase del procedimento.

Ma poiché l'esperienza insegna che non è sufficiente questa astratta doppia riserva d'origine costituzionale per la tutela del cittadino, vanno individuati meglio i punti deboli o critici del sistema legale.

1.3. Innanzitutto, va preliminarmente osservato come non possa sostenersi, nemmeno nel confronto con i sistemi normativi delle altre democrazie occidentali, che il nostro sistema preveda un numero eccessivo di reati, per i quali *ex lege* sia consentito disporre intercettazioni telefoniche. La semplice presa d'atto di quanto previsto negli Stati esteri già citati

(Francia, Gran Bretagna, Spagna, Germania e USA) ci convince facilmente del contrario o, quanto meno, del fatto che la previsione delle fattispecie normative è in Italia più precisa e meglio delineata, con pressoché nulle possibilità di interpretazioni allargate o estensive, come invece succede per altri Stati, soprattutto in materia terroristica-eversiva. La stessa durata delle intercettazioni e delle proroghe prevista nel nostro ordinamento non si discosta molto dalla durata di quanto consentito all'estero, anzi in alcuni casi la nostra normativa è sicuramente più restrittiva.

Rilevato poi come, concordemente e non senza ragione, in sede di audizione, i rappresentanti della magistratura, della polizia e dei carabinieri abbiano ribadito l'indispensabilità di questo strumento d'indagine (soprattutto per i crimini ed i fenomeni più gravi e complessi, come il terrorismo e la criminalità organizzata, che tra l'altro in Italia presentano caratteristiche particolari di recrudescenza, di vitalità e di specificità), va ritenuto che la critica dovrebbe essere spostata dal piano della tipicità dei reati a quello delle motivazioni del provvedimento giudiziario. Per tale aspetto, infatti, è emersa una diffusa critica relativamente alla carenza, in certi casi, di motivazioni adeguate da parte dell'autorità giudiziaria, con particolare riferimento alla fase della proroga del provvedimento, tanto che alle volte si è parlato di inaccettabile appiattimento delle decisioni del giudice sulle richieste della pubblica accusa: e ciò anche in relazione alla mancanza di controlli e di sanzioni per i casi per niente o poco giustificati di ricorso a tali strumenti d'investigazione.

Inoltre, come rilevato e segnalato in particolare dal Garante per la *privacy* anche al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia, paiono essere carenti i sistemi di tutela della riservatezza all'interno dei vari uffici giudiziari, riservatezza da garantire sia nei confronti delle indagini, sia nei confronti dei cittadini a vario titolo coinvolti.

Tale ultima osservazione, che coinvolge sia l'organizzazione materiale degli spazi e degli uffici sia la formazione ed i requisiti di riservatezza delle persone, può essere estesa anche alla polizia giudiziaria, che interviene in maniera più diretta e pregnante nelle prime e più delicate fasi di ogni intercettazione: la rotazione del personale, la scarsità dei controlli, la remotizzazione delle operazioni, le delocalizzazioni e il *roaming*, l'inadeguatezza e il numero eccessivo delle strutture delegate costituiscono alcuni dei punti critici segnalati.

È evidente come le competenze e le responsabilità a questo proposito siano diversificate, trattandosi di uffici e di personale sui quali istituzionalmente devono svolgere compiti di organizzazione, di controllo e di coordinamento Ministeri diversi, come quello dell'interno, della difesa, della giustizia, oltre che il Consiglio superiore della magistratura. I problemi sono analoghi, anche se, in materia di costi delle varie operazioni di intercettazione (tra cui rilievo notevole hanno quelli del noleggio degli apparati), appare prevalente la competenza del Ministero della giustizia, che con una più attenta ed oculata attività di monitoraggio e di intervento (anche sulle spese e sulla gestione dei conti) potrebbe essere in grado (come peraltro avvenuto negli ultimi anni, a partire dal 2003) di control-

lare e di ridurre tutti i generi di costi legati alle attività di intercettazione. Così come una formazione più adeguata (di tipo manageriale) per i responsabili delle procure della Repubblica potrebbe condurre ad un contenimento e ad un abbattimento notevole dei costi, sia delle operazioni sia di noleggio degli apparecchi sia organizzativi sia strutturali (abbattimento dei costi peraltro possibile non solo per quanto concerne le intercettazioni, come dimostrato in occasione di alcune audizioni della Commissione, tra cui quella del procuratore della Repubblica di Bolzano, dottor Cuno Tarfusser).

Inoltre, una formazione professionale e culturale più adeguata sulle tecniche d'indagine da parte dei magistrati consentirebbe un uso più selettivo di tale strumento investigativo, al contempo evitandone una utilizzazione acritica e inutilmente generalizzata, oltre che eccessivamente dispendiosa.

Queste ultime annotazioni sulla attività degli uffici giudiziari ci conducono direttamente al punto più critico dell'intero sistema: quello della pubblicità-pubblicazione del contenuto delle intercettazioni.

1.4. È stato sommerso di critiche (alle volte peraltro senza conoscere realmente le situazioni di fatto e le regole vigenti) l'insieme delle norme relative al momento del deposito delle intercettazioni, al momento della loro valutazione e al conseguente momento della loro piena utilizzazione probatoria ovvero della loro eliminazione dagli atti del procedimento. È di comune sentire (non solo dei giuristi) il fatto della assoluta non accettabilità della pubblicazione sui *mass media* di notizie e fatti personali coperti da vincoli di segretezza, in diversificate situazioni e fasi del procedimento, alle volte per di più per nulla conferenti rispetto all'oggetto dell'indagine penale.

Non bisogna però confondere il piano sistematico-normativo con quanto succede nella realtà di ogni giorno. Gli approfondimenti svolti dalla Commissione, da una parte, hanno consentito di verificare che non tutti gli episodi di violazione della segretezza lamentati potevano ritenersi commessi in violazione della legge (ad esempio, perché si trattava di atti già noti alle parti processuali o comunque depositati). Da un'altra parte, in più casi si sono potute intravedere in astratto responsabilità diversificate, con riferimento a comportamenti sì del magistrato, ma anche di suoi collaboratori o della polizia giudiziaria operante ovvero della parte privata o del suo difensore. E in altri casi ancora si sono comunque ravvisate inaccettabili pubblicazioni di notizie o di fatti (coperti da segreto o meno ha poca rilevanza, ai nostri fini) assolutamente estranei all'oggetto dell'indagine.

Evidente è parsa allora la necessità di individuare meccanismi o sistemi d'intervento utili a bloccare pubblicazioni illecite o comunque inconfidenti rispetto al motivo per cui legislativamente si accetta di subire una limitazione dei propri diritti di riservatezza di cui all'articolo 15 della Costituzione.

A tale proposito, sono già stati presentati, sia in Senato che alla Camera dei deputati, diversi disegni di legge, che dovranno ora passare al vaglio delle rispettive Commissioni competenti, oltre che a quello dell'assemblea plenaria. Quello che sembra alla Commissione di dover rappresentare è la necessità di un intervento urgente, accolte le preoccupazioni e sintetizzate le nuove proposte normative formulate, che tenga presenti contemporaneamente i diversi interessi in gioco, tutti costituzionalmente protetti: quello della sicurezza dei cittadini e delle indagini giudiziarie, quello del rispetto della persona, quello della tutela della *privacy*. Con la conseguente necessità di sapere e di dover distinguere intercettazione da intercettazione: quella che risponde alle esigenze dell'indagine per cui era stata disposta e quella che invece non vi ha nulla a che fare. Distinzione da operare sia al momento del deposito e del vaglio della magistratura, sia al momento della valutazione da parte dei giornalisti.

Pur limitandoci a segnalare tutto ciò, il dovere al quale non ci si può sottrarre è quello di indicare comunque fin d'ora la necessità di un intervento all'interno degli uffici giudiziari (e di quelli della polizia giudiziaria) per la creazione di uffici e spazi più riservati, oltre che di un intervento volto a far sì che il magistrato provveda sempre ed effettivamente – come peraltro da disposto normativo vigente – alla separazione delle parti delle intercettazioni processualmente utili, rispetto a quelle che utili non sono, delle quali disporre pertanto la distruzione (dovere peraltro confermato dalle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, sulla base delle norme del codice di rito, in sede di valutazione disciplinare del comportamento di un magistrato).

Nell'ambito di questa parte della discussione, si ritiene ancora opportuno far cenno a quelle sgradevoli situazioni che hanno visto contrapposti magistratura e membri del Parlamento, in ordine alla pubblicazione del contenuto di colloqui telefonici intercettati (e registrati) tra un parlamentare ed una persona ritualmente sottoposta dall'autorità giudiziaria ad intercettazione telefonica. Se di fatto e a seguito di verifica, non sono state fino ad ora rilevate violazioni di legge da parte di singoli magistrati, va osservato che una normativa molto chiara ed esplicita già esiste per tali delicate situazioni. Trattasi delle norme previste dalla legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993, meglio specificate e dettagliate *in parte qua* nell'articolo 6 della legge n. 140 del 20 giugno 2003.

Quel che si può ricordare a tale proposito è soltanto un richiamo al semplice, letterale e puntuale rispetto delle norme vigenti, che sarebbe più che sufficiente per evitare di incorrere in polemiche inutili e anzi dannose sotto il punto di vista istituzionale.

1.5. Altra nota particolarmente dolente (in parte già emersa e discussa) è quella segnalata pure dal Garante per la *privacy* e ben nota pure ai rappresentanti dei giornalisti e degli editori auditi dalla Commissione, relativamente alla necessità di impedire che finiscano per essere pubblicate notizie originate da operazioni di intercettazione, ma che di nessuna utilità risultano essere ai fini investigativi e processuali. Trattasi

certamente di un'altra questione molto delicata, che coinvolge altri interessi costituzionalmente protetti: il riferimento all'articolo 21 della Costituzione è chiarissimo e non c'è alcun bisogno di ulteriori commenti. Di recente, al fine di limitare questi evidenti e gravi abusi, da più parti, anche a livello parlamentare, sono state formulate proposte di inasprimento delle pene e persino di chiusura dei giornali, forse (asseritamente) quali uniche misure-tampone. Al di là della utilità e della efficacia della introduzione di nuove sanzioni penali più pesanti (soprattutto detentive) rispetto a quelle già esistenti e al di là di ogni discussione in merito agli spazi e ai limiti (anche costituzionali) della libertà di stampa e di espressione, va sondata meglio la possibilità di introdurre sanzioni diverse, per giornalisti e per gli editori, sul modello di quelle approvate dal Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 259 del 22 settembre 2006, concernente la distruzione del contenuto di intercettazioni (e altro) acquisiti illegalmente.

Sempre per tale specifico aspetto della questione, non va sottovalutata l'opportunità (segnalata dagli stessi rappresentanti del consiglio dell'ordine professionale) di procedere ad una integrale ed effettiva riforma legislativa della responsabilità disciplinare e del procedimento disciplinare per i giornalisti, in considerazione anche del fatto che la normativa vigente e ancora applicata (da tutti ritenuta quanto meno farraginoso e inconcludente) risale ad oltre quarant'anni fa. Di tale riforma dovranno essere soprattutto considerati gli aspetti della efficienza e della efficacia, perché è evidente per tutti, ad esempio, che adottare una sorta di codice deontologico concettualmente positivo come la Carta di Treviso a tutela dei minori e non dare gli strumenti procedurali e sostanziali idonei per garantire tale tutela significa quanto meno non voler risolvere il problema e consentire sempre nuove e ripetute violazioni.

1.6. Da ultimo, vanno considerate le questioni relative alle società di gestione dei sistemi di telefonia. I problemi sono diversificati, perché attingono ai loro rapporti con l'autorità giudiziaria, con la polizia giudiziaria, con i Ministeri, con i servizi di sicurezza. Il tutto nell'ottica di una tutela di interessi e di beni costituzionalmente protetti e secondo i criteri adottati e segnalati in particolare dal Garante per la protezione dei dati personali.

È infatti quest'ultima l'Autorità che di recente è intervenuta più di frequente per segnalare i punti critici, se non addirittura gli abusi. Le prescrizioni impartite con i provvedimenti del 15 dicembre 2005 e del 20 settembre 2006 sono esemplari, sia nel senso di una individuazione delle criticità, sia nel senso di una proposta per il superamento delle medesime. In tale ottica si deve ritenere che l'opera del Garante vada maggiormente sostenuta e garantita, sia prevedendo maggiori spazi d'indagine, sia concedendo maggiori risorse, sia introducendo più appropriate e adeguate facoltà d'intervento dal punto di vista cautelare come da quello sanzionatorio-punitivo.

Si rileva tutto ciò, soprattutto in considerazione del fatto che, alle contestazioni formulate nei confronti dei gestori telefonici dal Garante nel dicembre del 2005, non era stata data praticamente risposta risolutiva da questi stessi gestori (tanto da imporre le prescrizioni del 20 settembre 2006), pur trattandosi di una richiesta del Garante relativa a «precise misure, sia organizzative che tecnologiche, per assicurare un livello più elevato di sicurezza dei dati nei flussi informativi tra gestori e uffici giudiziari: in particolare, riduzione del numero di incaricati che hanno accesso ai dati; procedure di autenticazione per l'accesso informatico; sistemi più avanzati di cifratura e autenticazione; aggiornati strumenti tecnologici nella comunicazione con l'autorità giudiziaria per le attività di intercettazione».

Questo mancato e comunque colpevolmente ritardato ossequio alle disposizioni del Garante è forse il sintomo di un comportamento insofferente verso forme di controllo concreto e reale. Per altri versi, è lo stesso comportamento mantenuto dai gestori telefonici nei confronti delle richieste documentali chiarificatrici formulate da questa Commissione ripetutamente. Trattasi per certi versi di un comportamento incomprensibile, considerato che tra tutti i vari gestori soltanto la società WIND ha fornito una risposta (peraltro parziale) agli interrogativi della Commissione e tenuto conto tra l'altro che si tratta di dati facilmente e rapidamente recuperabili per un'azienda «ordinata».

Soltanto dopo il deposito e la illustrazione della bozza della presente relazione che stigmatizzava tale comportamento, le società in questione rimaste inadempienti si affrettavano a far pervenire delle loro note, caratterizzate tutte peraltro dalla sinteticità e comunque ancora dalla incompletezza, come ben risulta dalle note stesse.

È questo il motivo (oltre a quello della asserita difficoltà della individuazione e della estrapolazione dei dati, soprattutto per gli anni passati) per cui, pur rilevando l'aumento pressoché costante del numero delle intercettazioni telefoniche (*et similia*) nel corso degli ultimi anni (soprattutto dopo i gravissimi fatti terroristici dell'11 settembre 2001 a New York, del 11 marzo 2004 a Madrid e del 7 luglio 2005 a Londra), la Commissione non è ancora in grado di fornire indicazioni complete e precise (almeno quanto dovrebbero esserlo), in riferimento per lo meno a tutti gli ultimi cinque anni richiesti e a tutte le società interessate, su:

- dati quantitativi aggiornati e precisi sul ricorso a tali strumenti d'indagine, divisi per categoria e per anno d'intervento;
- verifica dei costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche (al di là delle controversie ancora pendenti con le società di gestione);
- verifica dell'ammontare degli investimenti e dei costi sostenuti dai gestori per dare seguito ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- verifica dei costi specifici sostenuti per eseguire quanto prescritto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ma non sono state superate nemmeno le perplessità generate dal più specifico e segnalato comportamento di mancata collaborazione (oltre che



di mancanza di rispetto nei confronti di un'istituzione parlamentare): quello tenuto dai vertici di Telecom Italia, che da una parte non hanno trasmesso (se non dopo il deposito della bozza della relazione) la documentazione di bilancio richiesta, nonostante precisi impegni assunti («al più presto») durante la seduta della Commissione del 19 ottobre 2006, dall'altra hanno negato la consegna di copia dei *reports* (anche parziali) relativi agli accertamenti svolti congiuntamente alla società KPMG sui «buch» nei sistemi di Telecom Italia. E persino con l'ultima nota del 17 novembre 2006, con un richiamo alla «complessità della materia *de qua* e dei relativi sistemi», nulla viene detto sulla consegna alla Commissione di tali *reports*, salvo precisare che «è presumibile che l'attuale rapporto di collaborazione con KPMG in scadenza nel mese di dicembre venga prorogato». È un diniego che, tra l'altro, non consente di capire quanto certi comportamenti criminali abbiano influito o, viceversa, siano stati favoriti da inefficienze dei sistemi Telecom. È una carenza grave, soprattutto a causa della estesa e profonda preoccupazione generata dalle vicende giudiziarie degli ultimi mesi, ampiamente riportate dagli organi d'informazione.

È forse allora il caso di riconsiderare (*in parte qua*) la natura dei rapporti dello Stato con queste società private, che gestiscono servizi pubblici fondamentali, così come è il caso di tenere conto del fatto che le società di gestione dei sistemi di telefonia operano a seguito di concessione-autorizzazione statale. E, come già avviene in altre realtà statali simili alla nostra, ciò dovrebbe comportare la gratuità delle prestazioni a favore dello Stato o, al massimo, dei rimborsi forfettari: potrebbe essere questa una soluzione per variegati problemi che, in prospettiva, dovrà essere certamente valutata.

1.7. Un altro aspetto attinente al sistema delle intercettazioni è quello relativo alla impossibilità (o estrema difficoltà) tecnologica attuale di intercettare determinati apparecchi o sistemi di apparecchi. La questione non è certamente nuova ed è stata affrontata in seduta segreta con il procuratore nazionale anti-mafia, oltre che con esponenti degli apparati di prevenzione e sicurezza. Non è un segreto per nessuno che sono difficilmente intercettabili e quindi difficilmente controllabili le comunicazioni via satellite, così come quelle che avvengono utilizzando *software* che permettono, attraverso il protocollo *internet*, la comunicazione di dati *peer to peer*, da *computer* a *computer* (come *skype*, che è forse quello più diffuso e che utilizza un sistema di trasmissione dati criptato). Poiché ormai sono questi i nuovi (e sempre rinnovati) sistemi utilizzati, soprattutto a livello internazionale, anche dai maggiori criminali (che, come spesso avviene, anticipano le capacità di controllo e di «intercettazione» dei pubblici poteri), si pongono per lo Stato italiano alcuni problemi, legati da un lato all'aspetto tecnologico, dall'altro a quello normativo. Sotto quest'ultimo profilo, non ci si può esimere dall'incombenza di segnalare la necessità di approntare studi e norme specifiche, al fine di poter intervenire legalmente, sul piano della lotta alla criminalità, sia all'interno che

all'esterno del territorio nazionale (nell'ambito della cooperazione internazionale), nei confronti di soggetti giuridici privati e dei loro sistemi di comunicazione, qualora diventino o risultino approdo o ricettacolo di interessi, contatti o comportamenti criminali. E anche quando non si verifichi quest'ultima evenienza, appare necessario far leva sui rapporti internazionali per «costringere» le società straniere (di telefonia o meno, che siano o si ritengano) alla collaborazione (ad esempio, concedendo gli algoritmi per le intercettazioni satellitari), senza che ci sia la necessità di forzature del sistema.

Per quanto concerne invece l'aspetto tecnologico, sempre più si avverte la necessità (sì nell'ambito del sistema legale delle intercettazioni, ma ancor di più in quello illegale, come meglio si dirà) di una sorta di *task force* tecnica, che sappia fornire alla pubblica autorità il massimo del supporto tecnico, sia nella fase operativa, sia nella fase d'individuazione di «buchi» nel sistema, sia in sede di accertamento una volta verificata l'esistenza di falle (dolose o colpose) nel sistema. E ancora più importante sarebbe garantirsi la capacità, attraverso specifici investimenti strumentali e personali nella ricerca tecnica e scientifica, quanto meno di stare al passo (apparendo pressoché impossibile la prevenzione) con il progredire della evoluzione tecnico-scientifica dei criminali.

1.8. Una questione che ha destato qualche perplessità in sede di Commissione è quella relativa ai rapporti tra società di gestione e servizi di sicurezza. Ora, se è evidente la necessità della esistenza di tali rapporti (soprattutto per determinate situazioni attinenti ad esempio alla sfera della operatività e della sicurezza militare), meno comprensibili sono risultate le modalità e la paternità stessa della scelta delle persone che siano dipendenti dei gestori privati di telefonia, cui attribuire il cosiddetto NOS, ai suoi vari livelli. E ciò proprio per la facilità di accesso che potrebbero avere gli appartenenti ai servizi di sicurezza rispetto alla enorme quantità di dati sensibili gestiti dalle società di telefonia. È un tema questo sicuramente da non enfatizzare, ma che comunque non può essere sottovalutato, pena ritrovarsi in situazioni di difficile gestione o di istituzionale incomprendimento, soprattutto per i casi di abuso da parte di pubblici ufficiali (come anche la storia recente del nostro Paese ci ha insegnato a considerare).

1.9. Un altro aspetto significativo della vasta materia in trattazione è quello concernente le cosiddette intercettazioni preventive.

Trattasi, come noto, di un genere di intercettazioni presente nel nostro ordinamento fin dal 1978, mentre le intercettazioni *tout court* erano state introdotte nel 1974, in collegamento con problematiche attinenti alla lotta al terrorismo. Successivamente, le intercettazioni preventive hanno subito alterne vicende, in dipendenza della loro utilizzazione nell'ambito della lotta all'eversione, come in quello della criminalità di stampo mafioso, tanto che per un certo periodo vennero utilizzate soprattutto come strumento dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia e poi dal direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA). Peraltro, una

regolamentazione unitaria del sistema delle intercettazioni preventive si verificò soltanto con l'articolo 5 del decreto-legge n. 374 del 18 ottobre 2001 (il cosiddetto decreto anti-terrorismo, successivo all'attentato alle «torri gemelle»). Una nuova estensione e regolamentazione normativa è quella risalente al decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 31 luglio 2005 («cosiddetto decreto Pisanu»).

Sull'ampiezza del ricorso a tale strumento (comunque ed in ogni caso autorizzato dalla magistratura), la Commissione è in grado di rifarsi soltanto ai dati forniti diligentemente dalla polizia giudiziaria (ROS e Polizia di Stato) e dai rappresentanti dei servizi di sicurezza; mentre, per quanto attiene ai relativi costi, nonostante l'impegno di trasmissione dei relativi dati, assunto in sede di commissione il 18 luglio 2006 dalla responsabile del dipartimento affari giustizia del Ministero della giustizia, nulla è possibile dire da parte della Commissione, essendo rimasto inevaso (nonostante solleciti) l'impegno assunto.

Peraltro, mentre è emerso un proficuo ricorso a tale strumento investigativo da parte della polizia giudiziaria ritualmente autorizzata (che, anzi, ne ha richiesto un uso ed una valorizzazione anche in sede probatoria-processuale), dall'audizione dei rappresentanti dei servizi di sicurezza italiani (SISMI e SISDE) è emerso lo scarso ricorso di detti apparati allo strumento in questione.

Le cifre fornite sono estremamente indicative. A fronte di nessun utilizzo delle norme sulle intercettazioni preventive da parte del SISMI, si rinviene un numero limitatissimo di richieste da parte del SISDE. Dalle dichiarazioni rese e dalla discussione effettuata in sede di Commissione, è emerso un più articolato e specifico riferimento da parte dei rappresentanti dei servizi di sicurezza a nuove iniziative, anche legislative, volte ad introdurre nel nostro ordinamento le cosiddette garanzie funzionali, anche in materia di intercettazioni.

Il dibattito è certamente aperto e dovrà essere approfondito in sede legislativa, anche se fin d'ora va tenuto comunque conto delle limitazioni derivanti dalla normativa costituzionale vigente, con la previsione di una doppia riserva per ogni limitazione dei diritti e delle libertà di cui all'articolo 15 della Costituzione.

## **2. Il sistema illegale delle intercettazioni**

Nel corso dei lavori della Commissione, sono emersi ripetutamente spunti e accenni relativamente al vasto mondo delle intercettazioni per così dire illegali, disposte ed effettuate cioè senza la rituale autorizzazione della magistratura.

I limiti normativi per poter così definire questo genere («illegale») di intercettazioni sono molto semplici, perché fanno riferimento al contenuto dell'articolo 15 della Costituzione e a tutto quell'insieme di norme di rito

penale che di detto articolo costituiscono l'estrinsecazione e che nei paragrafi precedenti sono state ripetutamente ricordate.

Le vicende di cronaca italiana non solo degli ultimi mesi, ma anche degli ultimi anni, sono piene di notizie relative ad indagini della magistratura e a servizi giornalistici concernenti la scoperta del ricorso *contra legem* a strumenti di controllo della vita e in particolare della sfera privata delle persone. Sono episodi ben noti a tutti, la cui valutazione non rientra certamente tra i compiti di questa Commissione, la quale non può che rimarcarne la particolare gravità proprio nell'ottica di un rischio di rottura della stessa legalità costituzionale democratica.

Quello che invece rientra tra i compiti della Commissione (che era partita da una indagine sul sistema legale delle intercettazioni e sulle sue «deviazioni») è la considerazione dei rapporti intercorsi o intercorrenti tra sistema legale e sistema illegale, sul modo in cui cioè inefficienze o addirittura illiceità di comportamenti nel sistema legale possano incidere o influire o comunque creare situazioni di favore nel sistema illegale.

La risposta è forse di una evidenza lapalissiana, in quanto le incongruenze, le incompletezze, le incertezze, le inefficienze, le mancanze di riservatezza e sicurezza rilevate nel sistema legale hanno costituito e costituiscono *humus* ideale per chi intendesse o ancora intenda delinquere.

Anche durante i lavori della Commissione, non sono mancate le ammissioni di responsabilità (pur parziali) da parte ad esempio di alcuni vertici aziendali (tra cui quelli di Telecom), anche se la cronaca quotidiana ed i provvedimenti della magistratura - pur non ancora definitivi - danno contezza di una realtà (anche criminale) ben più grave di quella emersa in sede di Commissione.

Di fronte a comportamenti dolosi e/o fraudolenti posti in essere da singoli individui o da gruppi di individui, magari in collaborazione con appartenenti ad apparati di prevenzione o di sicurezza dello Stato, appare difficile suggerire interventi normativi specifici e diversi, che non siano quelli generali volti alla prevenzione e alla repressione del crimine. Certamente questo genere di criminalità impone il massimo della vigilanza e della sorveglianza, interna ed esterna; impone una normativa più stretta e rigida sugli accessi e sugli spazi destinati alla gestione dei dati sensibili; impone una formazione più accurata e specialistica degli organi di vigilanza.

Ma si deve comunque partire da una più attenta valutazione dei rischi e dei punti di criticità connessi al sistema legale delle intercettazioni.

## CONCLUSIONI

Il lavoro istruttorio e le discussioni in materia di intercettazioni telefoniche (*et similia*) effettuati in sede di Commissione Giustizia consentono di formulare alcune conclusioni e proposte, che tengono conto dei vari ambiti di approfondimento.

Tali conclusioni non possono fare riferimento che al sistema legale delle intercettazioni, per quanto testé motivato al paragrafo precedente.

Le proposte che si intendono avanzare si muovono su piani diversificati, in quanto per una parte si rivolgono ad auspicati interventi del legislatore, per un'altra parte non possono riferirsi che alla sollecitazione di comportamenti amministrativi e/o tecnici diversi rispetto al passato.

Eccone i tratti ed i risvolti salienti.

1. Il generale apprezzamento per l'attività dell'ufficio del Garante per la *privacy* non può far dimenticare i limiti di tale attività. Limiti che sono soprattutto normativi e che si riferiscono ai poteri concessi al Garante stesso. L'aspetto principale che dovrà essere considerato in sede legislativa è quello di affiancare al potere di blocco delle attività di trattamento dei dati sensibili, per le società di gestione della telefonia, una potestà più articolata e graduata in materia cautelare-sanzionatoria. E ciò anche per far sì che, di fronte a situazioni ad esempio di media o bassa gravità, sia comunque consentito al Garante un intervento equo ed efficace, piuttosto che il nulla.

Un altro aspetto da considerare è quello relativo alla possibilità per il Garante di un intervento più concreto nei confronti delle disfunzioni ed inefficienze, alle volte gravi, rilevate nelle attività di uffici e strutture di per sé sottratti al suo controllo e alla sua verifica, come gli uffici di polizia giudiziaria o della procura dedicati e riservati alle attività di intercettazione. Sarebbe questo un intervento da studiare attentamente e ovviamente d'intesa con gli organi già istituzionalmente delegati a ciò, per evitare contrasti e sovrapposizioni.

Per rendere più efficiente l'opera del Garante (già ora, ma a maggior ragione nel caso di un ampliamento delle competenze) andrebbero adeguati i mezzi e gli strumenti a sua disposizione.

2. Non meno rilevante, peraltro da un punto di vista tecnico, si ritiene la costituzione di una sorta di *task force* tecnica, particolarmente preparata ed efficiente per tutte le fasi e gli interventi necessari, dal momento della prevenzione a quello del controllo, da quello della verifica della corrispondenza alle esigenze normative a quello dell'accertamento delle violazioni consumate, secondo quanto specificato nei paragrafi precedenti. *Task force* tecnica che dovrebbe essere a disposizione delle varie autorità di controllo e di repressione del crimine.

3. Ai fini del miglioramento dei dati di conoscenza, appare opportuna una rivitalizzazione della attività di quella commissione interministeriale-osservatorio, creata alla fine degli anni novanta, in materia di sicurezza delle reti e sulle intercettazioni telefoniche, composta da rappresentanti del Ministero della giustizia e di quello delle telecomunicazioni, con la previsione di far giungere la relazione annuale all'esame del Parlamento.

4. Per quanto concerne le attività tecniche della magistratura e della polizia giudiziaria, ai fini di una maggiore sicurezza e riservatezza, si ritiene necessaria, secondo quanto già discusso, l'adozione di tutto un in-

sieme di misure volte da una parte a limitare i rischi di «fughe» di dati e dall'altra a restringere le possibilità di accesso ai dati riservati. Misure che riguardano sia la concentrazione dei centri di ascolto presso le sole procure distrettuali, sia il rafforzamento delle misure di sicurezza passive e attive presso detti centri, sia la riduzione e un'accurata selezione del numero di addetti ai centri stessi, sia l'adozione di rigide misure e garanzie di sicurezza tanto per la sala d'ascolto che per la sala *server*, sia la decisa e fortissima riduzione del numero (attualmente sono decine di migliaia) di coloro che sono abilitati ad accedere al sistema informativo per l'ottenimento di dati sensibili.

5. Da un punto di vista normativo, si ritiene indispensabile l'urgente esame da parte dei competenti organismi parlamentari dei vari disegni di legge già presentati in materia di intercettazioni, con particolare riferimento alla fase più delicata e «sensibile», che è quella del momento del deposito dei verbali e degli atti delle intercettazioni (nelle sue varie forme). Esistono sicuramente diversificati meccanismi tecnico-giuridici, più o meno rigidi, per garantire da una parte le esigenze probatorie e processuali e dall'altra le esigenze di tutela della riservatezza.

Alla discussione parlamentare spetta ogni decisione in merito.

Due aspetti, peraltro, possono essere segnalati fin d'ora.

Il primo attiene alla necessità di imporre, in maniera chiara e precisa, che al momento del deposito il magistrato effettui una scelta processuale tra le intercettazioni da utilizzare e quelle che utili processualmente non ritiene, con la conseguente distruzione di queste ultime: vanno approfonditi gli strumenti e i modi per rendere effettiva e rispettata una decisione normativa in tal senso, anche perché una analoga norma tuttora vigente viene ampiamente e costantemente disattesa.

Il secondo aspetto da ricordare, anche se precedente nella tempistica processuale, è quello della previsione di limiti più rigidi per le motivazioni dei provvedimenti con cui viene autorizzata una intercettazione e soprattutto la proroga della medesima: limiti da sanzionare in maniera adeguata, soprattutto da un punto di vista processuale.

6. Sempre a proposito del deposito delle intercettazioni, ma questa volta nell'ottica segnalata dal Garante in riferimento al comportamento dei giornalisti e dei *mass media*, l'invito, rivolto normativamente al magistrato di distinguere tra le intercettazioni utili a fini investigativi-processuali e quelle che non lo sono, va parimenti rivolto al giornalista, che pur ha un'ottica ed una finalità diverse. Secondo le valutazioni del Garante, dovrebbe essere in effetti adeguatamente valutato dal giornalista e da chi pubblica l'interesse pubblico alla diffusione e alla pubblicazione di certe notizie riguardanti persone che nulla hanno a che fare con il processo penale (terzi, famigliari o addirittura minori).

È peraltro difficile prospettare soluzioni generali e vevolevoli per ogni situazione. Per questo motivo appare idoneo il rinvio ad un adeguamento del codice deontologico, a proposito del quale e a soddisfazione del quale d'altronde si ritiene, a detta di tutti, inaccettabile la mancata riforma delle

procedure disciplinari concernenti i giornalisti. Quelle attualmente in vigore, infatti, risalgono ad oltre quarant'anni fa e non garantiscono certo né la rapidità né l'efficienza del sistema, il quale - tra l'altro - dovrebbe poter prevedere pure la possibilità di intervenire da un punto di vista cautelare (con una sospensione, ora non prevista).

7. Ancora da un punto di vista normativo, ma con un occhio d'attenzione per gli aspetti internazionalistici del problema, va affrontata la questione attinente ai sistemi (telefoni satellitari o *software* tipo *SKYPE*) che creano difficoltà o impossibilità nel controllo. In materia ci troviamo in presenza di un vuoto normativo. Poiché i sistemi sono gestiti da società che alle volte hanno una sede seppur secondaria in Italia o comunque in Paesi europei, la soluzione può trovarsi soltanto in nuove previsioni normative d'interesse pubblico comune, da promuovere anche a livello europeo.

Preso atto della necessità di un adeguamento legislativo al rapido mutare della realtà di fatto, non va dimenticato quanto detto poco fa in ordine alla previsione di una *task force* tecnica, che sia comunque in grado di stare al passo con i tempi e con le tecnologie che cambiano repentinamente.

8. L'ultima parte non può che riguardare le società di gestione e trattamento dei dati in questione.

Per quanto riguarda queste società, ciò che la Commissione può suggerire attiene ad aspetti sia tecnici, sia gestionali, sia di controllo, sia di costo.

Per i primi tre citati aspetti, si ritiene di doversi richiamare a quanto già detto a proposito dei poteri di accertamento e di intervento del Garante per la *privacy*. Questi poteri devono essere reali e alle società di gestione non può essere consentito di ritardare o addirittura di violare le prescrizioni impartite. Alle società di gestione (che sono sì dei soggetti giuridici privati, ma che sono investite di incumbenti e di servizi pubblici alle volte essenziali) va imposto l'obbligo di collaborare e di consentire agli organismi pubblici di poter effettuare qualsiasi controllo, per la parte di rispettiva competenza e nell'interesse della collettività. I singoli punti critici del sistema di telefonia e gestione dei dati sensibili sono stati ben individuati dal Garante, in ordine sia all'eccessivo numero di persone autorizzate agli accessi, sia alle limitate garanzie di sicurezza personali e delle strutture, sia ai rapporti non sempre protetti con l'autorità giudiziaria e/o di polizia, sia alla presenza in certi casi di un numero inusitato di porte di accesso ai dati (132!). E per i casi di violazione degli obblighi di sicurezza e di tutela della riservatezza, vanno previsti, oltre che l'ottemperanza immediata alle prescrizioni del Garante, sanzioni adeguate alla rilevanza e al peso degli interessi economici del soggetto privato.

Per quanto concerne poi la problematica relativa ai costi che lo Stato deve sostenere per le prestazioni delle società di telefonia, si ritiene di dover invitare ad una riflessione, relativamente alla opportunità di imporre per legge che queste prestazioni avvengano senza corrispettivo specifico

ovvero che avvengano in cambio di rimborsi forfettari (come avviene in altri Paesi esteri, tra cui la Germania), facendosi rientrare il tutto tra le condizioni-clausole della concessione-autorizzazione.

9. Per concludere la parte relativa ai pesanti costi delle intercettazioni nelle loro varie tipologie ed estrinsecazioni, va ricordato al Ministero della giustizia (e, per la parte di competenza, al Consiglio superiore della magistratura) la necessità di una adeguata preparazione ed attività manageriale (come strutture ministeriali, ma anche in relazione ai capi delle varie procure della Repubblica) per il contenimento e anzi l'abbattimento di questi costi. Contenzione e forte abbattimento ben possibili, come emerso in sede di audizioni svolte in Commissione, soltanto in presenza di una specifica sensibilità e formazione, sia culturale e professionale che manageriale, dei soggetti abilitati alla spesa, sia a livello ministeriale che a livello di procura della Repubblica.



Dati elaborati dalla Direzione generale di statistica del  
Ministero della Giustizia relativi al quadriennio  
2003-2006



**Decreti di autorizzazione e convalida alle Intercettazioni telefoniche**

Distretto	Sede	Decreti di autorizzazione del giudice				Decreti di convalida del giudice				Totale decreti emessi dal giudice			
		2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Distretto di ANCONA	ANCONA	334	307	299	483	67	45	74	40	401	352	373	523
	ASCOLI PICENO	128	102	233	187	27	17	74	126	155	119	307	313
	CAMERINO	23	15	20	23	0	0	1	0	23	15	21	23
	FERMO	199	228	85	131	2	11	0	1	201	239	85	132
	MACERATA	50	87	33	80	1	8	16	35	51	95	49	115
	PESARO	99	73	51	57	50	67	54	61	149	140	105	118
	URBINO	33	38	37	26	5	3	8	0	38	41	45	26
Distretto di BARI	BARI	779	812	1.183	1.393	685	582	858	1.021	1.464	1.394	2.041	2.414
	FOGGIA	101	109	164	251	79	63	72	76	180	172	236	327
	LUCERA	14	2	3	8	2	0	1	3	16	2	4	11
	TRANI	166	746	119	81	14	68	44	44	180	814	163	125
Distretto di BOLOGNA	BOLOGNA	850	1.165	1.063	922	756	930	1.016	1.867	1.606	2.095	2.079	2.789
	FERRARA	130	132	147	295	16	8	109	11	146	140	256	306
	FORLI'	214	156	325	353	39	21	35	64	253	177	360	417
	MODENA	442	317	275	368	106	75	17	58	548	392	292	426
	PARMA	219	277	167	89	35	19	10	65	254	296	177	154
	PIACENZA	71	62	73	61	5	3	1	0	76	65	74	61
	RAVENNA	79	69	134	78	65	48	97	87	144	117	231	165
	REGGIO EMILIA	163	182	169	242	108	242	232	205	271	424	401	447
	<b>RIMINI*</b>	44	65	77	70	114	151	178	237	158	216	255	307
	Distretto di BOLZANO/BOZEN	BOLZANO/BOZEN	269	325	317	218	7	5	3	5	276	330	320
Distretto di BRESCIA	<b>BERGAMO*</b>	143	194	190	154	31	31	26	166	174	225	216	320
	BRESCIA	483	605	493	542	245	255	387	282	728	860	880	824
	<b>CREMA*</b>	33	35	74	37	4	50	2	22	37	85	76	59
	CREMONA	26	41	46	89	0	0	6	19	26	41	52	108
	MANTOVA	181	128	124	113	1	3	0	25	182	131	124	138
Distretto di CAGLIARI	CAGLIARI	597	558	691	788	204	538	308	725	801	1.096	999	1.513
	<b>LANUSEI*</b>	25	49	30	40	4	4	5	1	29	53	35	41
	ORISTANO	158	92	134	115	77	39	73	6	235	131	207	121
Distretto di CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	314	421	558	645	108	67	116	142	422	488	674	787
	ENNA	36	36	24	20	8	17	9	26	44	53	33	46
	<b>GELA*</b>	41	48	61	29	1	5	17	2	42	53	78	31
	NICOSIA	18	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0
Distretto di CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	146	122	108	90	79	73	9	5	225	195	117	95
	ISERNIA	8	11	11	6	0	1	0	0	8	12	11	6
	<b>LARINO*</b>	31	28	24	17	9	16	0	2	40	44	24	19
Distretto di CATANIA	CALTAGIRONE	42	20	23	2	115	50	58	83	157	70	81	85
	CATANIA	413	538	463	447	408	637	648	862	821	1.175	1.111	1.309
	MODICA	38	32	16	12	0	1	1	0	38	33	17	12
	RAGUSA	131	135	118	120	20	32	34	31	151	167	152	151

**Decreti di autorizzazione e convalida alle Intercettazioni telefoniche**

Distretto	Sede	Decreti di autorizzazione del giudice				Decreti di convalida del giudice				Totale decreti emessi dal giudice			
		2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
	SIRACUSA	313	270	238	261	97	70	84	91	410	340	322	352
Distretto di CATANZARO	CASTROVILLARI	39	66	55	34	0	2	31	23	39	68	86	57
	CATANZARO	277	361	442	409	300	412	382	382	577	773	824	791
	COSENZA	124	165	217	345	71	105	100	69	195	270	317	414
	CROTONE	38	44	57	51	38	16	11	9	76	60	68	60
	LAMEZIA TERME	121	124	108	58	36	67	67	114	157	191	175	172
	PAOLA	36	38	46	96	17	25	9	68	53	63	55	164
	<b>ROSSANO*</b>	46	50	48	23	4	5	7	9	50	55	55	32
	VIBO VALENTIA	141	183	102	55	117	116	78	75	258	299	180	130
Distretto di FIRENZE	AREZZO	72	57	61	59	20	4	9	4	92	61	70	63
	<b>FIRENZE*</b>	1.199	963	931	687	290	215	282	135	1.489	1.178	1.213	822
	GROSETO	140	134	90	222	22	4	15	29	162	138	105	251
	LIVORNO	242	287	181	159	42	36	31	16	284	323	212	175
	<b>LUCCA*</b>	136	330	356	289	12	16	57	14	148	346	413	303
	<b>MONTEPULCIANO*</b>	23	24	23	23	2	0	1	0	25	24	24	23
	PISA	110	141	159	211	89	114	195	105	199	255	354	316
	PISTOIA	73	110	170	122	22	11	18	9	95	121	188	131
	<b>PRATO*</b>	151	196	236	187	1	31	62	49	152	227	298	236
	SIENA	44	43	34	53	0	1	6	2	44	44	40	55
Distretto di GENOVA	CHIAVARI	25	35	38	36	14	0	0	2	39	35	38	38
	GENOVA	468	556	543	675	1.530	1.905	1.416	1.031	1.998	2.461	1.959	1.706
	IMPERIA	110	77	87	110	33	19	8	27	143	96	95	137
	LA SPEZIA	68	62	109	198	48	26	43	79	116	88	152	277
	<b>MASSA*</b>	75	44	37	90	8	10	1	7	83	54	38	97
	SANREMO	304	302	316	347	99	156	147	173	403	458	463	520
	SAVONA	191	219	291	354	177	144	221	200	368	363	512	554
Distretto di L'AQUILA	<b>AVEZZANO*</b>	53	65	53	39	4	23	21	3	57	88	74	42
	CHIETI	43	17	34	80	3	0	1	0	46	17	35	80
	LANCIANO	17	46	43	29	27	3	4	2	44	49	47	31
	L'AQUILA	131	89	93	102	34	0	8	25	165	89	101	127
	PESCARA	293	411	517	598	168	201	167	189	461	612	684	787
	SULMONA	2	5	8	9	0	0	0	0	2	5	8	9
	TERAMO	47	72	105	78	34	54	56	5	81	126	161	83
	VASTO	20	34	14	18	0	0	0	2	20	34	14	20
Distretto di LECCE	BRINDISI	313	648	531	603	141	332	285	165	454	980	816	768
	LECCE	573	417	634	955	661	311	405	436	1.234	728	1.039	1.391
Distretto di MESSINA	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	60	92	73	77	35	49	20	15	95	141	93	92
	MESSINA	644	602	529	738	131	152	233	396	775	754	762	1.134
	MISTRETTA	20	42	20	33	3	0	1	8	23	42	21	41
	PATTI	114	68	92	135	8	7	9	8	122	75	101	143

**Decreti di autorizzazione e convalida alle Intercettazioni telefoniche**

Distretto	Sede	Decreti di autorizzazione del giudice				Decreti di convalida del giudice				Totale decreti emessi dal giudice			
		2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Distretto di MILANO	BUSTO ARSIZIO	227	592	571	455	23	58	218	249	250	650	789	704
	COMO	167	181	145	176	21	15	19	28	188	196	164	204
	LECCO	44	49	99	75	7	5	29	28	51	54	128	103
	LODI	37	46	83	51	2	9	5	2	39	55	88	53
	MILANO	1.431	1.303	1.468	1.429	2.401	3.041	3.105	3.950	3.832	4.344	4.573	5.379
	MONZA	111	168	246	477	109	61	128	152	220	229	374	629
	PAVIA	27	144	101	58	2	12	1	7	29	156	102	65
	SONDRIO	54	64	41	108	7	0	2	7	61	64	43	115
	VARESE*	208	192	241	96	222	185	31	12	430	377	272	108
	VIGEVANO	26	20	13	22	63	44	23	36	89	64	36	58
Distretto di NAPOLI	VOGHERA	47	82	60	22	0	2	13	0	47	84	73	22
	ARIANO IRPINO	7	27	24	9	3	8	11	1	10	35	35	10
	AVELLINO*	20	26	31	18	16	6	11	15	36	32	42	33
	BENEVENTO	80	95	101	203	1	0	49	32	81	95	150	235
	NAPOLI	1.227	1.234	1.141	981	1.436	1.933	2.165	3.403	2.663	3.167	3.306	4.384
	NOLA	67	72	32	39	22	8	13	13	89	80	45	52
	SANTA MARIA CAPUA VETERE	282	442	1.010	859	249	337	536	818	531	779	1.546	1.677
	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	9	13	17	10	1	1	1	0	10	14	18	10
	TORRE ANNUNZIATA	67	27	53	65	29	11	32	32	96	38	85	97
	Distretto di PALERMO	AGRIGENTO*	85	137	134	124	56	41	17	27	141	178	151
MARSALA		172	141	354	177	32	305	271	90	204	446	625	267
PALERMO		176	260	389	238	2.361	2.158	2.526	2.536	2.537	2.418	2.915	2.774
SCIACCA		53	85	25	27	27	51	85	59	80	136	110	86
TERMINI IMERESE		197	269	257	250	80	66	36	31	277	335	293	281
TRAPANI		49	51	121	131	29	30	72	64	78	81	193	195
Distretto di PERUGIA		ORVIETO	16	38	29	28	1	18	17	1	17	56	46
	PERUGIA	269	389	419	494	228	348	643	803	497	737	1.062	1.297
	SPOLETO	14	12	46	6	10	8	13	18	24	20	59	24
	TERNI*	176	226	130	61	0	0	1	1	176	226	131	62
Distretto di POTENZA	LAGONEGRO	5	1	2	4	0	0	0	0	5	1	2	4
	MATERA	30	43	51	50	7	11	15	13	37	54	66	63
	MELFI	22	11	12	2	0	0	1	0	22	11	13	2
	POTENZA	167	138	164	176	61	6	20	25	228	144	184	201
Distretto di REGGIO CALABRIA	LOCRI	57	55	51	80	26	26	66	50	83	81	117	130
	PALMI	63	101	121	80	44	43	91	87	107	144	212	167
	REGGIO CALABRIA	541	541	391	737	1.068	1.251	1.414	2.207	1.609	1.792	1.805	2.944
Distretto di ROMA	CASSINO	91	161	149	198	2	16	0	24	93	177	149	222
	CIVITAVECCHIA	20	16	21	27	10	4	7	22	30	20	28	49
	FROSINONE	114	101	99	106	15	5	18	5	129	106	117	111
	LATINA	32	41	140	186	2	14	80	222	34	55	220	408

**Decreti di autorizzazione e convalida alle Intercettazioni telefoniche**

Distretto	Sede	Decreti di autorizzazione del giudice				Decreti di convalida del giudice				Totale decreti emessi dal giudice			
		2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
	RIETI	61	56	46	46	4	6	1	14	65	62	47	60
	ROMA	3.678	5.169	5.121	5.554	1.862	1.920	1.110	1.364	5.540	7.089	6.231	6.918
	<b>TIVOLI*</b>	26	69	57	85	9	17	4	25	35	86	61	110
	VELLETRI	366	470	611	425	96	69	72	73	462	539	683	498
	VITERBO	68	22	52	76	9	17	9	9	77	39	61	85
Distretto di SALERNO	NOCERA INFERIORE	30	60	47	104	2	9	15	56	32	69	62	160
	<b>SALA CONSILINA*</b>	6	6	15	2	0	0	0	0	6	6	15	2
	SALERNO	233	322	324	341	176	82	90	37	409	404	414	378
	<b>VALLO DELLA LUCANIA*</b>	11	20	14	17	1	2	0	0	12	22	14	17
Distretto di SASSARI	NUORO	161	154	226	225	4	151	215	165	165	305	441	390
	SASSARI	145	161	153	157	18	13	13	48	163	174	166	205
	<b>TEMPIO PAUSANIA*</b>	56	83	29	42	23	7	6	6	79	90	35	48
Distretto di TARANTO	TARANTO	58	125	91	112	215	287	435	467	273	412	526	579
Distretto di TORINO	ACQUI TERME	58	50	36	55	27	14	12	11	85	64	48	66
	ALBA	31	45	55	56	3	10	1	9	34	55	56	65
	ALESSANDRIA	138	116	118	157	53	92	141	106	191	208	259	263
	AOSTA	77	71	87	94	5	16	13	4	82	87	100	98
	ASTI	186	364	335	293	48	61	41	42	234	425	376	335
	BIELLA	100	55	42	38	26	5	6	9	126	60	48	47
	CASALE MONFERRATO	11	1	0	0	0	0	0	0	11	1	0	0
	CUNEO	52	70	68	61	8	13	17	31	60	83	85	92
	<b>IVREA*</b>	20	32	13	16	3	5	5	5	23	37	18	21
	<b>MONDOVI**</b>	164	131	130	98	3	121	31	37	167	252	161	135
	NOVARA	38	35	22	48	4	19	6	12	42	54	28	60
	PINEROLO	26	25	17	30	6	20	26	35	32	45	43	65
	SALUZZO	23	45	20	54	3	3	25	5	26	48	45	59
	<b>TORINO*</b>	1.104	1.344	1.684	890	288	452	563	266	1.392	1.796	2.247	1.156
	TORTONA	88	70	60	14	50	29	29	18	138	99	89	32
	VERBANIA	21	31	16	29	22	12	8	8	43	43	24	37
	VERCELLI	35	33	28	33	3	2	10	2	38	35	38	35
Distretto di TRENTO	ROVERETO	98	106	35	31	1	1	12	2	99	107	47	33
	TRENTO	680	1.085	1.390	1.570	125	206	163	222	805	1.291	1.553	1.792
Distretto di TRIESTE	<b>GORIZIA*</b>	120	98	117	81	1	2	2	2	121	100	119	83
	PORDENONE	52	74	52	82	5	7	0	5	57	81	52	87
	TOLMEZZO	20	16	11	17	2	0	0	0	22	16	11	17
	TRIESTE	1.238	1.350	1.301	1.477	151	232	344	433	1.389	1.582	1.645	1.910
	UDINE	103	133	108	106	45	51	41	44	148	184	149	150
Distretto di VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA	54	37	43	45	11	12	18	15	65	49	61	60
	<b>BELLUNO*</b>	43	14	39	13	1	0	1	4	44	14	40	17
	PADOVA	245	258	353	439	78	55	69	45	323	313	422	484

**Decreti di autorizzazione e convalida alle Intercettazioni telefoniche**

Distretto	Sede	Decreti di autorizzazione del giudice				Decreti di convalida del giudice				Totale decreti emessi dal giudice			
		2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
	ROVIGO	58	64	53	62	3	8	1	9	61	72	54	71
	TREVISO	86	65	125	107	8	24	42	29	94	89	167	136
	VENEZIA	398	798	688	596	13	41	32	173	411	839	720	769
	VERONA	475	416	525	622	84	82	53	54	559	498	578	676
	VICENZA	83	66	43	80	250	140	153	97	333	206	196	177
	<b>Dato nazionale</b>	<b>31.478</b>	<b>37.260</b>	<b>38.865</b>	<b>40.145</b>	<b>20.257</b>	<b>23.279</b>	<b>24.710</b>	<b>29.449</b>	<b>51.735</b>	<b>60.539</b>	<b>63.575</b>	<b>69.594</b>

**N.B.** Gli uffici con l'asterisco sono inadempienti per un trimestre del 2006. In particolare le Procure di Lanusei, Larino, Varese, Avellino, Agrigento e Terni Sala Consilina, Vallo della Lucania, Ivrea, Torino e Belluno sono inadempienti per due trimestri dell'anno 2006.

**Bersagli intercettati distinti per tipologia (utenze, ambienti, altro)**

Distretto	Sede	UTENZE				AMBIENTI				ALTRE TIPOLOGIE DI BERSAGLI				TOTALE BERSAGLI			
		2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Distretto di ANCONA	ANCONA	234	299	332	534	18	24	31	26	1	2	2	3	253	325	365	563
	ASCOLI PICENO	148	108	264	261	5	8	15	7	1	0	10	4	154	116	289	272
	CAMERINO	36	25	39	44	1	1	1	3	144	118	118	86	181	144	158	133
	FERMO	195	228	82	132	6	0	3	0	0	0	0	0	201	228	85	132
	MACERATA	55	88	47	114	8	8	4	0	0	0	0	0	63	96	51	114
	PESARO	228	254	207	126	10	8	10	9	0	0	0	0	238	262	217	135
Distretto di BARI	URBINO	57	65	70	34	4	2	3	1	0	0	0	0	61	67	73	35
	BARI	1.286	1.193	1.974	2.102	226	165	228	298	6	40	8	16	1.518	1.398	2.210	2.416
	FOGGIA	203	303	367	382	48	45	47	60	1	0	0	126	252	348	414	568
	LUCERA	11	2	4	12	7	1	1	5	0	0	0	0	18	3	5	17
Distretto di BOLOGNA	TRANI	511	397	325	303	58	33	37	43	1	0	0	6	570	430	362	352
	BOLOGNA	1.607	1.796	1.494	1.799	107	110	76	103	2	28		15	1.716	1.934	1.583	1.917
	FERRARA	259	248	290	305	12	0	0	12	0	0	0	18	271	248	290	335
	FORLI'	239	154	316	384	29	17	35	13	4	11	14	20	272	182	365	417
	MODENA	498	369	273	355	18	18	12	11	19	10	1	2	535	397	286	368
	PARMA	204	270	171	109	25	21	6	8	0	8	0	3	229	299	177	120
	PIACENZA	139	107	135	118	13	17	15	9	0	1	3	0	152	125	153	127
	RAVENNA	150	203	395	342	18	22	36	30	0	2	4	127	168	227	435	499
	REGGIO EMILIA	247	393	385	415	25	31	25	49	2	4	0	1	274	428	410	465
	RIMINI*	278	336	427	465	26	33	49	47	1	0	0	1	305	369	476	513
Distretto di BOLZANO	BOLZANO/BOZEN	232	297	301	214	38	30	16	7	6	11	3	2	276	338	320	223
Distretto di BRESCIA	BERGAMO*	295	323	407	601	24	18	18	31	5	9	2	2	324	350	427	634
	BRESCIA	1.683	1.936	2.099	2.101	58	41	56	95	0	2	31	10	1.741	1.979	2.186	2.206
	CREMA*	38	76	73	58	1	3	1	3	2	1	0	0	41	80	74	61
	CREMONA	44	67	107	115	3	4	7	6	0	0	3	1	47	71	117	122
Distretto di CAGLIARI	MANTOVA	191	125	119	108	1	3	5	7	0	0	0	0	192	128	124	115
	CAGLIARI	692	579	602	738	106	78	80	73	3	3	0	3	801	660	682	814
	LANUSEI*	51	67	23	35	11	23	22	17	0	0	0	0	62	90	45	52
Distretto di CALTANISSETTA	ORISTANO	180	84	158	84	51	38	49	25	1	0	0	0	232	122	207	109
	CALTANISSETTA	336	454	589	689	133	104	175	110	0	3	1	1	469	561	765	800
	ENNA	61	87	57	62	11	26	18	40	0	0	0	0	72	113	75	102
	GELA*	118	174	129	67	39	61	47	18	0	5	0	0	157	240	176	85
Distretto di CAMPOBASSO	NICOSIA	22	26	32	62	1	6	3	5	0	0	0	0	23	32	35	67
	CAMPOBASSO	426	407	257	222	15	26	11	2	1	14	4	11	442	447	272	235
	ISERNIA	16	24	14	11	3	6	3	1	121	91	42	26	140	121	59	38
	LARINO*	63	54	20	18	6	3	3	4	0	0	0	0	69	57	23	22



**Bersagli intercettati distinti per tipologia (utenze, ambienti, altro)**

Distretto	Sede	UTENZE				AMBIENTI				ALTRE TIPOLOGIE DI BERSAGLI				TOTALE BERSAGLI			
		2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Distretto di CATANIA	CALTAGIRONE	214	105	127	167	38	17	25	38	9	3	0	0	261	125	152	205
	CATANIA	1.296	1.963	2.139	2.388	251	283	327	442	2	1	6	2	1.549	2.247	2.472	2.832
	MODICA	56	45	34	17	4	13	3	1	0	0	0	0	60	58	37	18
	RAGUSA	406	793	893	819	35	21	70	28	0	0	0	0	441	814	963	847
	SIRACUSA	631	552	774	685	69	66	52	65	2	0	0	2	702	618	826	752
Distretto di CATANZARO	CASTROVILLARI	72	85	153	108	7	12	20	15	0	0	1	0	79	97	174	123
	CATANZARO	772	1.306	1.401	1.282	193	281	233	215	2	3	0	16	967	1.590	1.634	1.513
	COSENZA	164	228	286	362	31	40	31	52	0	2	0	0	195	270	317	414
	CROTONE	70	62	71	56	27	14	19	19	0	0	0	0	97	76	90	75
	LAMEZIA TERME	253	429	271	359	109	98	60	105	0	1	0	0	362	528	331	464
	PAOLA	78	83	98	162	13	16	18	28	0	4	0	0	91	103	116	190
	ROSSANO*	75	63	77	56	23	17	12	8	0	0	0	0	98	80	89	64
	VIBO VALENTIA	204	348	229	141	104	134	97	77	0	0	0	2	308	482	326	220
Distretto di FIRENZE	AREZZO	41	49	34	34	32	0	5	9	6	1	0	0	79	50	39	43
	FIRENZE*	1.572	1.453	1.272	866	94	63	48	36	12	14	8	3	1.678	1.530	1.328	905
	GROSSETO	241	149	92	175	20	21	8	30	6	8	8	24	267	178	108	229
	LIVORNO	290	310	199	169	43	25	12	6	0	1	1	0	333	336	212	175
	LUCCA*	221	371	407	309	11	28	25	8	2	0	0	2	234	399	432	319
	MONTEPULCIANO'	24	24	24	23	3	0	0	0	0	0	0	0	27	24	24	23
	PISA	255	242	333	296	22	9	19	22	2	4	2	0	279	255	354	318
	PISTOIA	164	213	306	219	21	17	15	14	51	3	0	0	236	233	321	233
	PRATO*	106	221	335	245	5	31	30	20	0	0	0	0	111	252	365	265
Distretto di GENOVA	SIENA	56	106	179	177	0	1	4	2	0	0	0	0	56	107	183	179
	CHIAVARI	32	35	39	38	7	0	0	0	0	0	0	0	39	35	39	38
	GENOVA	1.821	2.263	1.842	1.592	146	183	95	98	5	15	30	16	1.972	2.461	1.967	1.706
	IMPERIA	139	90	90	143	4	4	5	3	1	2	0	0	144	96	95	146
	LA SPEZIA	173	155	237	483	22	6	13	6	3	0	0	1	198	161	250	490
	MASSA*	73	57	35	88	16	5	3	3	5	0	0	0	94	62	38	91
	SANREMO	290	375	404	357	30	26	59	33	0	4	0	0	320	405	463	390
Distretto di L'AQUILA	SAVONA	335	336	474	517	37	27	38	37	2	0	0	0	374	363	512	554
	AVEZZANO*	111	91	113	119	7	17	20	8	8	1	0	0	126	109	133	127
	CHIETI	42	17	40	79	4	1	0	1	1	0	0	0	47	18	40	80
	LANCIANO	17	93	64	57	0	5	14	8	8	0	0	0	25	98	78	65
	L'AQUILA	161	79	102	163	2	6	7	6	1	0	0	0	164	85	109	169
	PESCARA	428	568	671	734	19	24	20	40	15	27	8	8	462	619	699	782
	SULMONA	7	21	18	14	1	2	5	1	0	2	1	0	8	25	24	15
	TERAMO	70	120	161	84	6	2	4	6	0	0	0	0	76	122	165	90

**Bersagli intercettati distinti per tipologia (utenze, ambienti, altro)**

Distretto	Sede	UTENZE				AMBIENTI				ALTRE TIPOLOGIE DI BERSAGLI				TOTALE BERSAGLI			
		2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Distretto di LECCE	VASTO	28	61	40	35	0	1	0	14	6	1	0	0	34	63	40	49
	BRINDISI	390	832	697	689	78	179	148	122	0	0	6	2	468	1.011	851	813
	LECCE	1.748	666	970	1.330	113	51	66	47	5	8	3	0	1.866	725	1.039	1.377
Distretto di MESSINA	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	79	127	65	72	10	16	16	13	0	0	0	7	89	143	81	92
	MESSINA	562	566	548	746	220	164	218	312	0	8	0	0	782	738	766	1.058
	MISTRETTA	24	39	13	21	3	3	9	12	0	0	0	0	27	42	22	33
Distretto di MILANO	PATTI	78	67	93	128	14	8	6	1	0	0	1	1	92	75	100	130
	BUSTO ARSIZIO	293	552	694	655	50	105	114	73	3	10	2	1	346	667	810	729
	COMO	299	208	276	336	39	31	25	25	0	0	0	8	338	239	301	369
	LECCO	98	99	169	152	6	8	45	24	0	0	0	0	104	107	214	176
	LODI	62	80	130	124	9	13	12	3	0	0	0	0	71	93	142	127
	MILANO	7.239	10.203	11.918	12.648	196	185	243	234	27	50	24	134	7.462	10.438	12.185	13.016
	MONZA	331	395	346	580	46	40	62	69	0	0	0	2	377	435	408	651
	PAVIA	34	135	83	76	2	2	4	3	0	109	91	29	36	246	178	108
	SONDRIO	144	122	72	237	6	16	8	7	0	0	0	0	150	138	80	244
	<b>VARESE*</b>	334	237	257	99	54	33	31	4	42	0	2	4	430	270	290	107
Distretto di NAPOLI	VIGEVANO	159	73	38	26	4	8	8	0	0	43	31	80	163	124	77	106
	VOGHERA	44	100	66	22	3	1	7	0	0	0	0	0	47	101	73	22
	ARIANO IRPINO	42	50	83	17	0	4	4	1	0	0	0	0	42	54	87	18
	<b>AVELLINO*</b>	99	68	112	71	10	1	7	2	0	0	3	1	109	69	122	74
	BENEVENTO	69	75	69	161	10	20	16	38	2	0	19	5	81	95	104	204
	NAPOLI	4.667	6.611	6.792	9.726	407	513	652	818	3	19	28	93	5.077	7.143	7.472	10.637
	NOLA	148	129	81	66	9	9	5	8	3	1	6	1	160	139	92	75
	SANTA MARIA CAPUA VETERE	653	846	1.460	1.621	24	46	191	138	0	1	0	0	677	893	1.651	1.759
	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	17	18	30	11	8	4	6	0	0	0	0	0	25	22	36	11
	TORRE ANNUNZIATA	0	0	120	90	0	0	11	6	0	0	1	1	0	0	132	97
Distretto di PALERMO	<b>AGRIGENTO*</b>	112	141	159	166	47	52	50	46	0	8	5	24	159	201	214	236
	MARSALA	181	406	562	366	23	54	72	57	0	4	0	0	204	464	634	423
	PALERMO	3.544	3.504	5.307	5.411	1.010	983	1.170	969	12	7	16	10	4.566	4.494	6.493	6.390
	SCIACCA	76	122	109	79	40	39	42	36	0	0	0	0	116	161	151	115
	TERMINI IMERESE	219	279	249	242	55	81	53	55	4	0	0	0	278	360	302	297
Distretto di PERUGIA	TRAPANI	98	137	267	438	37	37	56	53	2	1	0	13	137	175	323	504
	ORVIETO	16	56	41	28	1	0	5	0	0	0	0	1	17	56	46	29
	PERUGIA	450	716	1.032	1.197	39	35	38	60	38	19	1	12	527	770	1.071	1.269
	SPOLETO	38	27	57	31	8	3	1	1	0	0	0	0	46	30	58	32
	<b>TERNI*</b>	184	214	122	59	8	14	9	3	1	0	0	0	193	228	131	62

**Bersagli intercettati distinti per tipologia (utenze, ambienti, altro)**

Distretto	Sede	UTENZE				AMBIENTI				ALTRE TIPOLOGIE DI BERSAGLI				TOTALE BERSAGLI			
		2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Distretto di POTENZA	LAGONEGRO	6	1	4	11	1	0	0	0	0	0	0	0	7	1	4	11
	MATERA	55	77	122	124	4	12	17	9	0	0	0	0	59	89	139	133
	MELFI	38	37	29	3	5	2	0	1	0	0	0	0	43	39	29	4
	POTENZA	486	395	323	512	51	74	33	54	0	3	3	10	537	472	359	576
Distretto di REGGIO CALABRIA	LOCRI	151	169	283	291	18	19	37	54	0	0	0	0	169	188	320	345
	PALMI	203	365	593	377	42	31	38	63	65	0	0	0	310	396	631	440
	REGGIO CALABRIA	4.552	5.208	6.624	7.865	1.835	3.216	2.152	2.860	209	812	864	1.430	6.596	9.236	9.640	12.155
Distretto di ROMA	CASSINO	87	202	191	218	10	24	16	20	0	0	10	1	97	226	217	239
	CIVITAVECCHIA	28	47	39	92	10	2	6	13	0	0	2	0	38	49	47	105
	FROSINONE	124	103	113	104	5	5	4	8	0	0	0	0	129	108	117	112
	LATINA	123	162	297	350	20	22	34	63	1	3	0	0	144	187	331	413
	RIETI	85	106	92	90	7	4	7	5	3	0	0	1	95	110	99	96
	ROMA	5.308	6.776	5.811	6.770	323	450	324	259	13	15	38	28	5.644	7.241	6.173	7.057
	TIVOLI*	14	32	34	99	1	1	3	19	2	0	0	0	17	33	37	118
	VELLETRI	400	502	622	406	62	50	28	27	0	0	6	4	462	552	656	437
	VITERBO	164	94	136	164	24	21	12	19	0	61	1	9	188	176	149	192
	Distretto di SALERNO	NOCERA INFERIORE	137	193	266	621	24	56	21	30	0	0	0	9	161	249	287
SALA CONSILINA*		14	12	35	9	0	0	1	0	0	0	0	0	14	12	36	9
SALERNO		468	532	553	585	126	72	79	37	1	2	0	0	595	606	632	622
VALLO DELLA LUCANIA*		21	20	17	35	0	2	1	5	0	0	0	0	21	22	18	40
Distretto di SASSARI	NUORO	107	209	319	298	60	104	122	92	0	0	0	0	167	313	441	390
	SASSARI	280	327	386	505	56	43	36	25	0	0	0	0	336	370	422	530
	TEMPIO PAUSANIA*	166	148	65	70	20	16	6	12	0	7	0	0	186	171	71	82
Distretto di TARANTO	TARANTO	436	382	466	508	101	64	75	80	2	0	4	0	539	446	545	588
Distretto di TORINO	ACQUI TERME	75	60	27	60	3	4	9	10	7	0	12	0	85	64	48	70
	ALBA	56	87	98	152	1	7	15	3	0	1	8	5	57	95	121	160
	ALESSANDRIA	312	305	345	451	32	42	45	22	1	0	1	0	345	347	391	473
	AOSTA	202	166	183	87	42	18	11	13	4	0	0	0	248	184	194	100
	ASTI	173	377	340	284	43	51	45	23	17	9	0	1	233	437	385	308
	BIELLA	110	64	43	39	17	0	7	4	0	0	0	0	127	64	50	43
	CASALE MONFERRATO	15	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	16	5	0	2
	CUNEO	101	141	131	192	11	4	12	7	1	0	0	1	113	145	143	200
	IVREA*	9	20	43	30	1	3	1	5	1	2	0	0	11	25	44	35
	MONDOVI**	155	154	125	94	3	1	6	4	6	0	0	0	164	155	131	98
	NOVARA	43	75	31	107	5	6	9	9	0	0	1	0	48	81	41	116

**Bersagli intercettati distinti per tipologia (utenze, ambienti, altro)**

Distretto	Sede	UTENZE				AMBIENTI				ALTRE TIPOLOGIE DI BERSAGLI				TOTALE BERSAGLI			
		2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
	PINEROLO	61	76	74	138	1	7	1	5	0	0	0	1	62	83	75	144
	SALUZZO	30	74	62	87	12	14	2	9	0	2	0	0	42	90	64	96
	<b>TORINO*</b>	2.805	3.672	4.811	2.396	223	172	149	85	22	58	34	21	3.050	3.902	4.994	2.502
	TORTONA	125	82	74	22	13	6	6	0	0	0	1	0	138	88	81	22
	VERBANIA	66	124	52	87	19	9	4	9	1	1	2	0	86	134	58	96
	VERCELLI	45	38	57	65	9	10	15	9	0	0	0	0	54	48	72	74
Distretto di TRENTO	ROVERETO	95	106	64	28	7	3	4	3	0	0	1	0	102	109	69	31
	TRENTO	803	1.239	1.474	1.708	15	76	48	66	3	10	39	27	821	1.325	1.561	1.801
Distretto di TRIESTE	<b>GORIZIA*</b>	116	95	127	92	4	4	6	11	1	0	0	0	121	99	133	103
	PORDENONE	84	133	94	138	11	15	7	3	0	1	2	14	95	149	103	155
	TOLMEZZO	95	50	88	55	0	1	0	0	0	0	72	0	95	51	160	55
	TRIESTE	1.341	1.925	1.660	1.774	42	52	65	70	5	12	27	15	1.388	1.989	1.752	1.859
	UDINE	234	325	283	279	24	18	17	19	0	2	5	0	258	345	305	298
Distretto di VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA	85	53	80	96	1	2	21	4	0	0	0	0	86	55	101	100
	<b>BELLUNO*</b>	100	26	98	56	8	4	6	2	1	0	0	0	109	30	104	58
	PADOVA	522	442	825	815	36	17	26	34	3	1	27	16	561	460	878	865
	ROVIGO	93	156	84	171	16	12	9	15	1	1	0	0	110	169	93	186
	TREVISO	151	126	271	239	9	10	16	23	0	0	0	0	160	136	287	262
	VENEZIA	542	782	707	764	40	52	8	52	3	5	5	2	585	839	720	818
	VERONA	481	409	506	592	31	11	19	20	1	0	0	10	513	420	525	622
	VICENZA	431	265	281	260	39	14	13	23	1	4	1	8	471	283	295	291
	<b>Dato nazionale</b>	<b>67.561</b>	<b>80.830</b>	<b>90.293</b>	<b>96.327</b>	<b>8.734</b>	<b>10.243</b>	<b>9.628</b>	<b>10.239</b>	<b>987</b>	<b>1.760</b>	<b>1.716</b>	<b>2.602</b>	<b>77.282</b>	<b>92.833</b>	<b>101.650</b>	<b>109.168</b>

**N.B. Gli uffici con l'asterisco sono inadempienti per un trimestre del 2006. In particolare le Procure di Lanusei, Larino, Varese, Avellino, Agrigento e Terni Sala Consilina, Vallo della Lucania, Ivrea, Torino e Belluno sono inadempienti per due trimestri dell'anno 2006.**

**Costi per intercettazioni e noleggio apparati (importo totale in euro)**

<b>Distretto</b>	<b>Sede</b>	<b>Anno 2003</b>	<b>Anno 2004</b>	<b>Anno 2005</b>	<b>Anno 2006</b>
Distretto di ANCONA	ANCONA	250.249	434.789	1.424.093	847.098
	ASCOLI PICENO	324.713	371.758	217.729	265.667
	CAMERINO	46.270	43.873	41.645	94.478
	FERMO	252.991	420.202	411.767	33.801
	MACERATA	49.123	113.717	261.232	63.203
	PESARO	612.665	836.342	750.228	184.790
	URBINO	94.404	89.284	57.976	35.751
Distretto di BARI	BARI	2.459.361	2.743.335	4.336.213	2.957.247
	FOGGIA	250.173	290.880	480.407	390.181
	LUCERA	67.331	11.526	627	11.514
	TRANI	282.506	610.028	852.238	465.855
Distretto di BOLOGNA	BOLOGNA	4.833.082	4.718.264	2.132.081	3.067.962
	FERRARA	375.629	775.935	457.644	355.042
	FORLI'	441.023	1.646.125	978.411	544.232
	MODENA	996.590	799.067	638.700	380.591
	PARMA	619.547	378.018	513.415	280.779
	PIACENZA	225.286	470.964	224.649	178.964
	RAVENNA	240.461	691.584	349.646	876.713
	REGGIO EMILIA	189.079	410.382	848.406	362.765
	<b>RIMINI*</b>	0	0	0	0
Distretto di BOLZANO/BOZEN	BOLZANO/BOZEN	1.022.998	778.171	493.054	288.297
Distretto di BRESCIA	<b>BERGAMO*</b>	659.609	420.929	1.048.621	517.714
	BRESCIA	8.258.518	8.100.177	6.724.502	4.941.469
	<b>CREMA*</b>	60.645	96.809	131.559	31.588
	CREMONA	286.211	154.940	259.846	291.443
	MANTOVA	60.397	83.696	29.508	162
Distretto di CAGLIARI	CAGLIARI	1.888.842	4.672.330	8.952.917	7.312.058
	<b>LANUSEI*</b>	327.284	271.599	240.266	107.487
	ORISTANO	373.661	2.149.918	905.899	769.607
Distretto di CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	4.330.332	9.374.680	6.669.658	5.518.828
	ENNA	0	131.581	169.347	239.497
	<b>GELA*</b>	158.847	432.465	267.409	148.918
	NICOSIA	59.878	54.470	84.703	49.301
Distretto di CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	1.072.812	1.476.236	930.124	705.106
	ISERNIA	27.167	24.240	51.454	31.276
	<b>LARINO*</b>	114.085	113.888	20.885	7.846
Distretto di CATANIA	CALTAGIRONE	83.312	132.540	544.847	507.262
	CATANIA	7.358.686	6.955.031	11.266.481	5.374.143
	MODICA	23.010	85.126	45.879	42.988
	RAGUSA	446.890	475.540	743.376	572.220
	SIRACUSA	261.007	1.051.519	1.478.323	1.881.080
	CASTROVILLARI	65.887	219.610	231.034	405.008
Distretto di CATANZARO	CATANZARO	8.032.683	5.630.597	6.876.078	3.517.948
	COSENZA	607.683	1.145.813	830.070	1.061.793
	CROTONE	218.662	231.799	78.305	120.896
	LAMEZIA TERME	374.378	642.788	571.079	716.288
	PAOLA	86.920	825.469	181.849	201.149
	<b>ROSSANO*</b>	184.064	183.635	207.579	0
	VIBO VALENTIA	505.456	1.659.381	1.017.209	998.597
	AREZZO	450.756	480.980	204.254	330.048
Distretto di FIRENZE	<b>FIRENZE*</b>	5.216.154	4.777.751	3.622.275	3.041.766
	GROSSETO	849.479	806.973	500.086	229.480
	LIVORNO	1.205.945	804.254	1.068.333	618.950
	<b>LUCCA*</b>	1.341.172	1.288.163	953.746	526.143
	<b>MONTEPULCIANO*</b>	46.528	55.018	52.371	13.829
	PISA	322.249	828.206	796.616	680.637
	PISTOIA	279.022	716.091	562.604	633.923
	<b>PRATO*</b>	540.994	396.861	527.369	453.462
	SIENA	173.917	176.693	192.670	175.290

**Costi per intercettazioni e noleggio apparati (importo totale in euro)**

<b>Distretto</b>	<b>Sede</b>	<b>Anno 2003</b>	<b>Anno 2004</b>	<b>Anno 2005</b>	<b>Anno 2006</b>	
Distretto di GENOVA	CHIAVARI	91.858	65.699	77.271	38.814	
	GENOVA	8.400.740	9.977.377	8.713.501	4.442.501	
	IMPERIA	255.947	222.122	90.397	107.611	
	LA SPEZIA	366.687	194.946	148.538	905.429	
	<b>MASSA*</b>	401.074	144.466	173.999	45.399	
	SANREMO	1.041.169	1.806.954	797.706	411.811	
	SAVONA	1.997.833	1.324.683	607.168	705.973	
Distretto di L'AQUILA	<b>AVEZZANO*</b>	128.896	150.615	179.194	32.312	
	CHIETI	41.390	52.691	13.156	49.895	
	LANCIANO	40.583	87.712	64.225	144.115	
	L'AQUILA	372.902	274.781	103.132	206.705	
	PESCARA	475.218	866.213	1.491.585	773.143	
	SULMONA	1.845	1.200	17.149	20.751	
	TERAMO	8.832.858	137.720	206.989	83.622	
	VASTO	16.764	11.088	31.335	41.323	
	Distretto di LECCE	BRINDISI	1.169.883	2.665.549	2.653.405	1.739.128
LECCE		901.684	1.886.497	468.919	585.988	
Distretto di MESSINA	BARCELLONA P. DI G.	87.876	321.596	242.786	220.601	
	MESSINA	3.776.550	2.891.088	4.060.448	4.666.417	
	MISTRETTA	75.576	77.754	108.682	83.861	
	PATTI	260.988	271.301	246.478	210.026	
Distretto di MILANO	BUSTO ARSIZIO	939.774	1.065.921	2.023.654	1.780.871	
	COMO	848.011	1.022.129	711.920	398.754	
	LECCO	412.810	294.601	421.789	337.492	
	LODI	369.491	169.714	451.701	313.586	
	MILANO	24.605.458	32.131.759	27.458.062	26.201.525	
	MONZA	849.121	571.571	619.270	11.966.823	
	PAVIA	52.620	134.292	139.948	45.557	
	SONDRIO	54.285	140.655	168.598	145.690	
	VARESE	1.488.720	1.122.613	737.467	490.250	
	VIGEVANO	531.147	356.696	93.800	247.472	
	VOGHERA	63.536	73.750	161.918	105.721	
Distretto di NAPOLI	ARIANO IRPINO	12.326	26.238	57.104	15.968	
	<b>AVELLINO*</b>	128.982	71.091	137.297	11.857	
	BENEVENTO	203.796	320.616	202.121	181.421	
	NAPOLI	10.059.968	14.626.644	19.295.235	12.504.996	
	NOLA	68.377	133.833	163.819	9.520	
	SANTA MARIA CAPUA VETERE	481.160	959.985	1.824.916	792.154	
	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	139.165	173.879	59.777	3.946	
	TORRE ANNUNZIATA	12.252	68.349	59.452	24.114	
	Distretto di PALERMO	<b>AGRIGENTO*</b>	341.975	380.952	228.246	209.029
		MARSALA	1.313.451	569.472	2.233.921	2.329.574
PALERMO		34.258.909	35.384.340	56.721.119	35.158.588	
SCIACCA		201.544	457.490	500.923	611.328	
TERMINI IMERESE		623.290	1.183.881	1.160.391	946.014	
TRAPANI		72.422	305.182	670.120	1.747.032	
Distretto di PERUGIA	ORVIETO	8.143	28.188	40.992	18.556	
	PERUGIA	380.210	1.099.481	1.334.935	2.001.453	
	SPOLETO	0	0	17.369	60.168	
	<b>TERNI*</b>	183.585	376.718	452.840	21.803	
Distretto di POTENZA	LAGONEGRO	11.302	13.337	17.958	6.345	
	MATERA	34.684	98.624	128.622	127.321	
	MELFI	39.996	48.011	5.589.495	4.281	
	POTENZA	1.517.395	2.226.864	1.577.065	1.576.989	
Distretto di REGGIO CALABRIA	LOCRI	159.182	220.135	152.184	662.145	
	PALMI	533.123	897.625	967.302	863.085	
	REGGIO CALABRIA	24.818.290	12.461.528	25.285.063	19.244.168	

**Costi per intercettazioni e noleggio apparati (importo totale in euro)**

<b>Distretto</b>	<b>Sede</b>	<b>Anno 2003</b>	<b>Anno 2004</b>	<b>Anno 2005</b>	<b>Anno 2006</b>
Distretto di ROMA	CASSINO	205.853	239.125	193.370	257.825
	CIVITAVECCHIA	53.853	46.246	39.900	10.163
	FROSINONE	19.596	131.855	73.954	80.080
	LATINA	479.223	1.620.452	755.377	1.999.470
	RIETI	100.955	210.709	99.821	33.833
	ROMA	8.112.063	7.745.336	3.679.817	3.918.587
	<b>TIVOLI*</b>	177.553	180.550	67.009	131.359
	VELLETRI	1.447.785	1.634.891	920.854	433.318
	VITERBO	456.461	298.572	193.126	158.149
	Distretto di SALERNO	NOCERA INFERIORE	5.027.670	236.480	96.392
<b>SALA CONSILINA*</b>		3.141	0	14.369	0
SALERNO		246.488	739.783	2.175.874	950.980
<b>VALLO DELLA LUCANIA*</b>		35.524	34.511	51.571	53.756
Distretto di SASSARI	NUORO	447.363	1.253.338	1.144.582	2.134.901
	SASSARI	1.512.032	1.460.499	1.858.265	903.976
	<b>TEMPIO PAUSANIA*</b>	214.055	570.164	201.475	122.238
Distretto di TARANTO	TARANTO	717.861	783.680	779.217	398.389
Distretto di TORINO	ACQUI TERME	277.336	154.735	86.114	38.081
	ALBA	85.051	136.059	191.034	283.101
	ALESSANDRIA	465.702	833.357	525.786	381.748
	AOSTA	462.191	632.422	361.286	254.799
	ASTI	660.166	1.349.915	2.230.090	1.137.370
	BIELLA	379.496	177.879	146.630	24.248
	CASALE MONFERRATO	18.460	11.265	6.692	360
	CUNEO	249.722	399.131	323.725	252.185
	<b>IVREA*</b>	35.085	25.138	104.366	12.413
	<b>MONDOVI**</b>	257.832	672.043	320.505	64.036
	NOVARA	60.802	115.524	41.982	64.312
	PINEROLO	171.908	131.522	94.340	186.561
	SALUZZO	132.600	124.295	80.015	33.857
	TORINO	5.054.637	11.767.224	7.919.000	3.857.045
	TORTONA	176.709	372.909	200.681	39.700
	VERBANIA	191.000	149.867	159.967	106.725
	VERCELLI	133.894	71.305	71.100	151.505
Distretto di TRENTO	ROVERETO	213.378	198.431	183.548	47.892
	TRENTO	2.545.308	2.004.735	3.755.677	4.820.248
Distretto di TRIESTE	<b>GORIZIA*</b>	137.343	123.906	155.964	36.309
	PORDENONE	295.636	394.751	121.522	139.349
	TOLMEZZO	171.771	57.831	102.136	66.299
	TRIESTE	4.588.647	4.302.831	4.757.205	3.320.278
	UDINE	1.016.878	873.658	1.289.561	152.927
Distretto di VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA	99.030	128.118	150.662	49.637
	<b>BELLUNO*</b>	211.480	161.254	243.411	70.185
	PADOVA	1.178.899	1.898.472	1.271.433	1.271.342
	ROVIGO	159.667	476.854	302.521	281.508
	TREVISO	150.104	271.434	485.258	506.263
	VENEZIA	0	0	0	2.531.670
	VERONA	2.907.049	1.443.659	1.495.729	670.992
VICENZA	572.924	996.088	567.831	340.110	
<b>Dato nazionale</b>		<b>236.861.624</b>	<b>254.053.063</b>	<b>286.962.492</b>	<b>223.976.088</b>

**N.B. Gli uffici con l'asterisco sono inadempienti per un trimestre del 2006. In particolare le Procure di Lanusei, Larino, Varese, Avellino, Agrigento e Terni Sala Consilina, Vallo della Lucania, Ivrea, Torino e Belluno sono inadempienti per due trimestri dell'anno 2006. Rimini non ha comunicato i costi sostenuti nonostante i solleciti.**







## Ultimi dossier del Servizio Studi

143	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1485. "Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili"
144	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1532 "Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa"
145	Dossier	La questione del Sahara occidentale
146	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1484 "Disposizioni in materia di delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto"
147	Dossier	Imposizione fiscale sul reddito familiare (AA.SS. nn. 32, 843, 1129, 1309, 1333)
148	Schede di lettura	Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni
149	Documentazione di base	Sviluppo rurale ed energie rinnovabili in agricoltura. Elementi informativi per la Conferenza delle Commissioni Agricoltura dei Parlamenti dell'Unione europea del 20-21 maggio 2007 a Berlino
150	Dossier	La questione dell'Uranio impoverito in Francia e Regno Unito: sintesi ed aggiornamenti
151	Dossier	Dirigenza pubblica e Spoils system: elementi di documentazione
152	Dossier	Cooperazione allo sviluppo: i disegni di legge presso il Senato (nn. 1537, 83, 517, 1260, 1398)
153	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 1525, 282 e 489 "Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie"
154	Dossier	Lo status del Kosovo
155	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1588 "Disposizioni e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo"
156	Dossier	I presupposti della decretazione d'urgenza: disciplina, giurisprudenza e dottrina. Elementi per l'esame della sentenza della Corte Costituzionale n. 171/2007
157	Dossier	Scudo antimissile

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico  
per gli utenti intranet del Senato alla url  
<http://www.senato.intranet/intranet/Studi/home.htm>